SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 28 aprile 2011 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 110

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Sodio Bicarbonato Galenica Senese» *(11A05188)*

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Magnesio Solfato Galenica Senese» *(11A05189)*

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Glucosio Galenica Senese» *(11A05190)*

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Papaverina Cloridrato Galenica Senese» *(11A05191)*

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Potassio Acetato Galenica Senese» *(11A05192)*

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Efedrina Cloridrato Galenica Senese» *(11A05193)*

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Sodio Citrato Galenica Senese» *(11A05194)*

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Levodropropizina DOC Generici» *(11A05195)*

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Levodropropizina IPSO Pharma» *(11A05196)*

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Levodropropizina Pharmeg» *(11A05197)*

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Levodropropizina EG» *(11A05198)*

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Toselim» *(11A05199)*

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Levodropropizina FG» *(11A05200)*

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Levodropropizina Epifarma» *(11A05201)*

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Rifletus» *(11A05202)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Lucandiol» *(11A05203)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Yerasel» *(11A05204)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Converten» *(11A05205)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Onaka» *(11A05206)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ketoprofene sale di lisina Mipharm» *(11A05207)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Azitromicina Brunifarma» *(11A05208)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Trazer» *(11A05209)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Maalox» *(11A05210)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Locorten» *(11A05211)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Losalen» *(11A05212)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Elocon» *(11A05213)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Efferalgan» *(11A05214)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Bronchenolo sedativo e fluidificante» *(11A05215)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Skinoren» *(11A05216)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Ketoprofene EG» *(11A05217)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Danatrol» *(11A05218)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Zinadiur» *(11A05219)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Emowil» *(11A05220)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Brexidol» *(11A05221)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Emoclot» *(11A05222)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Thymoglobuline» *(11A05223)*

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 11

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. **55**.

Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009, ed in particolare l'allegato B;

Vista la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna ed abroga la direttiva 93/12/CEE;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, con il quale è stata recepita la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 3 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2005, recante l'istituzione del sistema nazionale di monitoraggio della qualità dei combustibili per autotrazione;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante attuazione della direttiva 2003/30/CE, relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente norme in materia ambientale, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, ed in particolare il titolo III della parte quinta, con il quale è recepita la direttiva 99/32/CE, relativa alla riduzione del tenore di zolfo e di alcuni combustibili liquidi, modificata dalla direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza unificata disciplinata dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 gennaio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, é sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Campo di applicazione)*. — 1. Il presente decreto stabilisce per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali, le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna:

a) ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche dei combustibili destinati all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione;

b) un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili di cui alla lettera *a)*.

2. I combustibili utilizzati dalle imbarcazioni da diporto e dalle altre navi della navigazione interna, quando le stesse sono in mare, sono soggetti alle disposizioni del titolo III alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relative ai combustibili marittimi delle navi.».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* é sostituita dalla seguente:

«*b)* Combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC 2710 19 41 e utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui alle direttive 70/220/CEE e 88/77/CEE; ricadono in tale definizione anche i liquidi derivati dal petrolio compresi nei codici NC2710 19 41 e 2710 19 45, destinati all'uso nei motori ad accensione per compressione di macchine mobili non stradali di cui alla direttiva 97/68/CE, trattori agricoli e forestali di cui alla direttiva 2000/25/CE, imbarcazioni da diporto di cui alla direttiva 94/25/CE e altre navi della navigazione interna;»;

b) alla lettera *g)* é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «in caso di distribuzione di combustibile diesel tale definizione include anche gli impianti che riforniscono le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna;»;

c) dopo la lettera *i)* sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«i-*bis*) nave della navigazione interna: nave destinata alla navigazione su fiumi, canali, laghi e lagune;

i-*ter*) emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita: le emissioni nette di CO_2, CH_4 e N_2O che possono essere attribuite al combustibile,compresi tutti i suoi componenti miscelati, o all'energia fornita. Sono incluse tutte le pertinenti fasi: estrazione o coltura, comprese le modifiche della destinazione dei suoli, trasporto e distribuzione, trasformazione e combustione, a prescindere dal luogo in cui le emissioni sono rilasciate;

i-*quater*) emissioni di gas a effetto serra per unità di energia: la massa totale di emissioni di gas a effetto serra equivalente CO_2 associate al combustibile o all'energia fornita, divisa per il tenore totale di energia del combustibile o dell'energia fornita (per il combustibile, espresso al suo potere calorifico inferiore);

i-*quinquies*) combustibile: un combustibile destinato all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione di veicoli stradali, macchine mobili non stradali, trattori agricoli e forestali, imbarcazioni da diporto ed altre navi della navigazione interna;

i-*sexies*) fornitore: il soggetto responsabile del passaggio di combustile attraverso un punto di riscossione delle accise nonché i fornitori di energia elettrica utilizzata nei veicoli stradali alle condizioni previste all'articolo 7-*bis*, comma 6;

i-*septies*) operatore economico: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità o in uno Paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente biocarburanti destinati al mercato comunitario ovvero che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime, prodotti intermedi, miscele o rifiuti per la produzione di biocarburanti destinati al mercato comunitario;

i-*octies*) biocarburanti: i combustibili liquidi o gassosi ricavati dalla biomassa;

i-*nonies*) biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

i-*decies*) valore reale: la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per alcune o per tutte le fasi di uno specifico processo di produzione di biocarburanti calcolata secondo la metodologia definita nell'allegato V-*bis*, parte C;

i-*undecies*) valore tipico: una stima della riduzione rappresentativa delle emissioni di gas a effetto serra per una particolare filiera di produzione del biocarburante;

i-*duodecies*) valore standard: un valore stabilito a partire da un valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze definite dalla presente direttiva, può essere utilizzato al posto di un valore reale;

i-*terdecies*) risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie all'uso di biocarburanti: emissioni di gas risparmiate rispetto a quelle del combustibile fossile che il biocarburante sostituisce, calcolate come indicato nell'allegato V- bis, parte C, punto 4.».

3. L'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, é sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Benzina).* — 1. È vietata la commercializzazione di benzina non conforme alle specifiche di cui all'Allegato I.

2. Fino al 31 dicembre 2015, fatte salve proroghe stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le imprese di produzione o importazione di combustibili che, direttamente o indirettamente, riforniscono di combustibili gli impianti di distribuzione assicurano la commercializzazione di benzina con un tenore massimo di ossigeno del 2,7 per cento ed un tenore massimo di etanolo del 5 per cento e conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato I, senza l'etichetta prevista dal comma 3, presso almeno il 30 per cento degli impianti di distribuzione di cui sono titolari e degli impianti di titolarità di terzi che espongono il proprio marchio e con i quali hanno un rapporto di fornitura in via esclusiva, presenti in ciascuna provincia. A fini di controllo, tali imprese forniscono agli organi di cui all'articolo 8, comma 5, entro cinque giorni dalla relativa richiesta, l'elenco degli indirizzi di tutti i predetti impianti di distribuzione, evidenziando quelli che commercializzano la benzina prevista dal presente comma, presenti nelle province a cui la richiesta si riferisce. Le eventuali proroghe previste dal presente articolo, da adottare almeno sei mesi prima del termine da prorogare, sono concesse sulla base di un'istruttoria che considera la compatibilità dei veicoli del parco circolante con la benzina di cui al comma 3 ed il processo di perseguimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 2009/28/CE. Tale istruttoria è condotta dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle stime sulla consistenza del parco circolante dei veicoli incompatibili con la benzina di cui al comma 3, risultanti dalle informazioni fornite dai costruttori ai sensi del comma 4.

3. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione, diversi da quelli previsti dal comma 2, in cui si commercializza benzina con un tenore di etanolo fino al 10 per cento e conforme alle specifiche di cui all'Allegato I, deve essere affissa, sulle pompe di distribuzione che la erogano e presso i punti che riportano le informazioni circa il tipo di combustibile commercializzato, un'etichetta avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura, contenente le parole : «E 10. Etanolo fino al 10 per cento. Solo per veicoli compatibili». La benzina che è consegnata presso un impianto di distribuzione sulla base di contratti o con l'accompagnamento di documenti da cui risulti un tenore massimo di etanolo del 5 per cento, non può essere commercializzata con l'etichetta prevista dal presente comma.

4. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in cui si commercializza la benzina prevista dal comma 3 deve essere accessibile agli utenti un elenco, avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura, in cui sono indicati i veicoli omologati prima del 1° gennaio 2011 compatibili con l'utilizzo di tale benzina ed i veicoli omologati dal 1° gennaio 2011 incompatibili con l'utilizzo di tale benzina. Tale elenco deve essere conforme all'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare e deve essere aggiornato entro trenta giorni da ciascun aggiornamento di quello ministeriale. Nel caso in cui sul sito del Ministero sia pubblicata l'indicazione che nessun veicolo ricade nell'elenco, tale indicazione deve essere accessibile agli utenti con dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura. Le società di produzione di veicoli stradali trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in via informatica, la lista di tali veicoli che hanno messo in commercio o che intendono mettere in commercio sul territorio nazionale. Per i nuovi modelli la trasmissione deve avvenire prima dell'avvio della messa in commercio. Sul sito internet del Ministero sono indicati le modalità di invio in via informatica, nonché gli specifici dati identificativi dei veicoli da trasmettere. Le società di produzione di veicoli stradali trasmettono altresì al Ministero le informazioni utili a stimare la consistenza del parco circolante nel 2014 dei veicoli incompatibili con la benzina di cui al comma 3. A tale fine trasmettono, entro il 31 marzo 2015, le informazioni individuate in un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa consultazione delle società stesse, nel quale si disciplinano anche il formato e le modalità di trasmissione. Se entro il 1° gennaio 2015, non si è provveduto alla adozione del predetto decreto, le società di produzione di veicoli stradali trasmettono, entro il 1° febbraio 2015, una stima di tale consistenza. La trasmissione dei dati previsti dal presente articolo, da parte delle società di produzione di veicoli stradali, é facoltativa in caso di veicoli che sono messi in commercio solo in altri Stati.

5. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in cui si commercializza benzina contenente additivi metallici, deve essere affissa, sulle pompe di distribuzione che la erogano e presso i punti che riportano le informazioni circa il tipo di combustibile commercializzato, un'etichetta avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura, con le parole «Contiene additivi metallici. Solo per i veicoli compatibili».

6. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in cui si commercializza la benzina prevista dal comma 5 deve essere accessibile agli utenti un elenco, avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura, in cui sono indicati i veicoli compatibili con l'utilizzo di tale benzina. Per la procedura di formazione e di aggiornamento dell'elenco si applicano le disposizioni previste dal comma 4.

7. Sono tenuti agli obblighi di informazione agli utenti e di etichettatura previsti dal presente articolo i soggetti a cui compete, secondo il vigente ordinamento di settore, la scelta e la sistemazione di segnalazioni, etichette ed altri strumenti di informazione presso i depositi commerciali e gli impianti di distribuzione.

8. È consentita la commercializzazione di benzina con un contenuto di piombo non superiore a 0,15 g/l e conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato I per un quantitativo massimo annuale pari allo 0,03 per cento delle vendite totali di benzina dell'anno precedente, destinato ad essere utilizzato dalle auto storiche e ad essere distribuito dalle associazioni riconosciute di possessori di auto storiche. I gestori dei depositi fiscali che producono o importano combustibili, i quali intendano commercializzare tale benzina, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo dell'anno in cui si effettua la commercializzazione, il quantitativo da produrre o da importare. In tale comunicazione i gestori dimostrano di osservare la prescritta quota percentuale, calcolata rispetto alla quantità dagli stessi commercializzata nell'anno precedente e rispetto alla quantità commercializzata nell'anno precedente da altri gestori che, con apposito atto da allegare, abbiano devoluto la quota percentuale loro spettante.».

4. L'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, é sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Combustibile diesel).* — 1. È vietata la commercializzazione di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'Allegato II. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128.

2. A seguito dell'adozione di una specifica norma tecnica del Comitato europeo di normazione (CEN) relativa al combustibile diesel avente un tenore massimo di estere metilico di acidi grassi (FAME) pari al 10 per cento, può essere prevista, alle condizioni stabilite con decreto adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la commercializzazione del combustibile diesel avente tale tenore massimo di FAME e conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato II.

3. Nel caso in cui, alla luce delle specifiche tecniche della norma CEN prevista dal comma 2 e della compatibilità dei veicoli del parco circolante, risulti necessario mantenere una adeguata e diffusa commercializzazione del combustibile diesel avente il tenore massimo di FAME indicato nell'Allegato II, il decreto ministeriale previsto dal comma 2 disciplina le modalità necessarie ad assicurare la continuità di tale commercializzazione, nonché appositi obblighi di etichettatura e di informazione per il combustibile diesel avente un tenore massimo di FAME pari al 10 per cento, in analogia a quanto previsto dall'articolo 3, commi 3 e 4.

4. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in cui si commercializza combustibile diesel contenente additivi metallici si applica quanto previsto dall'articolo 3, commi 5, 6 e 7.

5. E' vietato, sulle imbarcazioni da diporto e sulle altre navi della navigazione interna, l'utilizzo di combustibili liquidi diversi dal combustibile diesel, aventi un tenore di zolfo superiore a 1.000 mg/kg e, dal 1° gennaio 2011, superiore a 10 mg/kg.».

5. L'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, é sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Obblighi di comunicazione e di trasmissione di dati).* — 1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito denominato:«ISPRA», pubblica annualmente sul proprio sito internet i dati relativi alla qualità di benzina e combustibile diesel commercializzati nell'anno precedente, sulla base di quanto previsto dalle norme di cui all'articolo 10, comma 2.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dal 2005, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, nel formato previsto dalle pertinenti norme tecniche comunitarie, i dati relativi alla qualità ed alla quantità di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell'anno civile pre-

cedente, sulla base di una relazione elaborata dall'ISPRA ai sensi delle norme di cui all'articolo 10, comma 2.».

6. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis*(Obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra)*. — 1. I fornitori devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa nell'anno 2020 e, nel caso di cui al comma 9, dell'energia fornita nel 2020, siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto al valore di riferimento stabilito ai sensi dell'articolo 7-*bis*, paragrafo 5, lettera *b)*, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i fornitori trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'ISPRA, una relazione, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sulle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa e dell'energia fornita, in cui sono specificate almeno le seguenti informazioni:

a) il quantitativo totale di ciascun tipo di combustibile o di energia forniti con l'indicazione , ove appropriato, del luogo di acquisto e dell'origine;

b) le relative emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia.

3. La relazione di cui al comma 2 è accompagnata dai documenti comprovanti l'avvenuto accertamento del rispetto dei criteri di sostenibilità e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 7-*ter*, forniti dagli operatori economici ai sensi del comma 5.

4. Il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui al comma 2 sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Nel caso in cui i combustibili per i quali il fornitore ha assolto l'accisa contengano biocarburanti, le loro emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia possono essere conteggiate ai fini di cui ai commi 1 e 2, solo ove per gli stessi sia stato accertato, ai sensi dell'articolo 7-*quater*, il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-*ter*, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 7-*quater*, comma 5. A tal fine gli operatori economici rilasciano al fornitore, al momento della cessione di ogni partita di biocarburante, copia di un certificato di sostenibilità rilasciato nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti di cui all'articolo 7-*quater*, comma 1, ovvero di un accordo o di un sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 7-*quater*, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, nonché una dichiarazione, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, relativa all'origine, al luogo di acquisto e alle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita, per unità di energia, della stessa partita.

6. Ai fini di cui al comma 2, lettera *b)*, le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono calcolate conformemente alla metodologia indicata all'articolo 7-*quinquies*. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo vita degli altri tipi di combustibili e dell'energia sono calcolate conformemente alla metodologia stabilita ai sensi dell'articolo 7-*bis*, paragrafo 5, lettere *a)* e *d)*, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo1 della direttiva 2009/30/CE.

7. Il fornitore mantiene a disposizione dell'autorità preposta agli accertamenti di cui all'articolo 8, comma 5-*bis*, per i cinque anni successivi al pagamento dell'accisa, la documentazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni comunicate ai sensi del comma 2.

8. L'operatore economico mantiene a disposizione dell'autorità preposta agli accertamenti di cui all'articolo 8, comma 5-*bis* , per i cinque anni successivi alla cessione al fornitore della partita di biocarburante, la documentazione contenente i dati sulla base dei quali ha prodotto l'autocertificazione di cui al comma 5.

9. I fornitori di energia elettrica per veicoli possono essere designati quali fornitori ai fini di cui ai commi 1 e 2 qualora siano in grado di dimostrare che possono misurare e monitorare adeguatamente la elettricità fornita per essere utilizzata nei veicoli. A tal fine presentano una domanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. Detto Ministero provvede entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

10. Un gruppo di fornitori può scegliere di ottemperare congiuntamente agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11. In tal caso il gruppo viene considerato un fornitore unico. Le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma sono stabilite ai sensi dell'articolo 7-*bis*, paragrafo 5, lettera *c)*, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE.

11. I fornitori trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 1° gennaio 2013, una relazione che illustri la possibilità di raggiungere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle indicate al comma 1 entro il 2020 attraverso uno dei seguenti metodi:

a) la fornitura di energia elettrica per qualsiasi tipo di veicolo stradale, macchina mobile non stradale, comprese le navi adibite alla navigazione interna, trattore agricolo o forestale o imbarcazione da diporto;

b) l'uso di qualsiasi tecnologia, compresi la cattura e lo stoccaggio del carbonio,secondo quanto stabilito nel decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni;

c) l'utilizzo dei crediti acquistati nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto, secondo quanto stabilito nel decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni.

12. L'ISPRA trasmette annualmente, entro il trenta maggio, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rapporto sulla esattezza, sulla completezza e sulla conformità alle disposizioni di cui al comma 6 della relazione prevista al comma 2, nonché sull'accertamento delle infrazioni agli obblighi previsti ai commi 7 e 8.

Art. 7-*ter (Criteri di sostenibilità per i biocarburanti)*. — 1. I criteri di sostenibilità che i biocarburanti devono rispettare al fine di cui all'articolo 7-*bis*, comma 5,

sono indicati ai commi da 2 a 6. I criteri si applicano indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all'interno o all'esterno del territorio della Comunità. I biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, sottoprodotti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di sostenibilità definiti al comma 2.

2. I biocarburanti devono assicurare grazie al loro uso un risparmio di emissioni di gas a effetto serra pari almeno al 35 per cento. Nel caso di biocarburanti prodotti in impianti già in servizio al 23 gennaio 2008, tale valore si applica a decorrere dal 1° aprile 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il risparmio delle emissioni di gas a effetto serra deve essere pari almeno al 50 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2018 detto risparmio delle emissioni di gas a effetto serra deve essere pari almeno al 60 per cento per i biocarburanti prodotti negli impianti entrati in produzione il 1° gennaio 2017 o successivamente. Il risparmio delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti è calcolata in conformità all'articolo 7-*quinquies*.

3. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 2008 o successivamente possedevano uno degli status seguenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato detto status:

a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e i processi ecologici non siano perturbati in modo significativo;

b) aree designate per scopi di protezione della natura a norma delle leggi o dall'autorità competente del paese in cui le materie prime sono coltivate a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime e le normali attività di gestione non hanno interferito con gli scopi di protezione della natura delle aree richiamate;

c) nel caso di materie prime coltivate in Italia, le aree protette individuate ai sensi della legge del 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, le aree marine protette di cui alla legge del 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, e i siti della rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime e le normali attività di gestione non hanno interferito con gli scopi di protezione della natura delle aree e dei siti richiamati;

d) aree designate per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali ratificati dall'Italia o incluse in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura, previo loro riconoscimento ai sensi dell'articolo 7-*quater*, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime e le normali attività di gestione non hanno interferito con gli scopi di protezione della natura delle aree in questione;

e) terreni erbosi ad elevata biodiversità, per i quali i criteri e i limiti geografici sono fissati ai sensi dell'articolo 7-*ter*, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, che siano:

1) terreni erbosi naturali, ossia terreni erbosi che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e che mantengono la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici;

2) terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono ricchi di specie e non degradati, a meno che non venga dimostrato che il raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di terreno erboso.

4. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato stock di carbonio, vale a dire terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, che nel frattempo hanno perso:

a) zone umide, (suoli con regime acquico) ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell'anno;

b) zone boschive continue, ossia terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 30 per cento o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ;

c) terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ, a meno che non vengano fornite prove del fatto che lo stock di carbonio della superficie in questione, prima e dopo la conversione, è tale che, quando viene applicata la metodologia di cui all'allegato V-*bis*, parte C, sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 2. Le disposizioni del presente comma non si applicano se, al momento dell'ottenimento delle materie prime, i terreni avevano lo stesso status che nel gennaio 2008.

5. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non vengano fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato.

6. Nel caso i biocarburanti siano prodotti da materie prime agricole coltivate nella Comunità, queste ultime devono essere ottenute nel rispetto delle prescrizioni e delle norme previste dalle disposizioni menzionate nella parte A, rubrica 'Ambiente', e al punto 9 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e conformemente ai requisiti minimi per il mantenimento di buone condizioni

agronomiche e ambientali definite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dello stesso regolamento.

7. Non è consentito rifiutare per motivi di sostenibilità che un biocarburante venga considerato ai fini di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1 e 2, ove lo stesso rispetti i criteri di sostenibilità di cui ai commi da 2 a 5.

Art. 7-*quater (Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti).* — 1. Al fine della verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-*ter*, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui al comma 5, relativamente ad ogni partita di biocarburante ceduta al fornitore, tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione della stessa devono aderire al Sistema Nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti ovvero ad un accordo o ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 7-*quater*, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE.

2. Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti previste nell'ambito dei regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, gli operatori economici forniscono le informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità e le informazioni di cui al comma 5, in conformità a quanto stabilito dal sistema nazionale di certificazione ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di recepimento della direttiva 2009/30.

3. Il Sistema nazionale di cui al comma 1 deve garantire che tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione del biocarburante forniscano le informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità e le informazioni di cui al comma 5, nonché un livello adeguato di verifica indipendente delle informazioni presentate dagli operatori. Tale verifica deve accertare che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode e valutare la frequenza e il metodo di campionamento usati nonché la solidità dei dati.

4. Al fine di dimostrare che i criteri di sostenibilità sono mantenuti lungo tutta la catena di consegna, dalla materia prima al biocarburante, gli operatori economici e i fornitori, per quanto attiene i rispettivi obblighi, devono utilizzare un sistema di equilibrio di massa che:

a) consenta che partite di materie prime, di prodotti intermedi, di rifiuti o di biocarburanti con caratteristiche di sostenibilità diverse siano mescolate;

b) imponga che le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e sul volume delle partite di cui alla lettera *a)* restino associate alla miscela;

c) preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse quantità, della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela.

5. Conformemente a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 7-*quater*, paragrafo 3, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, gli operatori economici devono fornire, le seguenti informazioni relative alla materia prima ceduta o messa a disposizione per la produzione di biocarburanti:

a) misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica;

b) se il Paese terzo o lo Stato membro dell'Unione europea da cui proviene la materia prima ha ratificato e attuato le seguenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro:

1) Convenzione concernente il lavoro forzato ed obbligatorio (n. 29);

2) Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87);

3) Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98);

4) Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale (n. 100);

5) Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato (n. 105);

6) Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione (n. 111);

7) Convenzione sull'età minima per l'assunzione all'impiego (n. 138);

8) Convenzione sul divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e le azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 182).

6. Alle attività di controllo relative all'applicazione delle disposizioni del presente articolo provvedono i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico.

Art. 7-*quinquies (Calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti).* — 1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 7-*bis*, commi 1 e 2, le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono così calcolate:

a) se l'allegato V-*bis*, parte A o B, fissa un valore standard per il risparmio delle emissioni di gas a effetto serra associate alla filiera di produzione del biocarburante e se il valore e_l per questi biocarburanti, calcolato secondo l'allegato V-*bis*, parte C, punto 7, è uguale o inferiore a zero, utilizzando detto valore standard;

b) utilizzando il valore reale calcolato secondo la metodologia definita all'allegato V-*bis*, parte C;

c) utilizzando un valore risultante dalla somma dei fattori della formula di cui all'allegato V-*bis*, parte C, punto 1, ove i valori standard disaggregati, di cui all'allegato V-*bis*, parte D o E, possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la metodologia definita all'allegato V-*bis*, parte C, per tutti gli altri fattori;

d) ai biocarburanti non individuati nell'allegato V-*bis* si applicano le disposizioni di cui alla lettera *b)*.

2. I valori standard di cui all'allegato V-*bis*, parte A, e i valori standard disaggregati per la coltivazione di cui

all'allegato V-*bis*, parte D, possono essere usati soltanto se le materie prime sono:

a) coltivate fuori della Comunità;

b) coltivate nella Comunità in aree incluse negli elenchi trasmessi alla Commissione ai sensi dell'articolo 7-*quinquies*, comma 2, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, e consultabili sul sito: htpp://ec.europa.eu/enrgy/renewables/transparency_platform/emission_en.htm;

c) rifiuti, sottoprodotti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della pesca.

3. Per i biocarburanti non rientranti nell'ambito di applicazione delle lettere *a)*, *b)* o *c)*, sono utilizzati i valori reali per la coltivazione.».

7. All'articolo 8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66:

a) al comma 4 le parole: «Non si applica quanto previsto dall'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.» sono soppresse;

b) il comma 5 é sostituito dal seguente:

5. L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, commi 3, 4, 5 e 6, é effettuato dagli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio e dal Corpo della Guardia di finanza, utilizzando, in caso di analisi, i metodi di prova stabiliti dall'allegato V. L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, comma 7, é effettuato da tali organi, dagli Ispettorati della navigazione interna e dai soggetti a tal fine individuati dalla normativa regionale; si applica quanto previsto dall'articolo 296, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006.»

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. L'accertamento delle infrazioni agli obblighi previsti ai commi 7 e 8 dell'articolo 7-*bis*, è effettuato dall'ISPRA.».

8. L'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, é sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Sanzioni)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o combustibili diesel in violazione dei divieti di cui all'articolo 3, comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1, si applica una sanzione amministrativa da 15.000 a 154.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione amministrativa si applica ai gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o combustibili diesel non conformi alle specifiche determinate ai sensi degli articoli 5 o 6. In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono triplicate.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, ai gestori degli impianti di distribuzione e ai gestori di depositi commerciali che commercializzano benzine o combustibili diesel in violazione dei divieti di cui all'articolo 3, comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1, o non conformi alle specifiche determinate ai sensi degli articoli 5 o 6 si applicano le sanzioni previste dal comma 1, ridotte a un terzo nel caso dei depositi commerciali e ridotte a un quinto nel caso degli impianti di distribuzione.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro ai soggetti tenuti ad assicurare le percentuali di distribuzione provinciale previste dall'articolo 3, comma 2, se le stesse non sono rispettate. Se gli elenchi previsti dall'articolo 3, comma 2, non sono trasmessi nei termini prescritti si applica l'articolo 650 del codice penale.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gestori dei depositi fiscali, dei depositi commerciali o degli impianti di distribuzione che, a seguito dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 4, comma 2, commercializzano combustibile diesel avente un tenore massimo di FAME superiore a quello previsto da tale decreto.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gestori dei depositi fiscali, dei depositi commerciali o degli impianti di distribuzione che, a seguito dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 4, comma 2, non rispettano le modalità introdotte da tale decreto per assicurare la commercializzazione del combustibile diesel avente il tenore massimo di FAME indicato nell'allegato II.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro ai soggetti tenuti agli obblighi di informazione degli utenti o di etichettatura previsti dall'articolo 3, commi 3, 4, 5 o 6, e dall'articolo 4, comma 4, che violano tali obblighi. La stessa sanzione si applica ai soggetti tenuti agli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 3, commi 4 o 6, e dall'articolo 4, comma 4, che violano tali obblighi. A seguito dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 4, comma 2, la stessa sanzione si applica anche in caso di violazione degli obblighi di trasmissione, informazione o di etichettatura introdotti da tale decreto.

7. In caso di violazione del divieto previsto dall'articolo 4, comma 5, si applica la sanzione prevista dall'articolo 296, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla cui irrogazione provvedono le regioni o la diversa autorità indicata dalla legge regionale ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Nel caso in cui i gestori dei depositi fiscali non trasmettano nei termini i dati da inviare ai sensi dell'articolo 10, comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, ordina al gestore di provvedere.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, i fornitori che non rispettano l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa da 300.000 a 1.000.000 euro.

10. Nel caso la riduzione percentuale di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, risulti pari o inferiore al 5 per cento rispetto al valore di riferimento, la sanzione di cui al comma 11 è triplicata.

11. Il fornitore che omette di presentare nel termine stabilito la relazione di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, corredata dalla documentazione di cui al comma 3, è punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro. Qualora il contenuto della relazione risulti incompleto, inesatto o non conforme a quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo, la sanzione è duplicata.

12. Il fornitore che non mantiene a disposizione la documentazione di cui all'articolo 7 bis, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro.

13. Il fornitore che omette di presentare la relazione di cui all'articolo 7-*bis*, comma 11, è punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.

14. L'operatore economico che produce la autocertificazione, di cui all'articolo 7-*bis*, comma 5, in forma incompleta, inesatta o difforme dalla metodologia di cui all'articolo 7-*quinquies* è punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.

15. L'operatore economico che non mantiene a disposizione la documentazione di cui all'articolo 7-*bis*, comma 8, è punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro .

16. L'operatore economico che non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 7-*quater* è punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.

17. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni previste ai commi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 provvede il Prefetto ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

18. Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.».

9. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66:

a) al comma 2, le parole: «dei combustibili» sono sostituite dalle seguenti: «della benzina e del combustibile diesel» e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Con lo stesso decreto sono altresì stabilite le procedure per la raccolta dei dati di cui all'articolo 7, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 3 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2005.».

b) al comma 4 le parole: «ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11» e le parole: «al fine di dare attuazione a successive direttive comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di dare attuazione a successive norme comunitarie non autonomamente applicabili».

10. Gli allegati I, II e V del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono sostituiti dai corrispondenti allegati contenuti nell'allegato A al presente decreto.

11. L'allegato III del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, é abrogato.

12. Al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, è aggiunto l'allegato V-*bis* contenuto nell'allegato A al presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 3, commi 4 e 6, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblica una versione indicativa degli elenchi previsti da tali articoli sul proprio sito internet e i gestori dei depositi commerciali e degli impianti di distribuzione tenuti provvedono a renderli accessibili al pubblico entro dieci giorni dalla pubblicazione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le società di produzione di veicoli stradali trasmettono in via informatica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con riferimento ai veicoli che hanno messo in commercio sul territorio nazionale prima di tale data, gli elenchi previsti dall'articolo 3, commi 4 e 6, e dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2005. Detto Ministero provvede a pubblicare tali elenchi sul proprio sito internet e i gestori dei depositi commerciali e degli impianti di distribuzione tenuti provvedono a renderli accessibili al pubblico entro trenta giorni dalla pubblicazione. In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 66 del 2005.

2. All'articolo 292, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:

a) le lettere *d)*, *e)* ed *f)* sono sostituite dalle seguenti:

«*d)* combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una nave in mare o destinato ad essere utilizzato su una nave in mare, inclusi i combustibili definiti nella norma ISO 8217;

e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosità o densità rientra nei limiti di viscosità o di densità stabiliti per le qualità 'DMB' e 'DMC' dalla tabella I della norma ISO 8217;

f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosità o densità rientra nei limiti di viscosità o di densità stabiliti per le qualità 'DMX' e 'DMA' dalla tabella I della norma ISO 8217;»

b) la lettera *p)* é abrogata.

3. All'articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:

a) il comma 7 é abrogato;

b) al comma 9 la lettera *a)* é abrogata.

4. All'articolo 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «o alla navigazione interna» sono soppresse.

5. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I combustibili diesel con contenuto di biodiesel superiore a quanto previsto dalla normativa vigente possono essere avviati al consumo presso utenti extra-rete e impiegati esclusivamente in veicoli omologati per il relativo utilizzo.»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:

a) le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti previsto all'articolo 7-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto, ivi comprese le informazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-*quater*, nonché le procedure di adesione allo stesso Sistema;

b) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di cui al comma 5, dell'articolo 7-*quater* del decreto legislativo n. 66 del 2005, introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto;

c) le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui al comma 4 del citato articolo 7-*quater*.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. All'attività di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 7-*bis*, come introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con oneri a carico dei fornitori, ai sensi dell'articolo 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, in base al costo effettivo del servizio, le tariffe e le relative modalità di versamento, per l'istruttoria finalizzata alla designazione dei fornitori o dei gruppi di fornitori, di cui ai citati commi 9 e 10. Le tariffe sono aggiornate, con le stesse modalità, almeno ogni due anni, sulla base del costo effettivo del servizio.

2. All'attività di controllo di cui all'articolo 7-*quater*, comma 6, come introdotto dal comma 6 dell'articolo 1, si provvede, con oneri a carico degli operatori economici, ai sensi dell'articolo 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, in base al costo effettivo del servizio, le tariffe e le relative modalità di versamento, per la copertura delle spese relative ai controlli di cui all'articolo 7-*quater*, comma 6. Le tariffe sono aggiornate, con le stesse modalità, almeno ogni due anni, sulla base del costo effettivo del servizio.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono, ad eccezione dei commi 9 e 10 dell'articolo 7-*bis* e 6 dell'articolo 7-*quater*, come introdotti dal comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto, agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FAZIO, *Ministro della salute*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

ROMANO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Allegato A
(previsto dall'articolo 1, comma 10)

Nuovi allegati I, II , V e V-bis a l decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

Allegato I

Specifiche ecologiche della benzina commercializzata e destinata ai veicoli con motore ad accensione comandata

Caratteristica	Unità	Limiti [1]	
		Minimo	Massimo
Numero di ottano ricerca		95	-
Numero di ottano motore		85	-
Tensione di vapore, periodo estivo [2]	kPa	-	60,0
Distillazione:			
- evaporato a 100 °C	% (v/v)	46,0	-
- evaporato a 150 °C	% (v/v)	75,0	-
Analisi degli idrocarburi:			
- olefinici	% (v/v)	-	18,0
- aromatici	% (v/v)	-	35,0
- benzene	% (v/v)	-	1,0
Tenore di ossigeno	% (m/m)	-	3,7
Ossigenati:			
- Alcole metilico	% (v/v)	-	3,0
- Alcole etilico, se necessario con aggiunta degli agenti stabilizzanti	% (v/v)	-	10,0
- Alcole isopropilico	% (v/v)	-	12,0
- Alcole butilico terziario	% (v/v)	-	15,0
- Alcole isobutilico	% (v/v)	-	15,0
- Eteri contenenti 5 o più atomi di carbonio per molecola	% (v/v)	-	22,0
- Altri ossigenati [3]	% (v/v)	-	15,0
Tenore di zolfo	mg/kg	-	10,0
Tenore di piombo	g/l	-	0,005

Tenore di metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese (MMT), espresso come manganese	mg/l	-	6 [4] 2 [5]

[1] I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259:2006 «Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova»; per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259:2006.
[2] Il periodo estivo inizia il 1° maggio e termina il 30 settembre.
[3] Altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione finale non superiore a quello stabilito nella norma EN 228:2008.
[4] A decorrere dal 1° gennaio 2011.
[5] A decorrere dal 1° gennaio 2014.

Allegato II

Specifiche ecologiche del combustibile diesel commercializzato e destinato ai veicoli con motore ad accensione per compressione

Caratteristica	Unità	Limiti [1]	
		Minimo	Massimo
Numero di cetano		51,0	-
Densità a 15 °C	kg/m^3	-	845,0
Distillazione:			
- punto del 95% (v/v) recuperato a	°C	-	360,0
Idrocarburi aromatici policiclici	% (m/m)	-	8,0
Tenore di zolfo	mg/kg	-	10
Tenore di FAME – EN 14078 [2]	% (v/v)	-	7,0
Tenore di metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese (MMT), espresso come manganese	mg/l	-	6 [3] 2 [4]

[1] I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259:2006 «Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova»; per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259:2006.
[2] Il FAME è conforme alla norma EN 14214.
[3] A decorrere dal 1° gennaio 2011.
[4] A decorrere dal 1° gennaio 2014.

Allegato V

Metodi di prova e modalità operative per l'accertamento sulla conformità dei combustibili

1. Campionamento

1.1 Prelievo

1.1.1 Depositi fiscali e depositi commerciali
I campioni di combustibile devono essere prelevati secondo quanto stabilito dalla norma ISO 3170 per il campionamento manuale da serbatoio e secondo quanto stabilito dalla norma ISO 3171 per il campionamento automatico in linea. Per il prelievo si utilizzano contenitori metallici.

1.1.2 Impianti di distribuzione
I campioni di combustibile devono essere prelevati secondo quanto stabilito dalla norma EN 14275 per il campionamento alla pompa presso gli impianti di distribuzione. Per il prelievo è sufficiente l'utilizzo di contenitori metallici anche privi delle caratteristiche di composizione previsti da tale norma EN.

1.1.3 Competenza
Il prelievo dei campioni è effettuato dall'autorità compente all'accertamento dell'infrazione.

1.2 Quantità

La quantità di benzina o combustibile diesel da campionare è pari a dieci litri da immettere in cinque contenitori da 2,5 litri, riempiti per circa l'80% della loro capienza.

I contenitori devono assicurare una tenuta perfetta, essere dotati di tappo con guarnizione e controtappo di plastica ed essere rigorosamente sigillati. Inoltre devono essere dotati di targhetta sulla quale sono riportati almeno i seguenti dati:

A) il luogo del prelievo;
B) il gestore dell'impianto presso cui è stato effettuato il prelievo del campione;
C) la data del prelievo;
D) la tipologia di prodotto;
E) il serbatoio dal quale è stato effettuato il prelievo, in caso di depositi fiscali e di depositi commerciali, e la pompa di distribuzione, in caso di impianti di distribuzione;
F) il soggetto che, eventualmente, rappresenti il gestore nel corso delle attività di prelievo;
G) il soggetto incaricato del prelievo.

I cinque contenitori devono essere destinati:

a) uno al gestore dell'impianto sottoposto ad accertamento o al soggetto di cui al paragrafo 1.2, lettera F), per finalità difensive;
b) uno al laboratorio che effettua le misure ai fini dell'accertamento dell'infrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 689/81, di seguito denominato laboratorio controllore, individuato ai sensi del paragrafo 1.7;
c) tre al soggetto che ha effettuato il prelievo, al fine di essere conservati per l'eventualità della revisione prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 689/81 e per l'eventualità del

contenzioso giudiziario previsto dall'articolo 23 di tale legge; su richiesta di tale soggetto, i contenitori possono essere conservati presso il laboratorio controllore, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 1.5.

1.3 Verbale

All'atto del prelievo viene redatto, in tre originali, un verbale che deve riportare i dati necessari per l'identificazione univoca del campione. Un originale rimane all'autorità competente all'accertamento dell'infrazione. Un originale viene consegnato al gestore o al soggetto di cui al paragrafo 1.2, lettera F**)**. L'altro originale viene allegato all'esemplare del campione da inviare al laboratorio controllore.

1.4 Movimentazione dei campioni

Durante il prelievo e la movimentazione dei campioni devono essere osservate misure atte a garantirne l'integrità e la sicurezza, con particolare riferimento alle misure concernenti il deposito e il trasporto dei liquidi infiammabili.

1.5 Distribuzione dei campioni

Ai fini della distribuzione dei campioni si applicano le seguenti disposizioni :

- Il contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera b), è inviato al laboratorio controllore insieme al verbale di campionamento.

- Nel caso in cui sia richiesta la revisione delle analisi ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 689/81 un contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera c), è inviato al laboratorio competente per tale revisione individuato ai sensi del paragrafo 1.7.

- In tutti i casi, i contenitori dei campioni di benzina prelevati durante il periodo estivo, qualora conservati in luogo idoneo diverso da un frigorifero antideflagrante a temperatura compresa tra 4°C e 10°C, sono inviati al laboratorio controllore entro cinque giorni dal prelievo.

1.6 Conservazione dei campioni

Tutti i contenitori di cui al paragrafo 1.2, lettere b) e c), devono essere conservati in un luogo idoneo, per un periodo non inferiore a novanta giorni e, comunque, fino alla conclusione delle attività di accertamento di cui al presente allegato e, per un contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera c), in caso di accertamento dell'infrazione, fino alla scadenza dei termini previsti per proporre opposizione all'eventuale ordinanza - ingiunzione dell'autorità competente all'irrogazione della sanzione e fino alla conclusione del contenzioso giudiziario seguente a tale opposizione. Per luogo idoneo si intende, in caso di benzina, un luogo almeno ventilato in cui i contenitori non sono esposti alla luce diretta del sole.

1.7 Identificazione dei laboratori

Il laboratorio controllore, su delega dell'autorità competente all'accertamento dell'infrazione, è un laboratorio chimico delle dogane o un Ufficio delle Dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane.

Il laboratorio che effettua la revisione delle analisi ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 689/81 é un laboratorio chimico delle dogane o un Ufficio delle Dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane, diverso da quello che ha effettuato le misure come laboratorio controllore.

Per l'effettuazione delle misure i laboratori chimici delle dogane o gli Uffici delle Dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane possono avvalersi della Stazione Sperimentale per i Combustibili.

2. Effettuazione della verifica di conformità
Il presente paragrafo stabilisce le procedure per l'effettuazione della verifica di conformità. Tale procedura si applica sia in sede di analisi ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 689/81, sia in sede di revisione delle analisi ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 689/81.

La trattazione dei risultati dei metodi di prova elencati nel paragrafo 3 viene effettuata secondo la procedura, tratta dalla norma UNI EN ISO 4259.

2.1 Verifica di conformità

Il laboratorio controllore esegue le misure immediatamente dopo la ricezione dei contenitori del campione di cui al paragrafo 1.2, lettera b). Tale laboratorio esegue una sola misura per ciascuna caratteristica disciplinata dal presente decreto, utilizzando i metodi di prova di cui al paragrafo 3.

2.1.1 Caratteristiche per le quali è definito un limite massimo negli allegati I e II.

Se il risultato ottenuto «X» è tale che:

$$X > A_1 + 0{,}59 \cdot R$$

dove A_1 è il limite massimo, ed R è la riproducibilità del metodo di prova calcolata al livello A_1, il cui valore è riportato nel paragrafo 3, il prodotto si considera non conforme. In caso contrario il prodotto è da considerare conforme.

2.1.2 Caratteristiche per le quali è definito un limite minimo negli allegati I e II.

Se il risultato ottenuto «X» è tale che:

$$X < A_2 - 0{,}59 \cdot R$$

dove A_2 è il limite minimo, ed R è la riproducibilità del metodo di prova calcolata al livello A_2, il cui valore è riportato nel paragrafo 3, il prodotto si considera non conforme. In caso contrario il prodotto è da considerare conforme.

3. Precisione dei metodi di prova

3.1 Metodi di prova, contenuti nella norma EN 228:2008, metodi di prova per il tenore di metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese (MMT) come manganese e dati di precisione per la determinazione delle caratteristiche della benzina conforme alle specifiche di cui all'allegato I o all'articolo 3, comma 2.

Caratteristica	Metodo di prova	Unità	A_2	A_1	R
Numero di ottano ricerca	EN ISO 5164		95		0,7
Numero di ottano motore	EN ISO 5163		85		0,9
Tensione di vapore, periodo estivo (1)	EN 13016-1	kPa		60,0	2,2
Distillazione, evaporato a 100 °C (2)	EN ISO 3405	% (v/v)	46,0		
Distillazione, evaporato a 150 °C(2)	EN ISO 3405	% (v/v)	75,0		
Olefine	EN 14517	% (v/v)		18,0	2,6
Aromatici	EN 14517	% (v/v)		35,0	3,7
Benzene	EN 14517	% (v/v)		1,0	0,04
Tenore di ossigeno	EN 1601	% (m/m)		2,7 (3)	0,3
				3,7	0,3
Alcole metilico	EN 1601	% (v/v)		3,0	0,3
Alcole etilico	EN 1601	% (v/v)		5,0 (3)	0,4
				10,0	0,8
Alcole isopropilico	EN 1601	% (v/v)		12,0	0,9
Alcole butilico terziario	EN 1601	% (v/v)		15,0	1,0
Alcole isobutilico	EN 1601	% (v/v)		15,0	1,0
Eteri con 5 o più atomi di carbonio	EN 1601	% (v/v)		22,0	1,0
Altri ossigenati	EN 1601	% (v/v)		15,0	1,0
Tenore di zolfo	EN ISO 20884	mg/kg		10,0	3,1
	EN ISO 20846				2,7
Tenore di piombo	EN 237	mg/l		5	0,6
Tenore di MMT, espresso come manganese	prEN 16135	mg/l		6	1,5
	prEN 16136				1,8
Tenore di MMT, espresso come manganese (4)	prEN 16135	mg/l		2	1,0
	prEN 16136				1,1

(1) Espressa come DVPE (Tensione equivalente di vapore a secco).
(2) Precisione da calcolare in base alla curva di distillazione dei campioni.
(3)Nel caso della benzina di cui all'articolo 3, comma 2.
(4) A decorrere dal 1° gennaio 2014.

3.2 Metodi di prova, contenuti nella norma EN 590:2009, metodi di prova per il tenore di metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese (MMT) come manganese e dati di precisione per la determinazione delle caratteristiche del combustibile diesel conforme alle specifiche di cui all'allegato II.

Caratteristica	Metodo di prova	Unità	A_2	A_1	R
Numero di cetano	EN ISO 5165		51,0		4,2
Densità a 15 °C	EN ISO 3675	kg/m^3		845,0	1,2
Distillazione: 95 % recuperato(1)	EN ISO 3405	°C		360,0	
Idrocarburi aromatici policiclici	EN 12916	% (m/m)		8,0	1,9
Tenore di zolfo	EN ISO 20884	mg/kg		10	3,1
	EN ISO 20846				2,2
Tenore di FAME	EN 14078	% (V/V)		7,0	0,5
Tenore di MMT come manganese	(2)	mg/l		6	
				2 (3)	

(1) Precisione da calcolare in base alla curva di distillazione dei campioni.
(2) Si applica, a seguito della relativa pubblicazione, il pertinente metodo CEN
(3) A decorrere dal 1° gennaio 2014

ALLEGATO V-bis

Norme per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti

A. **Valori tipici e standard dei biocarburanti se prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della destinazione dei terreni**

Filiera di produzione del biocarburante	**Risparmio** tipico delle emissioni di gas a effetto serra	**Risparmio** standard delle emissioni di gas a effetto serra
etanolo da barbabietola da zucchero	61%	52%
etanolo da cereali (combustibile di processo non specificato)	32%	16%
etanolo da cereali (lignite come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	32%	16%
etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in caldaie convenzionali)	45%	34%
etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	53%	47%
etanolo da cereali (paglia come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	69%	69%
etanolo da granturco, prodotto nella Comunità (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	56%	49%
etanolo da canna da zucchero	71%	71%
la frazione dell' etere etilterbutilico (ETBE) prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
la frazione dell'etere terziario-amil-etilico (TAEE) prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
biodiesel da semi di colza	45%	38%
biodiesel da semi di girasole	58%	51%
biodiesel da soia	40%	31%
biodiesel da olio di palma (processo non specificato)	36%	19%
biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	62%	56%
biodiesel da rifiuti vegetali (*) o animali	88%	83%

olio vegetale idrotrattato da semi di colza	51%	47%
olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	65%	62%
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo non specificato)	40%	26%
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	68%	65%
olio vegetale puro da semi di colza	58%	57%
biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	80%	73%
biogas da letame umido come metano compresso	84%	81%
biogas da letame asciutto come metano compresso	86%	82%

(*) Escluso l'olio animale prodotto a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 3 in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. **Sono inclusi i residui ed i sottoprodotti**

B. **Stima dei valori tipici e standard dei futuri biocarburanti non presenti sul mercato o presenti solo in quantità trascurabili al gennaio 2008, se prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della destinazione dei terreni**

Filiera di produzione del biocarburante	Risparmio tipico delle emissioni di gas a effetto serra	Risparmio standard delle emissioni di gas a effetto serra
etanolo da paglia di cereali	87%	85%
etanolo da residui legnosi	80%	74%
etanolo da legno coltivato	76%	70%
diesel Fischer-Tropsch da residui legnosi	95%	95%
diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato	93%	93%
dimetiletere (DME) da residui legnosi	95%	95%
DME da legno coltivato	92%	92%
metanolo da residui legnosi	94%	94%
metanolo da legno coltivato	91%	91%
la frazione dell'etere metilterbutilico (MTBE) prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione del metanolo	

C. Metodologia

1. Le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione e dall'uso di biocarburanti vengono calcolate secondo la seguente formula:

   $$E = e_{ec} + e_l + e_p + e_{td} + e_u - e_{sca} - e_{ccs} - e_{ccr} - e_{ee}$$

   dove

   E = il totale delle emissioni derivanti dall'uso del combustibile;

   e_{ec} = le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime;

   e_l = le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni;

   e_p = le emissioni derivanti dalla lavorazione;

   e_{td} = le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione;

   e_u = le emissioni derivanti dal combustibile al momento dell'uso;

   e_{sca} = le riduzioni delle emissioni grazie all'accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore gestione agricola;

   e_{ccs} = le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e al sequestro del carbonio;

   e_{ccr} = le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio geologico del carbonio;

   e_{ee} = le riduzioni di emissioni grazie all'elettricità eccedentaria prodotta dalla cogenerazione.

   Non si tiene conto delle emissioni dovute alla produzione di macchinari e apparecchiature.

2. Le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso dei carburanti, E, sono espresse in grammi equivalenti di CO_2 per MJ di combustibile, gCO_{2eq}/MJ.

3. In deroga al punto 2, i valori espressi in gCO_{2eq}/MJ possono essere aggiustati per tenere conto delle differenze tra i carburanti in termini di lavoro utile fornito, espresso in km/MJ. Tali aggiustamenti sono possibili soltanto quando è fornita la prova delle differenze in termini di lavoro utile fornito.

4. **Il risparmio** di emissioni di gas ad effetto serra grazie all'uso di biocarburanti è calcolato secondo la seguente formula:

   RISPARMIO $= (E_F – E_B)/E_F$

   dove

   E_B = totale delle emissioni derivanti dal biocarburante; e

   E_F = totale delle emissioni derivanti dal combustibile fossile di riferimento.

5. I gas a effetto serra presi in considerazione ai fini del punto 1 sono: CO_2, N_2O e CH_4. Ai fini del calcolo dell'equivalenza in CO_2, ai predetti gas sono associati i seguenti valori:

   CO_2: 1

   N_2O: 296

   CH_4: 23

6. Le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime, e_{ec}, comprendono le emissioni derivanti dal processo stesso di estrazione o di coltivazione, dalla raccolta delle materie prime, dai rifiuti e dalle perdite e dalla produzione di sostanze chimiche o di prodotti utilizzati per l'estrazione e la coltivazione. Non si tiene conto della cattura di CO_2 nella coltivazione delle materie prime. Occorre sottrarre le riduzioni certificate delle emissioni di gas a effetto serra dalla combustione in torcia nei siti di produzione petrolifera dovunque nel mondo. Le stime delle emissioni derivanti dalla coltivazione possono essere derivate sulla base di medie calcolate per zone geografiche più ridotte di quelle utilizzate per il calcolo dei valori standard, in alternativa all'uso dei valori reali.

7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute ai cambiamenti della destinazione dei terreni, e_l, sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su venti anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:

   $e_l = (CS_R – CS_A) \times 3{,}664 \times 1/20 \times 1/P - e_B$ [1]

   dove

---

[1] Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO_2 (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) è uguale a 3,664.

e_l = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa equivalente di CO_2 per unità di energia prodotta dal biocarburante);

CS_R = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o venti anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;

CS_A = lo stock di carbonio per unità di superficie associato con la destinazione reale del terreno (espresso in massa di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CS_A è il valore stimato per unità di superficie dopo vent'anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore;

P = la produttività delle colture (misurata come quantità di energia prodotta da un biocarburanti per unità di superficie all'anno), e

eB = premio di 29 gCO2eq/MJ di biocarburanti la cui biomassa è ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8.

8. Il premio di 29 gCO2eq/MJ è attribuito in presenza di elementi che dimostrino che il terreno in questione:

   a) non era utilizzato per attività agricole o di altro tipo nel gennaio 2008; e

   b) rientra in una selle seguenti categorie:

      i) terreno pesantemente degradato, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli;

      ii) terreno fortemente contaminato.

   Il premio di 29 gCO2eq/MJ si applica per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di conversione del terreno ad uso agricolo purché, per i terreni di cui al punto i), siano assicurate la crescita regolare dello stock di carbonio e la rilevante riduzione dell'erosione e, per i terreni di cui al punto ii), la contaminazione sia ridotta.

9. Le categorie di cui al punto 8, lettera b), sono definite come segue:

a) "terreni pesantemente degradati": terreni che sono da tempo fortemente salini o il cui tenore di materie organiche è particolarmente basso e la cui erosione è particolarmente forte;

b) "terreni fortemente contaminati": terreni il cui livello di contaminazione è tale da renderli inadatti alla produzione di alimenti o mangimi.

Sono inclusi i terreni oggetto di una decisione della Commissione a norma dell'articolo 7 quater, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 98/70/CE, come introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE .

10. La guida adottata a norma del punto 10, parte C, dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE funge da base per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini della presente direttiva.

11. Le emissioni derivanti dalla lavorazione, ep, includono le emissioni dalla lavorazione stessa, dai rifiuti e dalle perdite, nonché dalla produzione di sostanze chimiche e prodotti utilizzati per la lavorazione.

Nel calcolo del consumo di elettricità prodotta all'esterno dell'unità di produzione del combustibili, l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra della produzione e della distribuzione dell'elettricità viene ipotizzata uguale all'intensità media delle emissioni dovute alla produzione e alla distribuzione di elettricità in una regione data. In deroga a questa regola, per l'elettricità prodotta in un dato impianto di produzione elettrica non collegato alla rete elettrica i produttori possono utilizzare un valore medio.

12. Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione, e_{td}, comprendono le emissioni generate dal trasporto e dallo stoccaggio delle materie prime e dei materiali semilavorati, e dallo stoccaggio e dalla distribuzione dei prodotti finiti. Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione considerate al punto 6 non sono disciplinate dal presente punto.

13. Le emissioni derivanti dal combustibili al momento dell'uso, e_u, sono considerate pari a zero per i biocarburanti.

14. Le riduzioni di emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio geologico del carbonio, e_{ccs}, che non sono già state computate in e_p sono limitate alle emissioni evitate grazie alla cattura e al sequestro di CO_2 direttamente legati all'estrazione, al trasporto, alla lavorazione e alla distribuzione del combustibile.

15. Le riduzioni di emissioni grazie alla cattura e alla sostituzione del carbonio, e_{ccr}, sono limitate alle emissioni evitate grazie alla cattura di CO_2 il cui carbonio proviene dalla

biomassa e che viene usata in sostituzione della CO_2 derivata da carburanti fossili utilizzata in prodotti e servizi commerciali.

16. Le riduzioni di emissioni grazie all'elettricità eccedentaria prodotta dalla cogenerazione, e_{ee}, sono prese in considerazione per la parte di elettricità eccedentaria generata da sistemi di produzione di combustibile che utilizzano la cogenerazione, eccetto nei casi in cui il combustibile utilizzato per la cogenerazione sia un prodotto secondario diverso dai residui di colture agricole. Per il computo di tale elettricità eccedentaria, si suppone che l'impianto di cogenerazione abbia le dimensioni minime per fornire il calore richiesto per la produzione del combustibile. Si suppone che le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra associate a detta elettricità eccedentaria siano uguali al quantitativo di gas a effetto serra che verrebbe emesso se un quantitativo uguale di elettricità fosse prodotto in una centrale alimentata con lo stesso combustibile dell'impianto di cogenerazione.

17. Quando nel processo di produzione di un combustibile vengono prodotti, in combinazione, il combustibile per il quale vengono calcolate le emissioni ed uno o più altri prodotti ("prodotti secondari"), le emissioni di gas a effetto serra sono divise tra il combustibile o il prodotto intermedio e i prodotti secondari proporzionalmente al loro contenuto energetico (determinato dal potere calorifico inferiore nel caso di prodotti secondari diversi dall'elettricità).

18. Ai fini del calcolo di cui al punto 17, le emissioni da dividere sono: e_{ec} + e_l + le frazioni di e_p, e_{td} ed e_{ee} che intervengono fino alla fase, e nella fase stessa, del processo di produzione nella quale il prodotto secondario è fabbricato. Se sono state attribuite emissioni a prodotti secondari in precedenti fasi del processo nel ciclo di vita, in sostituzione del totale delle emissioni si utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita nell'ultima fase del processo prima del prodotto combustibile intermedio.

    Ai fini del calcolo vengono presi in considerazione tutti i prodotti secondari, compresa l'elettricità non considerata ai fini del punto 16, ad eccezione dei residui delle colture agricole, quali paglia, bagassa, crusca, tutoli e gusci. I prodotti secondari il cui contenuto energetico è negativo sono considerati come se avessero un contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo.

    I rifiuti, i residui di colture agricole, quali paglia, bagassa, crusca, tutoli e gusci, e i residui della lavorazione, compresa la glicerina grezza (glicerina non raffinata), sono considerati come se avessero emissioni di gas a effetto serra pari a zero nel corso del ciclo di vita fino alla raccolta.

Nel caso di combustibili prodotti in raffinerie, l'unità di analisi ai fini del calcolo di cui al punto 17 è la raffineria.

19. Ai fini del calcolo di cui al punto 4, il valore del combustibili fossile di riferimento, E_F, è pari all'ultimo valore disponibile per le emissioni medie reali della parte fossile della benzina e del gasolio consumati nella Comunità e indicate nella relazione pubblicata ai sensi della presente direttiva. Se tali dati non sono disponibili, il valore utilizzato è 83,8 gCO_{2eq}/MJ.

D. Valori standard disaggregati per i biocarburanti

Valori standard disaggregati per la coltivazione: 'e_{ec}' come definito nella parte C del presente allegato

Filiera di produzione del biocarburante	**Risparmio** tipico delle emissioni di gas a effetto serra	**Risparmio** standard delle emissioni di gas a effetto serra
etanolo da barbabietola da zucchero	12	12
etanolo da cereali	23	23
etanolo da granturco, prodotto nella Comunità	20	20
etanolo da canna da zucchero	14	14
la frazione dell'ETBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
biodiesel da semi di colza	29	29
biodiesel da semi di girasole	18	18
biodiesel da soia	19	19
biodiesel da olio di palma	14	14
biodiesel da rifiuti vegetali o animali*	0	0
olio vegetale idrotrattato da semi di colza	30	30
olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	18	18
olio vegetale idrotrattato da olio di palma	15	15
olio vegetale puro da semi di colza	30	30
biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	0	0
biogas da letame umido come metano compresso	0	0
biogas da letame asciutto come metano compresso	0	0

* Escluso l'olio animale prodotto a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 3 in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002. Escluso l'olio animale prodotto a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 3 in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002. **Sono inclusi i residui ed i sottoprodotti**

Valori standard disaggregati per la lavorazione (inclusa l'elettricità eccedentaria): 'ep - eee' come definito nella parte C del presente allegato

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)
etanolo da barbabietola da zucchero	19	26
etanolo da cereali (combustibile di processo non specificato)	32	45
etanolo da cereali (lignite come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	32	45
etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in caldaie convenzionali)	21	30
etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	14	19
etanolo da cereali (paglia come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	1	1
etanolo da granturco, prodotto nella Comunità (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	15	21
etanolo da canna da zucchero	1	1
la frazione dell'ETBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
biodiesel da semi di colza	16	22
biodiesel da semi di girasole	16	22
biodiesel da soia	18	26
biodiesel da olio di palma (processo non specificato)	35	49
biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	13	18
biodiesel da rifiuti vegetali o animali	9	13
olio vegetale idrotrattato da semi di colza	10	13

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	10	13
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo non specificato)	30	42
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	7	9
olio vegetale puro da semi di colza	4	5
biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	14	20
biogas da letame umido come metano compresso	8	11
biogas da letame asciutto come metano compresso	8	11

Valori standard disaggregati per il trasporto e la distribuzione: 'e_{td}' come definito nella parte C del presente allegato

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)
etanolo da barbabietola da zucchero	2	2
etanolo da cereali	2	2
etanolo da granturco, prodotto nella Comunità	2	2
etanolo da canna da zucchero	9	9
la frazione dell'ETBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
biodiesel da semi di colza	1	1
biodiesel da semi di girasole	1	1
biodiesel da soia	13	13
biodiesel da olio di palma	5	5
biodiesel da rifiuti vegetali o animali	1	1

olio vegetale idrotrattato da semi di colza	1	1
olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	1	1
olio vegetale idrotrattato da olio di palma	5	5
olio vegetale puro da semi di colza	1	1
biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	3	3
biogas da letame umido come metano compresso	5	5
biogas da letame asciutto come metano compresso	4	4

Totale per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO2eq/MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO2eq/MJ)
etanolo da barbabietola da zucchero	33	40
etanolo da cereali (combustibile di processo non specificato)	57	70
etanolo da cereali (lignite come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	57	70
etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in caldaie convenzionali)	46	55
etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	39	44
etanolo da cereali (paglia come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	26	26
etanolo da granturco, prodotto nella Comunità (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	37	43
etanolo da canna da zucchero	24	24
la frazione dell'ETBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	

la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
biodiesel da semi di colza	46	52
biodiesel da semi di girasole	35	41
biodiesel da soia	50	58
biodiesel da olio di palma (processo non specificato)	54	68
biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	32	37
biodiesel da rifiuti vegetali o animali	10	14
olio vegetale idrotrattato da semi di colza	41	44
olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	29	32
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo non specificato)	50	62
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	27	29
olio vegetale puro da semi di colza	35	36
biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	17	23
biogas da letame umido come metano compresso	13	16
biogas da letame asciutto come metano compresso	12	15

E. **Stima dei valori standard disaggregati per i futuri biocarburanti non presenti sul mercato o presenti solo in quantità trascurabili al gennaio 2008**

Valori disaggregati per la coltivazione: 'e_{ec}' come definito nella parte C del presente allegato

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)
etanolo da paglia di cereali	3	3
etanolo da residui legnosi	1	1
etanolo da legno coltivato	6	6
diesel Fischer-Tropsch da residui legnosi	1	1
diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato	4	4
DME da residui legnosi	1	1
DME da legno coltivato	5	5

metanolo da residui legnosi	1	1
metanolo da legno coltivato	5	5
la frazione dell'MTBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione del metanolo	

Valori disaggregati per la lavorazione (inclusa l'elettricità eccedentaria): 'e_p - e_{ee}' come definito nella parte C del presente allegato

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)
etanolo da paglia di cereali	5	7
etanolo da legno	12	17
diesel Fischer-Tropsch da legno	0	0
DME da legno	0	0
metanolo da legno	0	0
la frazione dell'MTBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione del metanolo	

Valori disaggregati per il trasporto e la distribuzione: 'e_{td}' come definito nella parte C del presente allegato

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)
etanolo da paglia di cereali	2	2
etanolo da residui legnosi	4	4
etanolo da legno coltivato	2	2
diesel Fischer-Tropsch da residui legnosi	3	3
diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato	2	2
DME da residui legnosi	4	4
DME da legno coltivato	2	2
metanolo da residui legnosi	4	4
metanolo da legno coltivato	2	2
la frazione dell'MTBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione del metanolo	

Totale per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)
etanolo da paglia di cereali	11	13
etanolo da residui legnosi	17	22
etanolo da legno coltivato	20	25
diesel Fischer-Tropsch da residui legnosi	4	4
diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato	6	6
DME da residui legnosi	5	5
DME da legno coltivato	7	7
metanolo da residui legnosi	5	5
metanolo da legno coltivato	7	7
la frazione dell'MTBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione del metanolo	
Olio vegetale idrotrattato da semi di colza	1	1
olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	1	1
olio vegetale idrotrattato da olio di palma	5	5
olio vegetale puro da semi di colza	1	1
biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	3	3
biogas da letame umido come metano compresso	5	5
biogas da letame asciutto come metano compresso	4	4

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione stabilisce che La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— Si riporta l'allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O.:

«Allegato B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);

2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;

2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;

2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);

2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;

2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (Versione codificata);

2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione);

2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità *II)* (rifusione);

2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata);

2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti;

2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE.

— La direttiva 2009/30/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140.

— Il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 (attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, S.O.

— Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, (Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2005, n. 160.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

— Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205 (Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2007, n. 261, S.O.

— Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 (Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2006, n. 140, S.O.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 292, 295 e 296 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:

«Art. 292 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente titolo si applicano, ove non altrimenti disposto, le definizioni di cui al titolo I ed al titolo II della parte quinta.

2. In aggiunta alle definizioni del comma 1, si applicano le seguenti definizioni:

a) olio combustibile pesante:

1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che rientra nei codici da NC 2710 1951 a NC 2710 1969, escluso il combustibile per uso marittimo;

2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il gasolio di cui alle lettere *b)* e *f)*, che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86 o per il quale la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata con tale metodo;

b) gasolio:

1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1945 o 2710 1949;

2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite, distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86;

c) metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla «American Society for Testing and Materials» nell'edizione 1976 delle definizioni e delle specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;

d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una nave in mare o destinato ad essere utilizzato su una nave in mare, inclusi i combustibili definiti nella norma ISO 8217;

e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosità o densità rientra nei limiti di viscosità o di densità stabiliti per le qualità 'DMB' e 'DMC' dalla tabella I della norma ISO 8217;

f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosità o densità rientrą nei limiti di viscosità o di densità stabiliti per le qualità 'DMX' e 'DMA dalla tabella I della norma ISO 8217;

g) immissione sul mercato: qualsiasi operazione di messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, di combustibili per uso marittimo destinati alla combustione su una nave, eccettuati quelli destinati all'esportazione e trasportati, a tale fine, all'interno delle cisterne di una nave;

h) acque territoriali: zone di mare previste dall'art. 2 del codice della navigazione;

i) zona economica esclusiva: zona di cui all'art. 55 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689;

l) zona di protezione ecologica: zona individuata ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61;

m) aree di controllo delle emissioni di SOX: zone a cui tale qualificazione è stata assegnata dall'International Maritime Organization (I.M.O.) previa apposita procedura di designazione, ai sensi dell'allegato VI della Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, denominata Convenzione MARPOL;

n) nave passeggeri: nave che trasporta più di dodici passeggeri, ad eccezione del comandante, dei membri dell'equipaggio e di tutti i soggetti adibiti ad attività relative alla gestione della nave, nonché dei bambini di età inferiore ad un anno;

o) servizio di linea: i viaggi seriali per collegare due o più porti o i viaggi seriali che iniziano e terminano presso lo stesso porto senza scali intermedi, purché effettuati sulla base di un orario reso noto al pubblico; l'orario può essere desunto anche dalla regolarità o dalla frequenza del servizio;

p) (abrogata);

q) nave all'ormeggio: nave assicurata ad un ormeggio o ancorata presso un porto italiano;

r) stazionamento: l'utilizzo dei motori su una nave all'ormeggio, ad eccezione dei periodi di carico e scarico;

s) nave da guerra: nave che appartiene alle forze armate di uno Stato e porta i segni distintivi delle navi militari di tale Stato, il cui equipaggio sia soggetto alle leggi relative ai militari ed il cui comandante sia un ufficiale di marina debitamente incaricato e sia inscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in un documento equivalente;

t) tecnologia di riduzione delle emissioni: sistema di depurazione dell'effluente gassoso o qualsiasi altro metodo tecnologico, verificabile ed applicabile.»

«Art. 295 *(Combustibili per uso marittimo)*. — 1. È vietato, nelle acque territoriali e nelle zone di protezione ecologica, l'utilizzo di gasoli marini con un tenore di zolfo superiore allo 0,20% in massa e, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, superiore allo 0,10% in massa.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 è vietata l'immissione sul mercato di gasoli marini con tenore di zolfo superiore allo 0,1% in massa.

3. È vietata l'immissione sul mercato di oli diesel marini con tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, ricadenti all'interno di aree di controllo delle emissioni di SOX, ovunque ubicate, è vietato, a bordo di una nave battente bandiera italiana, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa. La violazione del divieto è fatta valere anche nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana che hanno attraversato una di tali aree inclusa nel territorio italiano o con esso confinante e che si trovano in un porto italiano.

5. Il divieto di cui al comma 4 si applica all'area del Mar Baltico e, a decorrere dall'11 agosto 2007, all'area del Mare del Nord, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della relativa designazione, alle ulteriori aree designate.

6. Per le navi passeggeri battenti bandiera italiana, le quali effettuano un servizio di linea proveniente da o diretto ad un porto di un Paese dell'Unione europea, è vietato, nelle acque territoriali, nelle zone

economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa. La violazione del divieto è fatta valere anche nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana e che si trovano in un porto italiano.

7. (*abrogato*).

8. A decorrere dal 1° gennaio 2010 è vietato l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,1% in massa su navi all'ormeggio. Il divieto si applica anche ai periodi di carico, scarico e stazionamento. La sostituzione dei combustibili utilizzati con combustibili conformi a tale limite deve essere completata il prima possibile dopo l'ormeggio. La sostituzione dei combustibili conformi a tale limite con altri combustibili deve avvenire il più tardi possibile prima della partenza. I tempi delle operazioni di sostituzione del combustibile sono iscritti nei documenti di cui al comma 10.

9. I commi 7 e 8 non si applicano:

a) (*abrogata*);

b) alle navi di cui si prevede, secondo orari resi noti al pubblico, un ormeggio di durata inferiore alle due ore;

c) alle navi all'ormeggio a motori spenti e collegate ad un sistema di alimentazione di energia elettrica ubicato sulla costa.

10. Tutte le operazioni di cambio dei combustibili utilizzati sulle navi devono essere indicate nel giornale generale e di contabilità e nel giornale di macchina o nell'inventario di cui agli articoli 174, 175 e 176 del codice della navigazione o in un apposito documento di bordo.

11. Chi mette combustibili per uso marittimo a disposizione dell'armatore o di un suo delegato, per una nave di stazza non inferiore a 400 tonnellate lorde, fornisce un bollettino di consegna indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale conserva una copia per i tre anni successivi, nonché un campione sigillato di tale combustibile, firmato da chi riceve la consegna. Chi riceve il combustibile conserva il bollettino a bordo per lo stesso periodo e conserva il campione a bordo fino al completo esaurimento del combustibile a cui si riferisce e, comunque, per almeno dodici mesi successivi alla consegna.

12. È tenuto, presso ciascuna autorità marittima e, ove istituita, presso ciascuna autorità portuale, un apposito registro che riporta l'elenco dei fornitori di combustibili per uso marittimo nell'area di competenza, con l'indicazione dei combustibili forniti e del relativo contenuto massimo di zolfo. Tali dati sono comunicati dai fornitori alle autorità marittime e portuali entro il 31 dicembre 2007. Le variazioni dei dati comunicati sono comunicate in via preventiva. La presenza di nuovi fornitori è comunicata in via preventiva.

13. I limiti relativi al tenore di zolfo previsti dai commi precedenti non si applicano:

a) ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre navi in servizio militare se le rotte non prevedono l'accesso a porti in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti o, comunque, se il relativo rifornimento può pregiudicare le operazioni o le capacità operative; in tale secondo caso il comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta;

b) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave risulta specificamente necessario per garantire la sicurezza della stessa o di altra nave e per salvare vite in mare;

c) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave è imposto dal danneggiamento della stessa o delle relative attrezzature, purché si dimostri che, dopo il verificarsi del danno, sono state assunte tutte le misure ragionevoli per evitare o ridurre al minimo l'incremento delle emissioni e che sono state adottate quanto prima misure dirette ad eliminare il danno. Tale deroga non si applica se il danno è dovuto a dolo o colpa del comandante o dell'armatore;

d) ai combustibili utilizzati a bordo di navi che utilizzano tecnologie di riduzione delle emissioni autorizzate ai sensi del comma 14 o del comma 19;

e) ai combustibili destinati alla trasformazione prima dell'utilizzo.

14. Con decreto direttoriale della competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la competente Direzione generale del Ministero dei trasporti sono autorizzati, su navi battenti bandiera italiana o nelle acque sotto giurisdizione italiana, esperimenti relativi a tecnologie di riduzione delle emissioni, nel corso dei quali è ammesso l'utilizzo di combustibili non conformi ai limiti previsti dai commi da 2 a 8. Tale autorizzazione, la cui durata non può eccedere i diciotto mesi, è rilasciata entro tre mesi dalla presentazione della domanda, la quale deve essere accompagnata da una relazione contenente i seguenti elementi:

a) la descrizione della tecnologia e, in particolare, del principio di funzionamento, corredata da riferimenti di letteratura scientifica o dai risultati di sperimentazioni preliminari, nonché la stima qualitativa e quantitativa delle emissioni, degli scarichi e dei rifiuti previsti per effetto della sperimentazione;

b) la stima che, a parità di condizioni, le emissioni previste di ossido di zolfo non superino quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni;

c) la stima che, a parità di condizioni, le emissioni previste di inquinanti diversi dagli ossidi di zolfo, quali ossidi di azoto e polveri, non superino i livelli previsti dalla vigente normativa e, comunque, non superino in modo significativo quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni;

d) uno studio dell'impatto dell'esperimento sull'ambiente marino, con particolare riferimento agli ecosistemi delle baie, dei porti e degli estuari, finalizzato a dimostrarne la compatibilità; lo studio include un piano di monitoraggio degli effetti prodotti dall'esperimento sull'ambiente marino;

e) la descrizione delle zone interessate dall'esperimento, le caratteristiche dei combustibili, delle navi e di tutte le strutture da utilizzare per l'esperimento, gli strumenti a prova di manomissione installati sulle navi per la misura in continuo delle emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i parametri necessari a normalizzare le concentrazioni, nonché i sistemi atti a gestire in conformità alle vigenti disposizioni i rifiuti e gli scarichi prodotti per effetto della sperimentazione.

15. L'autorizzazione di cui al comma 14 è rilasciata previa verifica della completezza della relazione allegata alla domanda e dell'idoneità delle stime e dello studio ivi contenuti. L'autorizzazione prevede il periodo in cui l'esperimento può essere effettuato e stabilisce i dati e le informazioni che il soggetto autorizzato deve comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dei trasporti e la periodicità di tale comunicazione. Stabilisce inoltre la periodicità con la quale il soggetto autorizzato deve comunicare a tali Ministeri gli esiti del monitoraggio effettuato sulla base del piano di cui al comma 14, lettera *d)*.

16. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 14 è immediatamente revocata se, anche sulla base dei controlli effettuati dall'autorità di cui all'art. 296, comma 9:

a) gli strumenti di misura e i sistemi di gestione dei rifiuti e degli scarichi di cui al comma 14 non sono utilizzati nel corso dell'esperimento;

b) la tecnologia, alla luce dei risultati delle misure, non ottiene i risultati previsti dalle stime contenute nella relazione;

c) il soggetto autorizzato non trasmette nei termini i dati, le informazioni o gli esiti previsti dal comma 15, conformi ai criteri ivi stabiliti.

17. Nel caso in cui gli esperimenti di cui al comma 14 siano effettuati da navi battenti bandiera italiana in acque sotto giurisdizione di altri Stati dell'Unione europea o da navi battenti bandiera di altri Stati dell'Unione europea in acque sotto giurisdizione italiana, gli Stati interessati individuano opportune modalità di cooperazione nel procedimento autorizzativo.

18. Almeno sei mesi prima dell'inizio di ciascun esperimento di cui al comma 14 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ne informa la Commissione europea e l'eventuale Stato estero avente giurisdizione sulle acque in cui l'esperimento è effettuato. I risultati di ciascun esperimento di cui al comma 14 sono trasmessi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea entro sei mesi dalla conclusione dello stesso e sono messi a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

19. In alternativa all'utilizzo di combustibili conformi ai limiti previsti dai commi da 2 a 8, è ammesso, previa autorizzazione, l'utilizzo delle tecnologie di riduzione delle emissioni approvate dal Comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002. L'autorizzazione è rilasciata con decreto direttoriale della competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la competente Direzione generale del Ministero dei trasporti entro tre mesi dalla ricezione della relativa domanda, corredata dal documento di approvazione, purché:

a) le navi siano dotate di strumenti per la misura in continuo delle emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i parametri necessari a normalizzare le concentrazioni;

b) le emissioni di ossidi di zolfo risultino costantemente inferiori o uguali a quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni;

c) nelle baie, nei porti e negli estuari, siano rispettati i pertinenti criteri di utilizzo previsti con appositi decreti della competente Direzio-

ne generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con i quali si recepiscono le indicazioni a tal fine adottate dalla Commissione europea;

d) l'impatto dei rifiuti e degli scarichi delle navi sugli ecosistemi nelle baie, nei porti e negli estuari, secondo uno studio effettuato da parte di chi intende utilizzare la tecnologia di riduzione delle emissioni, non risulti superiore rispetto a quello prodotto dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza di tale tecnologia.

20. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 19 è immediatamente revocata se, anche sulla base dei controlli effettuati dall'autorità di cui all'art. 296, comma 9, non risultano rispettati i requisiti previsti per effetto dell'autorizzazione.»

«Art. 296 *(Controlli e sanzioni)*. — 1. Chi effettua la combustione di materiali o sostanze in difformità alle prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, è punito:

a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente decreto, con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro;

b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, con una sanzione amministrativa pecuniaria da duecento euro a mille euro; a tale sanzione, da irrogare ai sensi dell'art. 288, comma 6, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; la sanzione non si applica se, dalla documentazione relativa all'acquisto di tali materiali o sostanze, risultano caratteristiche merceologiche conformi a quelle dei combustibili consentiti nell'impianto, ferma restando l'applicazione dell'art. 515 del codice penale e degli altri reati previsti dalla vigente normativa.

2. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente titolo sono effettuati, per gli impianti di cui al titolo I della parte quinta, dall'autorità di cui all'art. 268, comma 1, lettera *p)*, e per gli impianti di cui al titolo II della parte quinta, dall'autorità di cui all'art. 283, comma 1, lettera *i)*.

3. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. Per gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta si applica la sanzione prevista dall'art. 288, comma 2; tale sanzione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 294, si applica al responsabile per l'esercizio e la manutenzione se ricorre il caso previsto dall'ultimo periodo dell'art. 284, comma 2.

4. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui all'art. 298, comma 3, nei termini prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, ordina ai soggetti inadempienti di provvedere.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 150.000 euro coloro che immettono sul mercato combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore ai limiti previsti nell'art. 295 e l'armatore o il comandante che, anche in concorso tra loro, utilizzano combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore a tali limiti. In caso di recidiva e in caso di infrazioni che, per l'entità del tenore di zolfo o della quantità del combustibile o per le caratteristiche della zona interessata, risultano di maggiore gravità, all'irrogazione segue, per un periodo da un mese a due anni:

a) la sospensione dei titoli professionali marittimi o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche nell'esercizio dei quali l'infrazione è commessa, ovvero, se tali sanzioni accessorie non sono applicabili;

b) l'inibizione dell'accesso ai porti italiani per il comandante che ha commesso l'infrazione o per le navi dell'armatore che ha commesso l'infrazione.

6. In caso di violazione dell'art. 295, comma 10, il comandante è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1193 del codice della navigazione.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chi, senza commettere l'infrazione di cui al comma 5, non consegna il bollettino o il campione di cui all'art. 295, comma 11, o consegna un bollettino in cui l'indicazione ivi prevista sia assente è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Con la stessa sanzione è punito chi, senza commettere l'infrazione di cui al comma 5, non conserva a bordo il bollettino o il campione previsto dall'art. 295, comma 11.

8. I fornitori di combustibili che non comunicano in termini i dati previsti dall'art. 295, comma 12, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro.

9. All'accertamento delle infrazioni previste dai commi da 5 a 8, provvedono, con adeguata frequenza e programmazione e nell'ambito delle rispettive competenze, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, il Corpo delle capitanerie di porto, la Guardia costiera, gli altri soggetti di cui all'art. 1235 del codice della navigazione e gli altri organi di polizia giudiziaria. All'irrogazione delle sanzioni previste da tali commi provvedono le autorità marittime competenti per territorio e, in caso di infrazioni attinenti alla immissione sul mercato, le regioni o le diverse autorità indicate dalla legge regionale. Restano ferme, per i fatti commessi all'estero, le competenze attribuite alle autorità consolari.

10. Gli accertamenti previsti dal comma 9, ove relativi all'utilizzo dei combustibili, possono essere effettuati anche con le seguenti modalità:

a) mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso marittimo al momento della consegna alla nave; il campionamento deve essere effettuato secondo le pertinenti linee guida dell'I.M.O., ove disponibili;

b) mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso marittimo contenuti nei serbatoi della nave o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, nei campioni sigillati presenti a bordo;

c) mediante controlli sui documenti di bordo e sui bollettini di consegna dei combustibili.

11. In caso di accertamento degli illeciti previsti dal comma 5 l'autorità competente all'applicazione delle procedure di sequestro dispone, ove tecnicamente opportuno, ed assicurando il preventivo prelievo di campioni e la conservazione degli altri elementi necessari a fini di prova, che il combustibile fuori norma sia reso conforme alle prescrizioni violate mediante apposito trattamento a spese del responsabile. A tale fine la medesima autorità impartisce le opportune prescrizioni circa i tempi e le modalità del trattamento.»

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, citato nelle premesse così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 8 *(Disposizioni varie)*. — 1. *I combustibili diesel con contenuto di biodiesel superiore a quanto previsto dalla normativa vigente possono essere avviati al consumo presso utenti extra-rete e impiegati esclusivamente in veicoli omologati per il relativo utilizzo.*

2. (abrogato).

3. (abrogato).

4. Entro il 1° luglio di ogni anno, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, comunica alla Commissione i dati di cui all'Allegato II e trasmette la relativa relazione.

5. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.»

11G0098

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. **56**.

Attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/66/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69, e in particolare l'articolo 41;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29.»;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: «dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3».

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 27gennaio 1992, n. 87

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Non sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel terzo comma dell'articolo 2.».

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*
ALFANO, *Ministro della giustizia*
ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

La direttiva 2009/49/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 26 giugno 2009, n. L 164.

La direttiva 78/660/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 14 agosto 1978, n. L 222.

La direttiva 83/349/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 1983, n. L 193.

Il testo dell'articolo 1 e dell'allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita:

"Art. 1. (*Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie*) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere."

"Allegato B - (Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);

2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;

2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;

2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);

2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;

2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (Versione codificata);

2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione);

2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità *II)* (rifusione);

2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata);

2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti;

2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE."

Il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 aprile 1991, n. 90. S.O., così recita:

"Art. *41. Revisione legale del bilancio consolidato*.

1. Il bilancio consolidato è assoggettato a revisione legale.

2. La revisione legale del bilancio consolidato è demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio della società che redige il bilancio consolidato.

3. Il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione sono comunicati per la revisione legale con il bilancio di esercizio.

4. Una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione resta depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finché questo sia approvato. I soci possono prenderne visione."

Il testo dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 1990, n. 79, così recita:

" Art. 1. 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 83/349 del 13 giugno 1983, esercitando

le opzioni in esse previste in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi e fissando congrui termini per l'entrata in vigore delle norme delegate nei limiti consentiti dalle due direttive:

a) realizzare l'obiettivo della completezza e analiticità dell'informazione del bilancio, con le semplificazioni consentite dalla direttiva per le società di minori dimensioni, facendo salvo il livello di chiarezza e capacità informativa assicurato dalle disposizioni vigenti;

b) adottare schemi di conti annuali corrispondenti a quelli previsti dagli articoli 9 e 23 della direttiva n. 78/660, con facoltà di utilizzare anche le previsioni dell'articolo 2, paragrafo 6, e dell'articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva per il rispetto di quanto indicato alla lettera *a)*;

c) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle voci dei conti annuali, le regole detrate dagli articoli 31 e 42 della direttiva n. 78/660 e dall'articolo 59 della medesima direttiva, come modificato dall'articolo 45 della direttiva n. 83/349 del 13 giugno 1983, riservando a specifici interventi legislativi la disciplina dei metodi di valutazione di cui all'articolo 33;

d) assicurare, nella misura compatibile con le leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia delle disposizioni tributarie di quelle dettate in attuazione della direttiva, comunque prevedendo che nel conto profitti e perdite sia indicato in quale misura la valutazione di singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della normativa tributaria;

e) prevedere e regolare la redazione di bilanci consolidati, salvaguardate le esigenze delle imprese di minori dimensioni nei limiti di quanto consentito dall'articolo 6 della direttiva n. 83/349, con riferimento alle società di capitali, alle cooperative e alle mutue assicuratrici che controllino altre imprese;

f) estendere la disciplina di cui alla lettera *e)* ad altri enti a carattere imprenditoriale, in relazione ai quali si presentano esigenze analoghe in rapporto alle finalità della direttiva;

g) considerare fattispecie di controllo, per gli effetti stabiliti dalla lettera *f)*, almeno quelle in cui un'impresa dispone della maggioranza dei voti o comunque di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di altra impresa, computando a tali fini anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte, ma non anche quelli spettanti per conto di terzi;

h) prevedere la possibilità di effettuare un consolidamento proporzionale alla partecipazione posseduta, secondo quanto previsto dall'articolo 32 della direttiva n. 83/349;

i) esonerare dalla disciplina di attuazione delle direttive sopra indicate, indipendentemente dalla loro forma giuridica, gli enti creditizi e le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente, anche indirettamente, attività di raccolta e collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria, o ad essa assimilabile, come definita dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, salvo che essa non consista nella detenzione in via esclusiva o prevalente di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria;

l) modificare la formulazione dell'articolo 2359 del codice civile, in modo da assicurarne il coordinamento con le disposizioni che individuano i casi in cui ricorre l'obbligo di redazione dei bilanci consolidati;

m) apportare le ulteriori modificazioni necessarie per il coordinato adattamento del sistema vigente alle innovazioni conseguenti all'attuazione delle direttive previste dal presente articolo."

Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.

La direttiva 86/635/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1986, n. L 372.

La direttiva 89/117/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 16 febbraio 1989, n. L 44.

Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

Note all'art. 1:

Il testo dell'articolo 27 del citato decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, così come modificato dal presente decreto,così recita:

"Art. 27. *Casi di esonero dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato.*

1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;

c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

2. L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa.

3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

*3-*bis. *Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29.*

4. L'esonero previsto *dal comma 3* è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro delle Comunità europee, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro delle Comunità europee;

b) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa.

5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata."

Note all'art. 2:

Il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dal presente decreto, così recita:

"Art. 24. Obblighi di redazione. (Art. 42 della direttiva n. 86/635 e art. 3, paragrafo 2, della direttiva n. 83/349).

1. Sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari che sono imprese capogruppo ai sensi dell'art. 25 o che sono ad esse assimilati ai sensi dell'art. 26.

2. Le imprese controllate incluse nel consolidamento a norma dell'art. 28, le imprese sottoposte a controllo congiunto ai sensi dell'art. 35 e le imprese partecipate di cui all'art. 36 sono tenute a trasmettere tempestivamente all'impresa capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.

2-bis Non sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel terzo comma dell'articolo 2.

11G0094

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 aprile 2011.

Modifica della denominazione nella tariffa di vendita di una marca di sigaretti.

IL DIRETTORE
PER LE ACCISE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n.184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Vista l'istanza con la quale la Gutab Trading Srl ha chiesto la variazione di denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di una marca di sigaretti;

Considerato che occorre procedere, ai sensi dell'art. 39-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, alla variazione dell'inserimento di una marca di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita, in conformità alla sopraindicata richiesta;

Decreta:

La denominazione della seguente marca di sigaretti nella tariffa di vendita al pubblico è così modificata:

DA ROLL'S BLUE A ROLL'S WHITE

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2011

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 70

11A05495

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 febbraio 2011.

Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338. (Decreto n. 26/2011).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari», la quale all'art. 1, comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge stessa;

Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie da destinare al riguardo;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2009, n. 2, di costituzione della Commissione di cui all'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338 «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2005, n. 28, che disciplina i compiti, il funzionamento della commissione, di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 338/2000;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha abrogato l'art. 5, della legge 30 novembre 1989, n. 386;

Vista la C.M. 5 febbraio 2010, n. 128699, del Ministero dell'economia e delle finanze, applicativa della legge n. 191/2009, sopra esplicitata;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)»;

Visto l'art. 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005 convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2010, n. 50 «Definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2010-2012», in corso di registrazione;

Viste le linee guida del Governo per l'università del 6 novembre 2008;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso il 16 dicembre 2010;

Visto il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, espresso con la nota del 21 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del decreto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 338/2000, le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, da cofinanziare con i fondi previsti dallo stesso art. 1, commi 1 e 2, e dall'art. 144, comma 18, della legge n. 388/2000.

2. La procedura di selezione degli interventi è diretta alla formazione di un piano triennale, integrato ed unitario, costituito dagli interventi individuati a norma della legge n. 338/2000 e del presente decreto.

3. Il piano triennale assume come riferimento la programmazione degli interventi per il diritto allo studio universitario, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni ed alle province autonome dalla normativa vigente in materia.

4. Le modalità di presentazione delle richieste di cofinanziamento, le condizioni di ammissibilità ed i criteri di selezione degli interventi sono indicati negli articoli successivi.

Art. 2.

Soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento

1. I soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento sono:

a) le regioni;

b) gli organismi e le aziende regionali e provinciali per l'edilizia residenziale pubblica;

c) gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, di cui all'art. 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

d) le università statali, ad esclusione delle università telematiche, ovvero le fondazioni di cui all'art. 59, comma 3, della legge n. 388/2000;

e) le università non statali legalmente riconosciute, ad esclusione delle università telematiche, o le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle università e ad esse stabilmente collegate;

f) le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute;

g) i collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'art. 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942;

h) i consorzi e gli enti istituzionali ed operativi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituiti appositamente per le finalità di cui alla legge n. 338/2000;

i) le cooperative di studenti, costituite ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile, a condizione che lo statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari;

j) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari;

k) le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro, provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi l'housing sociale e/o la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari.

2. I requisiti dei soggetti di cui alle lettere *i)*, *j)*, *k)* del comma 1 del presente articolo devono essere validamente documentati, a pena di esclusione, mediante produzione di copia dello statuto.

Art. 3.

Tipologie di interventi e spese ammissibili

1. Sono ammissibili ai benefici di cui all'art. 1 del presente decreto:

A) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento, nell'ambito dei quali è possibile effettuare operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza;

B) gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di alloggi o residenze per studenti universitari;

C) l'acquisto di edifici da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari, con esclusione dell'acquisto, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, lettere *i)*, *j)*, *k)* di edifici già adibiti a tale scopo.

2. Sono cofinanziabili le spese per l'acquisto delle aree e/o dell'immobile oggetto dell'intervento, per l'esecuzione dei lavori e delle opere necessarie alla realizzazione dell'intervento, nonché le spese per arredi fino ad un massimo di € 2.400,00 a posto alloggio.

3. Le spese tecniche diverse da quelle di intervento e di acquisto sono escluse dal cofinanziamento. Le spese per gli imprevisti inseriti nel quadro economico non possono eccedere il 10% del costo totale dei lavori di cui è richiesto il cofinanziamento. Esse saranno cofinanziate, entro il suddetto limite, solo in caso di varianti approvate con perizia suppletiva in aumento, rese necessarie per situazioni impreviste.

4. Sono ammesse al cofinanziamento le spese previste nella richiesta presentata solo se effettivamente sostenute in data successiva alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, purché adeguatamente documentate e rendicontate.

5. Gli interventi che, per effetto del cofinanziamento pubblico complessivo di cui beneficiano, sono tenuti, per norma vigente, al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, non possono derogare da tale vincolo anche se l'intervento viene appaltato in data antecedente a quella di pubblicazione del piano.

6. Sono esclusi dal cofinanziamento gli interventi già iniziati o già terminati al momento della pubblicazione del presente decreto. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *C)*, alla data di pubblicazione del presente decreto non deve essere già stato stipulato l'atto di acquisto del bene.

7. Gli alloggi e le residenze, di cui al comma 1 del presente articolo, hanno la finalità di ospitare gli studenti universitari. È facoltà dell'operatore destinare eventualmente gli spazi realizzati per servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative delle medesime strutture anche a studenti universitari non residenti nella struttura.

8. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici indicati all'art. 1 del presente decreto sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Pertanto per gli interventi di cui al comma 1, vige l'obbligo di destinare i posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa e dei prestiti d'onore, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali di gestione, con le modalità e i servizi essenziali stabiliti dalle regioni e dalla province autonome, in percentuale non inferiore al sessanta per cento sul totale, ridotta al venti per cento per i soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1 del presente articolo, lettere *e)*, *f)*, *g)*, *i)*, *j)*, *k)*, a pena di decadenza dal beneficio, come da condizione specificata nella apposita convenzione.

9. La Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento «Sant'Anna» di Pisa, la SISSA di Trieste, la Scuola superiore di Catania, l'ISUFI di Lecce, l'IUSS di Pavia, l'IMT di Lucca, il SUM di Firenze, l'ASP dei politecnici di Milano e Torino, nonché le scuole superiori istituite dalle università, destinano i posti alloggio sulla base delle graduatorie del concorso nazionale di ammissione alle stesse.

10. Al fine di favorire l'integrazione delle diverse figure del mondo universitario e lo scambio di esperienze e conoscenze è consentito l'utilizzo sino ad un massimo del venti per cento del totale dei posti alloggio ad uso foresteria per dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell'attività didattica e di ricerca.

11. Per un utilizzo più efficiente delle residenze, nei periodi di chiusura estiva è data facoltà all'operatore di concedere posti alloggi anche a soggetti diversi da studenti universitari. La medesima facoltà è concessa negli altri periodi dell'anno per far fronte a esigenze abitative di carattere temporaneo, fino ad un massimo del dieci per cento del totale dei posti alloggio, previa definizione delle modalità e dei requisiti di accesso attraverso convenzione da stipulare con la regione o la provincia autonoma competente per territorio.

12. Sulla struttura cofinanziata gravano i seguenti obblighi, che saranno riportati nella convenzione da sottoscrivere con i soggetti destinatari:

(a) completamento dell'opera, pena la revoca del cofinanziamento e la restituzione delle somme già erogate; per eventi e cause di forza maggiore è consentita la parziale realizzazione, purché di parti funzionali e funzionanti per le quali siano rispettati tutti gli standard quali-quantitativi;

(b) costituzione di vincolo di mantenimento della destinazione d'uso per non meno di venticinque anni;

(c) divieto di alienazione per venticinque anni, salvo preventiva restituzione allo Stato dell'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi legali;

(d) costituzione di diritto di prelazione a favore dei soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, che abbiano competenza o sede per la località ove l'immobile/i è posto. Questi, in caso di alienazione, potranno acquisire l'immobile/i e/o l'area/e, corrispondendo il prezzo di offerta notificata. La notifica delle condizioni offerte per l'acquisto dell'immobile dovrà essere fatta dal beneficiario alla regione o provincia autonoma di competenza, ed ai relativi organismi di gestione del diritto allo studio universitario, che provvedono a convocare i predetti soggetti aventi titolo ad esercitare il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato dai soggetti di cui sopra entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica;

(e) nel caso di alienazione prima del periodo di venticinque anni di cui alla lettera *c)* e nel caso di esercizio della prelazione di cui alla lettera *d)*, in alternativa alla restituzione allo Stato del contributo erogato maggiorato degli interessi legali viene corrisposto il prezzo di offerta notificato diminuito dello stesso importo;

(f) controllo della regione o della provincia autonoma competente per territorio sul rispetto del vincolo di destinazione d'uso e della riserva di destinazione della quota parte di posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, ai sensi del comma 8 del presente articolo.

13. Le previsioni del comma 12 del presente articolo, lettere (b), (c), (d) non si applicano per gli interventi realizzati in sedi nelle quali non sono più attivi corsi di livello universitario, per effetto di interventi di razionalizzazione dell'offerta attraverso la rilocalizzazione delle attività didattiche e degli studenti iscritti. In tali casi è possibile il riutilizzo del cofinanziamento dello Stato per interventi di cui al presente articolo in altra sede dello stesso ateneo, sulla base di una intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito Ministero), la regione o la provincia autonoma competente e l'università, tenuto conto del parere della Commissione, di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 338/2000 (di seguito Commissione), coerentemente con le vigenti linee generali di indirizzo della programmazione delle università.

14. La violazione delle condizioni poste al comma 12 darà luogo alle sanzioni stabilite nella convenzione, oltre che al ripristino delle originarie condizioni di diritto. In caso di anticipata perdita di disponibilità dell'immobile da parte del beneficiario del cofinanziamento la somma ricevuta fino al momento della disdetta andrà completamente restituita al Ministero.

15. Ogni spesa necessaria e conseguente per la stipula della convenzione, la registrazione e la attuazione delle condizioni ivi specificate è a carico del soggetto beneficiario del cofinanziamento.

16. Le previsioni del comma 12, lettere *c)*, *d)*, *e)*, e del comma 13 del presente articolo non si applicano in caso di trasferimento degli immobili oggetto di cofinanziamento ai fondi immobiliari istituiti ai sensi del Sistema integrato di fondi di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia abitativa), a condizione che il Fondo comunichi il valore di riferimento del trasferimento e dichiari di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento al Ministero e che detto Ministero, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, non manifesti ragioni ostative al trasferimento.

Art. 4.

Formulazione e presentazione delle richieste di cofinanziamento

1. La richiesta completa della documentazione indicata nel presente articolo deve essere presentata al Ministero, piazza Kennedy n. 20 - 00144 Roma, a pena di esclusione, entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 338/2000.

2. Le richieste di cofinanziamento degli interventi indicati al precedente art. 3, devono essere formulate mediante compilazione di apposito modello informatizzato, atto ad una valutazione in parte automatizzata della domanda, e contenente i principali dati significativi ai fini della valutazione per ammissione, selezione, graduatoria di priorità. Tale modello, con le note per la compilazione, è adottato con separato decreto ministeriale, e reso disponibile presso il sito Internet del Ministero (www.miur.it); l'invio per posta elettronica del modello debitamente compilato dovrà avvenire entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo. L'invio avverrà in automatico con la chiusura della procedura da parte dell'operatore.

3. Il modello cartaceo corrispondente al modello informatizzato di cui al comma 2 del presente articolo, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inviato entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo, al Ministero. Copia del medesimo modello deve essere trasmessa, entro gli stessi termini, alla regione o provincia autonoma competente per territorio in relazione alla localizzazione degli interventi, le quali forniscono al Ministero, entro e non oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di cui al comma 1 del presente articolo, l'indicazione del grado di coerenza degli interventi con la propria programmazione sulla base di tre possibili livelli: non coerente, coerente, particolarmente coerente. Tale indicazione costituisce elemento di valutazione degli interventi da parte della Commissione ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera *e)*, del presente decreto. Le buste contenenti la richiesta devono riportare la dicitura «Richiesta di cofinanziamento per alloggi e residenze per studenti universitari».

4. Al fine del rispetto del termine di presentazione di cui ai precedenti commi, farà fede la data di accettazione dell'ufficio postale di spedizione; qualora la spedizione sia effettuata mediante servizi di recapito diversi dal servizio postale, ovvero la documentazione sia stata consegnata direttamente, al fine del rispetto del termine di cui ai precedenti commi fa fede la data di protocollo di ricevimento al Ministero.

5. A corredo del modello di cui al comma 2 del presente articolo ed entro lo stesso termine di scadenza, a pena di esclusione, devono essere inviati al Ministero il progetto su supporto cartaceo e la documentazione di seguito specificata, necessaria ai fini della valutazione da parte della Commissione:

(a) per i soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere *i)*, *j)*, *k)*: documentazione atta a dimostrare la appartenenza alla specifica categoria;

(b) relazione tecnico-illustrativa di sintesi del progetto atta a consentire alla Commissione di individuare gli elementi salienti dello stesso;

(c) il progetto completo di documentazione e dichiarazioni come indicato al successivo art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*;

(d) la documentazione atta a dimostrare la piena disponibilità dei beni immobili, come descritto al successivo art. 5, comma 1, lettera *d)*;

(e) il cronogramma dei termini degli adempimenti tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere;

(f) il quadro economico;

(g) la relazione e la documentazione atta a dimostrare la rispondenza dell'intervento al fabbisogno nella località di realizzazione;

(h) la documentazione attestante la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento, come indicato al successivo art. 5, comma 1, lettera *c)*;

(i) ove ricorra il caso di acquisto/esproprio, la documentazione attestante la congruità del costo previsto e la disponibilità anche sotto forma di opzione, promessa di acquisto o possibilità di esproprio.

6. A corredo del modello di cui al comma 2 del presente articolo ed entro lo stesso termine di scadenza deve essere inviato al Ministero anche il progetto su supporto informatico opportunamente protetto.

7. La documentazione di cui al comma 5 del presente articolo, punti *d)*, *h)*, può essere sostituita da autocertificazione da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*. Ove lo ritenga opportuno, la Commissione può chiedere la relativa documentazione.

8. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* la documentazione di cui al comma 5 del presente articolo, punto *g)* dovrà essere corredata dalla delibera dell'organo competente con la quale si attesta il fabbisogno di posti alloggio per studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

Art. 5.

Individuazione degli interventi finanziabili

1. La Commissione, verificata la sussistenza di quanto previsto al precedente art. 4, procede alla individuazione degli interventi ammissibili sulla base della effettiva compresenza, a pena di esclusione, dei seguenti presupposti:

a) il progetto allegato alla richiesta deve essere almeno di livello definitivo così come definito dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, completo di dichiarazione del tecnico progettista che certifichi la rispondenza alla definizione di legge del progetto, nonché dell'elenco degli elaborati. Ove il progetto presentato sia di livello definitivo, per il progetto esecutivo, successiva-

mente elaborato ed utilizzato per la realizzazione dell'intervento, la procedura di verifica prevista dal codice dei contratti pubblici comprende anche la verifica della corrispondenza con il progetto definitivo ed, in particolare, la conferma dei posti alloggio e il rispetto degli standard di cui all'allegato *A* del decreto ministeriale relativo agli standard minimi dimensionali e qualitativi. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *g)*, *i)*, *j)*, *k)* tale verifica può essere garantita anche attraverso una autocertificazione del legale rappresentante. L'eventuale ricorso alle procedure con capitali privati non esonera il richiedente a presentare, entro i termini di scadenza previsti dalla legge, il progetto definitivo e/o esecutivo;

b) il costo previsto per l'intervento deve essere congruo rispetto all'entità delle opere ed alle prestazioni attese sulla base di costi medi di tipologie similari, anche tenendo conto dei costi medi per superficie e posto alloggio realizzate nelle procedure di cofinanziamento di cui alla legge n. 338/2000 nello stesso ambito territoriale. Il prezzo di acquisizione di aree o immobili deve essere congruo rispetto alle prestazioni attese ed ai prezzi di mercato locali. Il valore dell'area e/o dell'immobile deve risultare da apposita stima dell'U.T.E. competente o dall'ufficio tecnico dell'amministrazione proponente, o da perizia giurata redatta da tecnico abilitato;

c) la garanzia della disponibilità della copertura finanziaria della quota di autofinanziamento assicurata dai soggetti richiedenti. Tale disponibilità deve risultare da idonea documentazione dimostrativa allegata alla richiesta. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *g)*, *i)*, *j)*, *k)* è necessaria la presentazione di specifica garanzia fideiussoria, per la sola quota del cofinanziamento ministeriale, al momento della stipula della convenzione e per una durata pari al tempo necessario all'ottenimento della piena funzionalità. Per la copertura finanziaria valgono le condizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2;

d) l'area/e e l'immobile/i oggetto di intervento o comunque compresi nel programma (l'insieme degli interventi che vengono compresi in un'unica richiesta) devono risultare nella piena disponibilità del richiedente (proprietà o diritto reale di godimento: superficie, usufrutto, comodato, uso, concessione amministrativa, concessione in uso gratuito e perpetuo, ecc.), anche sotto forma di opzione o promessa di acquisto, fatta eccezione solo per interventi per lavori che prevedano acquisizioni, per i quali tali requisiti si intendono differiti all'avvio dell'intervento. Il richiedente deve essere in grado di garantire il mantenimento di proprietà o diritto reale di godimento e destinazione d'uso per i venticinque anni successivi all'intervento. Tali condizioni devono essere opportunamente dichiarate e documentate al momento della stipula della convenzione;

e) gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, sono ammessi al cofinanziamento a condizione che venga verificato e documentato il rispetto degli standard indicati nell'allegato *A* del decreto ministeriale relativo agli standard minimi dimensionali e qualitativi;

f) l'intervento e/o il programma di interventi presentato, devono prevedere una estensione minima comprendente quaranta posti alloggio. Nel caso di nuova costruzione e ampliamento, nonché di acquisto di edifici, l'intervento è ammissibile a condizione che comporti un incremento minimo di quaranta e massimo di duecentoquaranta posti alloggio; gli interventi che superano tale soglia saranno considerati, al fine del contributo, solo entro il limite massimo dei duecentoquaranta posti alloggio. Negli altri casi l'intervento è ammissibile a condizione che interessi e comprenda almeno quaranta posti alloggio, anche già esistenti;

g) l'intervento o il programma di interventi presentato deve prevedere una richiesta di cofinanziamento pari ad almeno € 350.000.

2. La Commissione, nell'ambito degli interventi ammissibili, sulla base dei titoli di valutazione indicate nel comma 3 del presente articolo e delle ponderazioni stabilite per ciascun titolo dalla Commissione stessa, formula la graduatoria degli interventi.

3. Costituiscono titolo di valutazione per la formazione delle graduatorie:

a) grado di coerenza con la programmazione ministeriale (max 10 punti);

b) congruità in relazione all'incidenza proporzionale del fabbisogno di posti alloggio per ciascuna sede universitaria sul fabbisogno totale determinato dalla differenza tra domanda (somma degli studenti fuori sede idonei alla borsa di studio, ponderati per due, e studenti provenienti da altre regioni nell'anno accademico 2009-2010) e offerta di posti alloggio (somma dei posti alloggio disponibili presso l'organismo regionale e provinciale per il diritto allo studio, residenze universitarie e collegi universitari non statali legalmente riconosciuti al 31 dicembre 2010) - (max 10 punti);

c) economicità e qualità, valutata la prima distintamente per tipologie, in rapporto al costo di realizzazione dell'intervento, in relazione alla localizzazione urbana e geografica e alle caratteristiche contestuali specifiche dell'intervento, e la seconda in relazione al livello di funzionalità e di comfort della tipologia proposta, nonché in relazione al grado di sostenibilità ambientale ed innovazione tecnica delle soluzioni adottate (ad esempio, accorgimenti per il risparmio energetico, misure per il contenimento del consumo idrico, sistemi di gestione differenziata dei rifiuti, ecc.) - (max 20 punti);

d) compartecipazione finanziaria da parte di soggetti terzi (max 5 punti);

e) grado di coerenza con la programmazione delle regioni o delle province autonome (max 10 punti);

f) percentuale di cofinanziamento da parte delle regioni o delle province autonome (anche con fondi per l'edilizia residenziale pubblica) - (max 10 punti);

g) previsione documentata della gestione in convenzione con le regioni, le province autonome e gli organismi regionali di gestione (max 5 punti);

h) intervento teso alla ristrutturazione o alla rifunzionalizzazione di immobili, al fine di riqualificare e valorizzare il patrimonio esistente, con particolare riferimento a immobili di interesse storico, nonché intervento in contesto di rilevante valore paesaggistico ed ambientale (max 10 punti);

i) esperienza del soggetto richiedente nel settore del diritto allo studio universitario (max 10 punti);

j) rapidità del risultato di utilizzabilità dell'opera, in funzione del livello di progettazione raggiunto (definitivo o esecutivo) e/o della presenza dei provvedimenti autorizzativi (permessi di costruire, autorizzazioni, nulla osta, ecc.) - (max 10 punti).

Art. 6.

Piano triennale

1. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui all'art. 3 del presente decreto mediante contributi di importo pari a quelli richiesti dai proponenti, entro il limite massimo del 50% del costo totale di ciascun intervento. Per costo totale di ciascun intervento si intende il risultato della sommatoria tra costo dei lavori, arredi ed eventuali spese per l'acquisto delle aree e/o dell'immobile oggetto dell'intervento. Nel caso di immobile apportato dal soggetto al fine della copertura finanziaria della quota a proprio carico, il costo totale comprende anche il valore dell'immobile stesso.

2. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *A)*, *B)*, del presente decreto concernenti immobili (aree ed edifici) di proprietà dei soggetti indicati al precedente art. 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* ovvero concessi agli stessi in uso o comodato gratuito almeno trentennale, nel caso di immobili acquisiti dopo il 31 dicembre 2005, il valore degli stessi alla data dell'acquisizione viene considerato come apporto del soggetto al fine della copertura finanziaria della quota a proprio carico. Perché un immobile si intenda acquistato entro il precedente termine occorre che l'atto notarile di acquisto, o l'atto di concessione, o il verbale ricognitivo da cui risulti la piena disponibilità dell'immobile da parte del richiedente sia successivo allo stesso termine.

3. La quota di cofinanziamento statale non potrà, comunque, superare l'importo complessivo dei lavori.

4. Al cofinanziamento degli interventi previsti dal presente decreto sono destinati:

a) 18,660 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, previsti dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)», tabella *C*;

b) le residue risorse disponibili di cui ai piani approvati con il decreto ministeriale 30 luglio 2008, n. 41 «Primo piano triennale di cofinanziamento degli interventi per tipologia A1, A2, A3, alloggi e residenze universitarie», e con il decreto ministeriale 14 novembre 2008, n. 72 «Secondo piano triennale, cofinanziamento interventi tipologia B, C, D, alloggi e residenze universitarie».

5. Al fine della definizione, da parte della Commissione, della proposta di piano triennale vengono ripartite su base regionale quote pari al trentacinque per cento per ciascuna delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo in relazione all'incidenza del fabbisogno di posti alloggio di ogni regione o provincia autonoma rispetto al fabbisogno totale. Il fabbisogno è calcolato come differenza tra domanda (somma degli studenti fuori sede idonei alla borsa di studio, ponderati per due, e studenti provenienti da altre regioni nell'anno accademico 2009-2010) e offerta di posti alloggio (somma dei posti alloggio disponibili presso l'organismo regionale e provinciale per il diritto allo studio, residenze universitarie e collegi universitari non statali legalmente riconosciuti al 31 dicembre 2010).

6. Le quote rimanenti vengono ripartite, indipendentemente dalla collocazione regionale degli interventi, sulla base delle graduatorie di cui al precedente art. 5, comma 2.

7. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Commissione, con proprio decreto adotta il piano triennale che individua gli interventi ammessi al cofinanziamento, distinguendo quelli immediatamente cofinanziabili da quelli ammessi con riserva.

8. Il piano triennale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, prevede anche le condizioni e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi e quelle previste dal comma 13 del presente articolo, nonché le modalità di assegnazione dei finanziamenti stessi e di quelli derivanti dalle economie di cui al successivo art. 7, comma 3, a interventi ammessi con riserva secondo l'ordine risultante dalla relativa graduatoria.

9. Entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del piano triennale, per gli interventi immediatamente cofinanziabili i soggetti proponenti devono inviare, pena l'esclusione, unicamente al Ministero, allo stesso indirizzo e con le stesse modalità sopra indicate, la eventuale documentazione integrativa necessaria (progetto esecutivo) e/o documentazione relativa alla immediata realizzabilità degli interventi. Entro gli stessi termini, i soggetti che hanno fatto ricorso alle procedure con capitali privati devono comunicare il nome del promotore.

10. Per gli interventi inseriti nel piano ed ammessi con riserva, la trasmissione della documentazione integrativa deve avvenire entro duecentoquaranta giorni dalla successiva comunicazione dell'ammissione definitiva al cofinanziamento da parte del Ministero.

11. Relativamente al progetto esecutivo, i soggetti richiedenti devono trasmettere:

a) relazione generale;

b) elaborati grafici (architettonico, strutture, impianti);

c) computo metrico estimativo;

d) quadro economico;

e) crono programma;

f) capitolato speciale di appalto.

12. Il progetto esecutivo non deve essere trasmesso nel caso in cui il soggetto richiedente documenti di avvalersi di procedure di affidamento dei lavori che non prevedono la preventiva approvazione di un progetto esecutivo ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici. In questo caso il progetto esecutivo oggetto del contratto di appalto deve essere conforme al numero di posti alloggio e agli standard quali-quantitativi del progetto definitivo: al fine di tale verifica, il progetto esecutivo sarà trasmesso alla Commissione entro tre mesi dall'avvenuta stipula del contratto di appalto.

13. La documentazione di cui al comma 12 del presente articolo è esaminata dalla Commissione che, in caso di

valutazione positiva relativa alla immediata realizzabilità dell'intervento e della coerenza con il progetto definitivo, esprime al Ministero il nulla osta per la successiva stipula della convenzione. La Commissione può richiedere ai soggetti richiedenti integrazioni alla documentazione trasmessa, stabilendo contestualmente i termini perentori di tale integrazione. I soggetti beneficiari che non presentano la documentazione integrativa di cui al comma 9 del presente articolo, decadono dal cofinanziamento. In caso di valutazione negativa dell'immediata cantierabilità o di conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo o di inadempienza del soggetto beneficiario alle richieste di integrazione, la Commissione propone al Ministero la revoca del cofinanziamento.

14. Al fine degli adempimenti previsti dal presente decreto, deve essere tenuto presente che i lavori per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *A)* e *B)* a pena di esclusione, devono essere iniziati entro e non oltre duecentoquaranta giorni successivi alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 7, comma 1. Entro tale scadenza deve essere stipulato l'atto di acquisto nei casi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *C)*. Nel caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *A)*, il termine di inizio lavori può essere prorogato entro e non oltre il 30 settembre successivo alla predetta scadenza.

15. Ove il piano triennale definito con le modalità indicate dal presente decreto, non preveda la completa utilizzazione delle risorse, con successivo decreto ministeriale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, potrà essere prevista la presentazione di ulteriori richieste di cofinanziamento.

Art. 7.

Assegnazione ed erogazione dei cofinanziamenti

1. L'adozione dei decreti ministeriali di assegnazione del cofinanziamento è subordinata alla stipula della convenzione predisposta dal Ministero, che prevede, fra l'altro, gli obblighi indicati all'art. 3, comma 12, del presente decreto; tale convenzione deve essere stipulata, a pena di esclusione, entro novanta giorni dalla comunicazione del Ministero di invito alla stipula.

2. Il pagamento delle spese sostenute per le quali spetta il cofinanziamento ministeriale deve essere richiesto entro e non oltre centoventi giorni dalla data dell'effettivo pagamento. Il mancato rispetto di tale termine di presentazione da parte del soggetto beneficiario comporta l'inammissibilità di tale spese al cofinanziamento, che risulta conseguentemente ridotto.

3. La misura del cofinanziamento assegnato è successivamente rideterminata tenendo conto delle eventuali economie in sede di gara. Per gli interventi effettuati ai sensi della vigente legislazione in materia di lavori pubblici, senza l'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, l'entità effettiva del contributo è rideterminata sulla base del contratto con l'impresa esecutrice dei lavori. Non sono finanziabili perizie di variante in incremento rispetto all'importo di aggiudicazione, salvo quanto previsto al precedente art. 3, comma 3. In caso di perizie in diminuzione le relative economie vengono ripartite in base alla percentuale di cofinanziamento.

4. Le somme assegnate, secondo quanto previsto al comma 3 del presente articolo sono effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori o dei pagamenti relativi gli acquisti, secondo i tempi e le modalità previsti nelle singole convenzioni. Per gli acquisti di cosa futura le erogazioni del finanziamento sono effettuate successivamente alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita di cosa futura e sulla base della documentazione di avvenuta quietanza; in ogni caso una quota non inferiore al 20% del finanziamento non potrà essere erogata prima della consegna del bene a favore dell'acquirente beneficiario del cofinanziamento.

Art. 8.

Affidamento della realizzazione degli interventi

1. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 338/2000, gli interventi possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, anche a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a società di capitali pubbliche o società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.

2. La copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti privati è verificata in sede delle presentazione della domanda di cofinanziamento.

Art. 9.

Monitoraggio degli interventi

La Commissione redige annualmente una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di cofinanziamento. La relazione è inviata entro il 31 gennaio di ogni anno al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, 7 febbraio 2011

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 53

11A05267

DECRETO 7 febbraio 2011.

Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338. (Decreto n. 27/2011).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 4, il quale prevede che «con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie di cui alla medesima legge, nonché linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi e delle residenze alle finalità di cui alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorità regionali»;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2009, n. 2, di costituzione della Commissione, di cui all'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338 «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso il 16 dicembre 2010;

Visto il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, espresso con la nota del 21 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del decreto

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338, gli standard minimi dimensionali e qualitativi relativi ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.

Art. 2.

Standard minimi dimensionali e qualitativi

1. Gli standard minimi dimensionali e qualitativi relativi agli interventi previsti dall'art. 1 del presente decreto sono riportati nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante dello stesso. Essi hanno carattere prescrittivo ai fini della ammissione al cofinanziamento previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338, con le modalità e le condizioni di seguito specificate e quelle previste dal decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 3, della medesima legge.

2. È possibile la redazione di progetti che si discostino di valori pari a ±15% degli standard di superficie riportati in allegato *A*, esclusivamente ove ciò non contrasti con normative di carattere regionale, nel caso di edifici preesistenti. Tale deroga non è ammessa in riduzione per le funzioni residenziali (AF1), per le nuove costruzioni e per gli acquisti.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, 7 febbraio 2011

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 56

ALLEGATO *A*

STANDARD MINIMI QUALITATIVI
E LINEE GUIDA RELATIVE AI PARAMETRI
TECNICI ED ECONOMICI

1. *Finalità.*

La realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari deve garantire allo studente le necessarie condizioni di permanenza nella città sede di università, tali da agevolare la frequenza degli studi e il conseguimento del titolo di studio, sia per quanto attiene alle funzioni residenziali e alle funzioni di supporto correlate, sia per quanto attiene alle funzioni di supporto alla didattica e alla ricerca e alle funzioni culturali e ricreative.

Il servizio abitativo deve favorire inoltre l'integrazione sociale e culturale degli studenti nella vita cittadina.

A questo scopo le presenti norme forniscono i criteri qualitativi di funzionalità urbanistica ed edilizia e definiscono gli indici di dimensionamento delle residenze per studenti.

2. *Definizioni.*

Per una corretta interpretazione e applicazione del presente decreto si definiscono:

residenze per studenti o residenza studentesca, l'edificio o il complesso di edifici destinati alle funzioni di residenza per studenti universitari e relativi servizi, a prescindere dalla particolare tipologia in base alla quale possono essere realizzate, altrimenti definite con la locuzione «alloggi e residenze per studenti» nel decreto ministeriale di cui il presente documento costituisce parte integrante;

area funzionale, il raggruppamento di funzioni, con finalizzazione specifica, che si esplicano in una o più unità ambientali destinate allo svolgimento di attività connesse alle funzioni date;

unità ambientale, lo spazio definito in relazione a determinati modelli di com-portamento dell'utenza destinata ad accogliere un'attività o un raggruppamento di attività compatibili spazialmente e temporalmente.

3. *Tipologie di alloggi e residenze per studenti.*

Il modello organizzativo secondo cui strutturare gli alloggi e le residenze per studenti universitarie può essere liberamente definito dal soggetto proponente.

A titolo esemplificativo di seguito vengono indicate le tipologie più diffuse:

1) ad albergo: l'organizzazione spaziale è generalmente impostata su corridoi sui quali si affacciano le camere singole (preferenziale) o doppie. Questo tipo è realizzabile preferibilmente con bagno di pertinenza. Al fine di ridurre i costi della struttura sono ammesse soluzioni nelle quali un bagno di pertinenza sia condivisibile da due stanze. I servizi residenziali collettivi sono concentrati in zone definite e separate dalle camere dei residenti;

2) a minialloggi: prevede l'alloggiamento degli studenti in veri e propri appartamenti di piccole dimensioni raggruppati intorno a zone di distribuzione. Ogni appartamento, destinato preferibilmente ad uno o due utenti, è autonomo in quanto dotato di zona cottura, servizio igie-

nico ed eventuale zona giorno. Gli spazi comuni dell'intero complesso sono molto ridotti e riferiti a servizi essenziali;

3) a nuclei integrati: è costituita da un numero variabile di camere, preferibilmente singole, in grado di ospitare generalmente da tre a otto studenti, che fanno riferimento per alcune funzioni (preparazione pasti, pranzo e soggiorno, ecc.) ad ambiti spaziali riservati, dando luogo a nuclei separati d'utenza;

4) misti: soluzione nella quale sono compresenti diversi tipi distributivi.

La residenza deve inoltre essere in grado di ospitare differenti tipi di utenti (studenti, borsisti, studenti sposati, ecc.), al fine di garantire ed incentivare i processi di socializzazione e integrazione.

4. *Gli utenti delle residenze per studenti.*

Le residenze per studenti devono rispondere alle esigenze degli utenti: studenti residenti, altri residenti in foresteria, personale di gestione.

Esse devono inoltre consentire anche agli studenti non residenti che gravitano nello specifico bacino di utenza di usufruire e condividere i servizi culturali, didattici e ricreativi offerti dalla struttura.

Tra gli studenti residenti sono identificate due categorie:

studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

altri studenti, compresi gli iscritti a tutti i corsi di studio attivati da università, da istituzioni di alta formazione artistica e musicale riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli iscritti a corsi di dottorato e master universitari, nonché i partecipanti a programmi di mobilità e scambio.

5. *Le funzioni delle residenze per studenti.*

Nelle residenze per studenti deve essere garantita la compresenza delle funzioni residenziali e dei servizi correlati, in modo tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità.

Nelle residenze per studenti devono essere previste le seguenti aree funzionali:

AF1, residenza, comprende le funzioni residenziali per gli studenti;

AF2, servizi culturali e didattici, comprende le funzioni di studio, ricerca, documentazione, lettura, riunione, ecc., che lo studente compie in forma individuale o di gruppo anche al di fuori del proprio ambito residenziale privato o semiprivato;

AF3, servizi ricreativi, comprende le funzioni di tempo libero finalizzate allo svago, alla formazione culturale non istituzionale, alla cultura fisica, alla conoscenza interpersonale e socializzazione, ecc., che lo studente compie in forma individuale o di gruppo al di fuori del proprio ambito residenziale privato o semiprivato;

AF4, servizi di supporto, gestionali e amministrativi, comprende le funzioni che supportano la funzione residenziale dello studente e le funzioni esercitate dal personale di gestione in ordine al corretto funzionamento della struttura residenziale;

accesso e distribuzione, comprende le funzioni di accesso, di accoglienza, di incontro e di scambio tra gli studenti e le funzioni di collegamento spaziale tra aree funzionali e all'interno di queste;

parcheggio auto e servizi tecnologici, comprende spazi di parcheggio auto/moto e la dotazione di vani tecnici e servizi tecnologici in genere.

Nelle residenze per studenti può essere prevista, in qualità di servizio accessorio, la funzione residenziale per il dirigente del servizio abitativo studentesco (alloggio per il direttore) e/o per il custode della struttura (alloggio per il custode).

6. *Criteri generali relativi ai requisiti degli interventi di edilizia residenziale per studenti.*

Nella progettazione e realizzazione degli interventi di edilizia residenziale studentesca devono essere rispettati i criteri relativi ai seguenti requisiti.

6.1. *Compatibilità ambientale.*

I nuovi edifici devono tener conto dei principi di salvaguardia ambientale, anche in assenza di indicazioni negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi. Tali principi dovranno essere rispettati, quando possibile, anche negli interventi di manutenzione straordinaria, recupero o ristrutturazione di edifici esistenti.

Lo studio di fattibilità deve prevedere in proposito una esauriente caratterizzazione del sito (in funzione del clima, disponibilità di fonti energetiche rinnovabili, disponibilità di luce naturale, ecc.) e dei fattori ambientali che possono essere influenzati dall'intervento, in modo da orientare l'intervento stesso al loro rispetto (aria, bilancio idrico e ciclo dell'acqua, suolo e sottosuolo, ecosistemi e paesaggio, aspetti storico tipologici).

Devono inoltre essere adottate soluzioni atte a limitare i consumi di energia, rego-lando il funzionamento dei sistemi energetici utilizzati, ricorrendo quando possibile a fonti energetiche rinnovabili, intervenendo sulla regolazione e il miglioramento del microclima locale.

Nelle nuove costruzioni devono essere adottate soluzioni atte a ridurre il consumo di acqua potabile, con l'adozione di soluzioni e sistemi impiantistici integrati che favoriscano anche il risparmio energetico, unitamente all'incentivo per il riutilizzo delle risorse idriche, opportunamente depurate per la riduzione del carico inquinante nell'ambiente.

Nelle nuove costruzioni devono essere utilizzati materiali a basso impatto ambientale, orientati possibilmente nell'ottica del riciclo e del riutilizzo.

6.2. *Integrazione con la città e i servizi.*

Nel caso di nuove costruzioni e di recupero o ristrutturazione di edifici esistenti da adibire a residenza per studenti, l'intervento deve essere integrato nel contesto cittadino in cui è previsto al fine di costituire un *continuum* nel tessuto sociale e dei servizi.

Le destinazioni urbanistiche e le localizzazioni relative all'edilizia residenziale studentesca devono discendere dallo studio di fattori relativi al contesto fisico-ambientale, sociale, storico, urbano dell'intervento, nonché dalla valutazione della disponibilità fondiaria o dalla consistenza, funzionalità, adeguatezza di edifici esistenti utilizzabili. La valutazione di questi fattori deve far parte dello studio di fattibilità.

Il servizio abitativo deve essere dislocato in modo da poter usufruire dei necessari servizi complementari alla funzione residenziale e alle funzioni connesse alle attività di tempo libero degli studenti. La dislocazione delle residenze per studenti deve tener conto della facile raggiungibilità delle sedi universitarie e dei servizi che possono maggiormente interessare la popolazione studentesca. A tal fine devono essere considerate le distanze percorribili a piedi o in bicicletta e la vicinanza alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico cittadino.

6.3. *Compresenza dei livelli di individualità e socialità nella fruizione.*

La residenza per studenti deve rispondere alla duplice esigenza degli studenti di individualità e di socialità attraverso una adeguata previsione e ripartizione di spazi a carattere privato e semi-privato, e spazi a carattere collettivo e semi-collettivo.

Per quanto riguarda la funzione residenziale devono essere garantiti sia ambiti individuali di studio e riposo che ambiti collettivi di socializzazione per il gruppo ristretto dei coabitanti.

Per quanto riguarda i servizi devono essere previsti ambiti collettivi di svolgimento delle attività comuni di tipo socializzante in cui siano presenti i diversi livelli di appropriazione e fruizione dello spazio sia da parte del piccolo gruppo che del gruppo di maggiori dimensioni.

A tal fine è necessario agire sulla distribuzione e morfologia degli spazi e sulla disposizione dell'arredo e delle attrezzature. Lo spazio di connettivo può essere utilizzato per creare quelle opportunità di incontro e socializzazione sia nell'ambito residenziale che in quello dei servizi.

6.4. *Integrazione delle tecnologie informatiche e multimediali.*

Tanto nel caso di nuove costruzioni che nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, recupero o ristrutturazione degli edifici esistenti, la residenza per studenti deve prevedere l'integrazione delle tecnologie informatiche e multimediali.

L'edificio deve essere progettato e realizzato per l'attuazione della integrazione delle tecnologie informatiche e multimediali secondo concetti quali: rete, comunità, uso individuale e diffuso delle risorse tecnologiche.

L'applicazione delle nuove tecnologie deve essere condotta coinvolgendo il contesto di intervento. Ciò comporta una valutazione delle disponibilità tecnologiche e delle eventuali strategie di integrazione e

decentramento. Negli ambienti comuni utilizzati dalla collettività studentesca interna ed esterna devono essere adottati adeguati accorgimenti per garantire la corretta gestione e protezione delle attrezzature.

6.5. *Orientamento ambientale.*

La residenza per studenti deve consentire una fruizione autonoma da parte di tutti gli studenti e degli utenti esterni; a tal fine ogni ambito funzionale e le diverse unità ambientali devono essere facilmente riconoscibili, negli spazi di distribuzione devono essere previsti accorgimenti specifici per facilitare l'orientamento, tenuto conto delle esigenze di tutti gli utenti, in rapporto alle capacità fisiche, sensoriali e percettive. Le soluzioni da adottare sono da valutare in rapporto alla organizzazione degli spazi prevista nel progetto.

In particolare:

devono essere chiaramente distinguibili i punti di accesso alle parti residenziali e alle parti di servizio e devono essere entrambe facilmente raggiungibili senza interferenze;

negli edifici multipiano, dall'atrio di ingresso si devono poter raggiungere con immediatezza scale e ascensori e comunque il connettivo verticale deve essere efficacemente segnalato fin dall'ingresso.

6.6. *Manutenzione e gestione.*

La residenza per studenti deve rispondere a requisiti di massima manutenibilità, durabilità e sostituibilità dei materiali e componenti e di controllabilità nel tempo delle prestazioni, in un'ottica di ottimizzazione del costo globale dell'intervento. Le tecnologie adottate devono tener conto delle possibili dinamiche di obsolescenza e degrado; le soluzioni tecniche e i relativi dettagli costruttivi devono essere progettati in relazione alla qualità nel tempo. L'edificio e i suoi sottosistemi devono assicurare la controllabilità e la facilità degli interventi manutentivi.

Nel caso di nuove costruzioni la definizione del quadro esigenziale e dei requisiti relativi alla gestione e manutenzione deve privilegiare un approccio fondato sulla programmazione e progettazione dell'obsolescenza dell'edificio, da cui derivare la programmazione della manutenzione. Nel caso di interventi sull'esistente la programmazione delle attività manutentive discende dalla diagnosi e valutazione della consistenza tecnica e funzionale dell'edificio e dal progetto di riqualificazione e recupero.

7. *Criteri relativi al dimensionamento funzionale ed edilizio generale.*

Ai fini del dimensionamento funzionale ed edilizio generale devono essere rispettate le condizioni specificate nei punti che seguono.

7.1. *Funzioni residenziali (AF1).*

7.1.1. La superficie netta da adibire alle funzioni residenziali a posto alloggio (p.a.) deve essere uguale o superiore a 12,5 m^2/p.a. per la camera singola (incluso il servizio igienico) o 9,5 m^2/p.a. per la camera doppia (incluso il servizio igienico).

7.1.2. Per gli utenti con disabilità fisiche o sensoriali deve essere riservato un numero di posti alloggio ≥5% del numero di posti alloggio totali. In tal caso la su-perficie a posto alloggio deve essere incrementata almeno del 10%.

7.2. *Funzioni di servizio (AF2+AF3+AF4).*

7.2.1. La superficie netta da adibire alle funzioni di servizio a posto alloggio deve essere ≥6,0 m^2/p.a. e dovrà comprendere i servizi culturali e didattici (AF2), i servizi ricreativi (AF3) ed i servizi di supporto (AF4).

7.2.2. Nell'ambito dello standard di superficie destinato alle funzioni di servizio, deve essere garantita una superficie minima di 2,5 m^2/p.a. per i servizi culturali e didattici (AF2) e per i servizi ricreativi (AF3). La restante quota di superficie destinata ai servizi può essere utilizzata in funzione delle esigenze e priorità definite da ciascun programma d'intervento.

7.2.3. Nell'ambito delle funzioni di servizio le unità ambientali sala/e studio e aula/e riunioni devono essere sempre presenti.

8. *Requisiti delle unità ambientali.*

8.1. *Area funzionale residenza (AF1).*

I requisiti dimensionali minimi di superficie netta sono i seguenti:

camera singola (posto letto, posto studio) ≥11,0 m^2;

camera doppia (due posti letto, posto studio) ≥16,0 m^2. Non sono ammesse camere con più di due posti alloggio;

servizio igienico (lavabo, doccia, wc, bidet), condivisibile fino ad un massimo di tre posti alloggio, ≥3,0 m^2.

Per i posti alloggio sprovvisti di zona preparazione e consumazione pasti (angolo cottura) devono essere previsti uno o più spazi di preparazione e consumazione pasti (cucine collettive), inclusi i relativi spazi di servizio, dimensionati e strutturati, nel numero e nella tipologia, in funzione delle esigenze e necessità definite da ciascun programma d'intervento. Tale disposizione può non essere rispettata nel caso in cui sia disponibile un adeguato servizio di ristorazione all'interno e/o nei pressi della residenza.

Le superfici degli spazi di preparazione e consumazione pasti, siano essi strutturati nella forma di «cucine collettive» (esterne agli alloggi) e/o di «mensa interna alla struttura» (inclusi i locali accessori), saranno computate come aree funzionali di servizi di supporto, gestionali e amministrativi (AF4).

8.2. *Area funzionale servizi culturali e didattici (AF2).*

L'AF2 si articola nelle seguenti unità ambientali:

sala/e studio;

aula/e riunioni.

La sala studio deve consentire lo svolgimento dell'attività secondo le modalità previste dalla tipologia di studi e con l'attrezzatura adeguata.

L'aula riunioni deve consentire sia le riunioni tra gli studenti ai fini di studio e cul-turali che le lezioni o seminari a carattere didattico. L'arredo deve essere flessibile in modo tale da rendere possibile i diversi tipi di utilizzo.

L'AF2 può, inoltre, comprendere anche una o più dalle seguenti unità ambientali:

biblioteca (deposito e consultazione), inclusi i vani di servizio connessi;

sala conferenze, inclusi i vani di servizio connessi;

auditorium, inclusi i vani di servizio connessi.

8.3. *Area funzionale servizi ricreativi (AF3).*

L'AF3 può essere articolata nelle seguenti unità ambientali:

sala/e video;

sala/e musica;

spazio/i Internet;

sala/e giochi;

palestra-fitness, inclusi eventuali spogliatoi e depositi.

La sala video deve consentire di assistere ai programmi televisivi o alla proiezione di registrazioni video.

La sala musica deve consentire l'ascolto di brani musicali in forma collettiva.

Lo spazio Internet è costituito da una serie di postazioni attrezzate con personal computer e dotate di connessione alla rete Internet.

La sala giochi deve consentire lo svolgimento di attività ludiche secondo le varie tipologie di gioco previste e con l'attrezzatura adeguata. Nella sala giochi si deve prevedere anche la possibilità di effettuare feste tra gli studenti.

La palestra-fitness deve consentire lo svolgimento di attività per l'esercizio fisico con attrezzi e senza di tipo individuale o collettivo e deve essere attrezzata in funzione del tipo di attività fisica prevista. Nell'eventualità di consentire l'utilizzo anche da parte degli studenti non residenti devono essere previsti spogliatoi e servizi igienici in numero commisurato all'utenza esterna prevista.

8.4. *Area funzionale servizi di supporto, gestionali e amministrativi (AF4).*

L'AF4 può essere articolata nelle seguenti unità ambientali:

lavanderia/stireria;

parcheggio biciclette;

guardaroba;

depositi per biancheria e prodotti di pulizia;

magazzino;

ufficio e spazi analoghi destinati alla conduzione gestionale;

spogliatoi per il personale;

mensa/self service;

spazi di preparazione e consumazione pasti;

caffetteria-bar;

minimarket.

La lavanderia-stireria deve consentire il lavaggio degli indumenti personali degli studenti residenti con macchine lavatrici e la successiva asciugatura e stiratura.

Il parcheggio biciclette deve consentire il ricovero delle biciclette degli studenti re-sidenti.

Il guardaroba deve consentire il deposito di bagagli o effetti personali degli studenti durante i prolungati periodi di assenza.

I depositi per biancheria e prodotti di pulizia devono consentire la custodia e il ricambio della biancheria per il numero dei posti alloggio previsti.

Il magazzino deve consentire il deposito di materiale e attrezzatura per la manu-tenzione della residenza e dei servizi e l'effettuazione di piccole operazioni di manutenzione sulle attrezzature della struttura.

8.5. Funzioni di accesso e distribuzione.

La superficie da attribuire agli spazi di accesso e distribuzione deve essere ≤35% del totale della superficie netta degli spazi per la residenza e per i servizi, ad eccezione che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

L'insieme delle funzioni di accesso e distribuzione si articola nei seguenti spazi:

ingresso;

percorsi;

servizi igienici generali.

L'ingresso deve consentire non solo l'accesso alla struttura, ma anche lo svolgimento di attività di incontro, scambio e socializzazione tra gli studenti. Nella zona ingresso può essere collocata la zona di ricevimento presidiata dal portiere e può essere allocato lo spazio per la lettura dei quotidiani (emeroteca). Lo spazio di ingresso deve, inoltre, prevedere zone per l'affissione di informazioni per e dagli studenti. Ove l'ingresso assuma caratteristica di spazio di relazione la relativa superficie può considerarsi parte dell'area AF3.

I percorsi consentono la funzione di collegamento tra unità ambientali e possono consentire anche lo svolgimento di attività accessorie o complementari alle funzioni residenziali e di servizio, come spazi per l'attesa e la sosta, per il relax e per lo scambio e la socializzazione degli studenti residenti e non, e come tali devono garantire adeguate condizioni di illuminazione e aerazione preferibilmente naturali. Ove i percorsi presentino allargamenti o aree riservate per le suddette funzioni di scambio, le relative superfici possono eventualmente considerarsi accessorie alle aree funzionali entro le quali sono collocate.

In prossimità degli spazi a carattere collettivo e dei nuclei di residenza devono essere previsti servizi igienici generali fruibili sia dagli ospiti interni che da quelli esterni; un servizio igienico ad ogni piano deve essere accessibile alle persone con disabilità fisica o sensoriale.

8.6. *Funzioni di parcheggio auto e servizi tecnologici.*

L'insieme delle funzioni di parcheggio auto e servizi tecnologici si articola nei se-guenti spazi:

spazi di parcheggio auto/moto;

vani tecnici e servizi tecnologici in funzione di complessità e tipologia degli impianti.

11A05268

DECRETO 21 marzo 2011.

Adozione di un modello informatizzato per la formulazione delle richieste di cofinanziamento relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338, e 23 dicembre 2000, n. 388 e note per la compilazione. (Decreto n. 127/2011).

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;

Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2011, n. 26, con il quale ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 338/2000 sono state definite le procedure e le modalità per la presentazione delle richieste relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, da cofinanziare con i fondi previsti dallo stesso art. 1, commi 1 e 2, dell'art. 144, comma 18, della legge n. 338/2000;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2011, n. 27, con il quale ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 338/2000, sono stati definiti gli standard minimi dimensionali e qualitativi e le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari previsti dalla medesima legge;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 26/2011, il quale prevede che le richieste di cofinanziamento devono essere formulate mediante compilazione di apposito modello informatizzato, atto ad una valutazione in parte automatizzata della domanda, e contenente i principali dati significativi ai fini della valutazione per ammissione, selezione e graduatoria di priorità;

Ritenuto di dover provvedere ad adottare il modello informatizzato da utilizzare ai fini della formulazione delle richieste relative al cofinanziamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari;

Decreta:

Ai fini della presentazione, da parte dei soggetti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 7 febbraio 2011, n. 26, delle richieste di cofinanziamento degli interventi indicati all'art. 3 dello stesso decreto ministeriale, è adottato il modello informatizzato, con le note per la compilazione, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: TOMASI

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Modello Cofinanziamento Alloggi e Residenze Studenti Universitari Ter (CARSUTer)

Codice dell'intervento: (attribuito dal sistema)

A. INTESTAZIONI E DATI GENERALI

A.1. Destinazione

A.1.1 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Piazza J. F. Kennedy .... n. 20 ....
Città Roma .... CAP 00144 ....

A.1.2 Regione/Provincia Autonoma
Via/Piazza .... n. ....
Città .... CAP .... Prov. ...

A.2. Oggetto

A.2.1 Il sottoscritto ....

A.2.2 In qualità di legale rappresentante di ....
formula richiesta di cofinanziamento per interventi per alloggi e residenze per studenti universitari ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338, confermando di avere preso piena conoscenza delle norme e condizioni generali e specifiche di cui alla legge ed ai relativi decreti attuativi, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, mediante il presente modello debitamente sottoscritto e la documentazione elencata al punto I.1.

B. Categoria di appartenenza (D.M. 26/2011, art. 2, comma 1)

B.1. Categoria di appartenenza del soggetto richiedente

B.1.1	Regioni	a
B.1.2	Organismi e aziende regionali e provinciali per l'edilizia residenziale pubblica	b
B.1.3	Organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390	c
B.1.4	Università statali, ad esclusione delle università telematiche, ovvero le fondazioni di cui all'articolo 59, comma 3, della legge n. 388/2000	d
B.1.5	Università non statali legalmente riconosciute, ad esclusione delle università telematiche, ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle università e ad esse stabilmente collegate	e
B.1.6	Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute	f
B.1.7	Collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942	g
B.1.8	Consorzi ed enti istituzionali ed operativi delle Regioni e delle Provin-	h

Firma legale rappresentante 1

	ce Autonome di Trento e di Bolzano costituiti appositamente per le finalità di cui alla L. 338/2000	
B.1.09	Cooperative di studenti, costituite ai sensi articolo 2511 e ss. del Codice Civile, a condizione che lo statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari	i
B.1.10	Organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari....................	j
B.1.11	Fondazioni ed istituzioni senza scopo di lucro, che siano provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi l'housing sociale e/o la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari	k

B.2. Soggetto richiedente

B.2.1 Codice fiscale ....

B.2.2 Denominazione o ragione sociale ....

Via/Piazza	....	n.	....
Città	....	CAP	.... Prov. .....
Telefono	....	Fax	....
E.mail	....		

B.3. Legale rappresentante del soggetto richiedente

B.3.1 Codice fiscale ....

B.3.2	Cognome	....	Nome	....
	Via/Piazza	....	n.	....
	Città	....	CAP	.... Prov. .....
	Telefono	....	Fax	....
	E.mail	....		

B.4. Responsabile del procedimento designato con apposito atto

B.4.1 Codice fiscale ....

B.4.2	Cognome	....	Nome	....
	Via/Piazza	....	n.	....
	Città	....	CAP	.... Prov. .....
	Telefono	....	Fax	....
	E.mail	....		

B.5. L'ente svolge istituzionalmente o per delega le funzioni di sostegno agli studenti ai sensi della legge n. 390/91, art. 25, comma 1 e specifiche disposizioni di legge nazionali, regionali e provinciali

B.5.1	Si	
B.5.2	No	

C. DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

C.1. Identificazione dell'intervento

C.1.1	Intervento singolo	
C.1.2	Intervento inserito in progetto/programma unitario	
C.1.3	Numero progressivo dell'intervento inserito in programma unitario ...	
C.1.4	Numero complessivo di interventi costituenti il programma unitario .	

C.2. Localizzazione dell'intervento

Regione	....	Provincia	....
Città	....	CAP	....
Via/Piazza	....	n.	....

2 Firma legale rappresentante ....

	Denominazione della residenza	....
	Particella catastale	....

C.3. Tipologia di intervento (D.M. 26/2011, art. 3, comma 1)

C.3.1	Manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento, nell'ambito dei quali è possibile effettuare operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza	A
C.3.2	Nuova costruzione o ampliamento di alloggi o residenze per studenti universitari	B
C.3.3	Acquisto di edifici da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari	C

C.4. Descrizione dell'intervento

C.4.1	Denominazione dell'intervento (max 200 caratteri)	....
C.4.2	Descrizione sintetica dell'intervento (max 1.000 caratteri)	....

C.5. Solo per interventi di tipologia A (D.M. 26/2011, art. 3, comma 1)

C.5.1	Intervento su edificio di interesse storico	s/n
C.5.2	Intervento su bene vincolato	s/n
C.5.3	In caso di risposta affermativa ai punti C.5.1 e C.5.2, indicare l'autorità e gli estremi del provvedimento	
C.5.4	Intervento su immobile già adibito a residenza per studenti	
	Intervento su immobile da adibire a residenza per studenti	
C.5.5	Specificare il tipo di intervento secondo la classificazione risultante nel D.M. 26/2011, art. 3, comma 1	
	Manutenzione straordinaria	
	Recupero	
	Ristrutturazione edilizia	
	Ristrutturazione urbanistica	
	Restauro	
	Risanamento	

C.6. Solo per interventi di tipologia B (D.M. 26/2011, art. 3, comma 1)

C.6.1	Nuova costruzione autonoma	
	Ampliamento di edificio esistente	
C.6.2	Intervento su area già di proprietà	
	Intervento su area da acquisire	

C.7. Solo per interventi di tipologia C (D.M. 26/2011, art. 3, comma 1)

C.7.1	Edificio già adibito a residenza per studenti universitari..................	
	Edificio da adibire a residenza per studenti universitari	

C.8. Disponibilità dell'area e/o dell'immobile oggetto dell'intervento

C.8.1	Disponibilità dell'area su cui realizzare l'intervento	
	Disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento	
C.8.2	In caso di indisponibilità, specificare le modalità di acquisizione	....

C.9. Specifici requisiti del soggetto richiedente

C.9.1	Specificare se il soggetto richiedente è già attivo nel settore del diritto allo studio universitario	
C.9.2	Numero di anni di attività nel settore del diritto allo studio universitario	

Firma legale rappresentante 3

C.9.3 Numero complessivo di posti alloggio gestito negli ultimi tre anni (2007, 2008 e 2009) .... [ ]

D. LOCALIZZAZIONE RISPETTO ALLE SEDI UNIVERSITARIE

D.1. Elenco delle principali sedi di insegnamento universitario cui fa riferimento la residenza

D.1.1 Sede .... Distanza in linea d'aria .... [m]
D.1.2 Sede .... Distanza in linea d'aria .... [m]
D.1.3 Sede .... Distanza in linea d'aria .... [m]

D.2. Sintesi di congruità dell'intervento rispetto al fabbisogno locale

D.2.1 (max 2.000 caratteri) ....
....

E. DATI TECNICI DI PROGETTO

E.1. Tipologie del complesso o del programma

E.1.1 Ad albergo .... [ ]
E.1.2 A minialloggi .... [ ]
E.1.3 A nuclei integrati .... [ ]
E.1.4 Misti .... [ ]

E.2. Dotazioni

E.2.1 Senza dotazione di servizi comuni in quanto già esistenti .... [ ]
E.2.2 Con parziale dotazione di servizi comuni in quanto già esistenti .... [ ]
E.2.3 Con dotazione di servizi comuni .... [ ]

E.3. Documentazione dimostrativa di conformità agli standard

E.3.1 Negli elaborati di progetto dovranno essere indicati per ogni vano:
- la superficie espressa in m^2;
- la destinazione d'uso;
- l'area funzionale di appartenenza;
- tutti gli arredi.

Ai fini di una immediata valutazione della documentazione, dovrà essere prodotto un apposito elaborato (pianta in formato ridotto, schema planimetrico o quanto ritenuto idoneo) in assoluta corrispondenza con il progetto dove siano evidenziate, mediante l'uso di campiture dei colori di seguito indicati, le superfici totali di ciascuna area funzionale:
- rosso (area funzionale AF1);
- verde (area funzionale AF2);
- blu (area funzionale AF3);
- giallo (area funzionale AF4);
- grigio (area funzioni di accesso e distribuzione).

Nelle planimetrie di ciascun piano dovrà essere riportata una tabella riepilogativa delle superfici totali di piano distinte per aree funzionali.

E.4. Funzioni residenziali AF1

E.4.1 Numero totale di posti alloggio .... [n.]
E.4.2 Incremento del numero di posti alloggio a seguito dell'intervento ..... [n.]
E.4.3 Numero di posti alloggio per studenti capaci e meritevoli privi di mezzi .... [n.]
E.4.4 Numero di posti alloggio per utenti con disabilità fisiche o sensoriali [n.]
E.4.5 Superficie per posti alloggio destinati ad utenti con disabilità fisiche o sensoriali .... [m^2]
E.4.6 Numero camere con 1 p.a. .. [n.] Superficie della camera minore [m^2]

4 Firma legale rappresentante ....

E.4.7	Numero camere con 2 p.a. ..	n.	Superficie della camera minore	m^2
E.4.8	Numero servizi igienici per le residenze	n.	Superficie del servizio igienico minore	m^2
E.4.9	Numero di posti alloggio sprovvisti di zona preparazione e consumazione pasti in camera			n.
E.4.10	Numero cucine-pranzo collettive			n.
E.4.11	Superficie dell'area per le attività di igiene e cura personale, preparazione e consumazione pasti, relax, socializzazione			m^2
E.4.12	Superficie totale dell'Area Funzionale residenziale AF1			m^2
E.4.13	Superficie dell'Area funzioni di accesso e distribuzione di AF1			m^2
E.5.	**Funzioni di servizi culturali e didattici (AF2)**			
E.5.1	Numero sale studio	n.	Superficie totale sale studio .	m^2
E.5.2	Numero aule riunioni	n.	Superficie totale aule riunioni	m^2
E.5.3	Numero altre unità ambientali	n.	Superficie totale altre unità ambientali.........................	m^2
E.5.4	Elenco delle unità ambientali			
E.5.5	Superficie totale dell'Area Funzionale servizi culturali e didattici AF2			m^2
E.6.	**Funzioni di servizi ricreativi (AF3)**			
E.6.1	Numero unità ambientali	n.	Superficie totale unità ambientali	m^2
E.6.2	Elenco delle unità ambientali			
E.6.3	Superficie totale dell'Area Funzionale servizi ricreativi AF3			m^2
E.7.	**Funzioni di servizi di supporto, gestionali e amministrativi (AF4)**			
E.7.1	Numero unità ambientali	n.	Superficie totale unità ambientali	m^2
E.7.2	Elenco delle unità ambientali			
E.7.3	Superficie totale dell'Area Funzionale supporto, gestionali e amministrativi AF4			m^2
E.8.	**Funzioni di parcheggio e servizi tecnologici**			
E.8.1	Superficie totale destinata a parcheggio			m^2
E.8.2	Superficie totale destinata a servizi tecnologici			m^2
E.8.3	Superficie totale delle Funzioni di parcheggio e servizi tecnologici (E.8.1+E.8.2)			m^2
E.9.	**Funzioni di servizi (AF2+AF3+AF4)**			
E.9.1	Superficie totale delle Aree Funzionali di servizi AF2+AF3+AF4			m^2
E.9.2	Superficie totale dell'Area Funzioni di accesso e distribuzione per AF2+AF3+AF4			m^2
E.10.	**Funzioni residenziali e di servizi (AF1+AF2+AF3+AF4)**			
E.10.1	Superficie complessiva Area Funzionale residenziale AF1 (E.4.12+E.4.13)			m^2
E.10.2	Superficie complessiva Aree Funzionali di servizio AF2+AF3+AF4 (E.9.1+E.9.2)			m^2
E.10.3	Area Funzionale residenziale/Aree Funzionali di servizio (E.10.1/E.10.2)			
E.10.4	Superficie dell'area di intervento			m^2
E.10.5	Superficie complessiva dell'intervento (esclusi spazi esterni)			m^2
E.10.6	Superficie area di intervento/superficie complessiva dell'intervento (E.10.4/E.10.5)			m^2
E.10.7	Volumetria complessiva dell'intervento			m^3

Firma legale rappresentante 5

F. PROGETTAZIONE ED ADEMPIMENTI PREVENTIVI

F.1. Definizione progettuale già disponibile

F.1.1	Disponibilità del progetto definitivo	s/n
F.1.2	Disponibilità del progetto esecutivo	s/n

F.2. Progettista

F.2.1 Cognome .... Nome ....
Via/Piazza .... n. ....
Città .... CAP .... Prov. ....
Telefono .... Fax ....
E.mail ....

F.3. Direttore dei lavori

F.3.1 Cognome .... Nome ....
Via/Piazza .... n. ....
Città .... CAP .... Prov. ....
Telefono .... Fax ....
E.mail ....

F.4. Pareri, autorizzazione, permessi, nulla-osta, ecc. già acquisiti

F.4.1	....	gma
F.4.2	....	gma
F.4.3	....	gma
F.4.4	....	gma

F.5. Pareri, autorizzazione, permessi, nulla-osta, ecc. da acquisire

F.5.1	....	gma
F.5.2	....	gma
F.5.3	....	gma
F.5.4	....	gma

G. QUADRO TECNICO ECONOMICO

G.1. Lavori e forniture

G.1.1	Lavori e forniture	€
G.1.2	Oneri per la sicurezza	€
G.1.3	IVA	€
G.1.4	Imprevisti (max 10%)	€
G.1.5	Totale (G.1.1+G.1.2+G.1.3+G.1.4)	€

G.2. Acquisti ed espropri

G.2.1	Acquisto o esproprio area o fabbricato (IVA inclusa)	€
G.2.2	Oneri fiscali su acquisto o esproprio (IVA inclusa)	€
G.2.3	Totale (G.2.1+G.2.2)	€

G.3. Spese

G.3.1	Spese per attrezzature didattiche e scientifiche (IVA inclusa)	€
G.3.2	Spese per arredi (solo per interventi di tipologia B e C) (IVA inclusa)	€
G.3.3	Totale (G.3.1+G.3.2)	€
G.3.4	Altre spese non cofinanziabili (rilievi, spese tecniche, allacciamenti, ecc.) (IVA inclusa)	€

G.4. Valore dell'immobile

G.4.1	Valore dell'immobile	€

G.5. Totale dell'intervento

G.5.1	Totale lavori, acquisti, espropri e spese (G.1.5+G2.3.+G.3.3.)	€

6 Firma legale rappresentante ....

G.5.2	Valore immobile (G.4.1)	€
G.5.3	Totale (G.5.1+G.5.2)	€

G.6. Quantificazione dell'importo cofinanziabile

G.6.1	Totale lavori, acquisti, espropri e spese (G.5.1)	€
G.6.2	Valore dell'immobile (acquisito dopo il 31.12.2005) utilizzato come apporto ai fini della copertura finanziaria della quota a carico del soggetto richiedente	€
G.6.3	Totale dell'intervento comprensivo del valore dell'immobile (G.6.1+ G.6.2)	€
G.6.4	Totale cofinanziamento a carico dello Stato (importo ≤ al totale dell'intervento, ovvero G.6.4≤G.6.1)..	€
G.6.5	Totale cofinanziamento a carico del soggetto richiedente	€
G.6.6	Totale cofinanziamento a carico del soggetto richiedente al netto del valore dell'immobile (G.6.5-G.6.2)...	€
G.6.7	Totale finanziamento a carico del soggetto richiedente incluse le spese non cofinanziabili (G.6.6+G.3.4)...	€

G.7. Fonti di copertura finanziaria della quota a carico del soggetto richiedente

G.7.1	Importo del finanziamento con risorse proprie	€
G.7.2	Importo del finanziamento con contributo di Regione/Provincia Autonoma	€
G.7.3	Importo del finanziamento con fondi statali per l'edilizia residenziale pubblica	€
G.7.4	Importo altre fonti	€
G.7.5	Importo complessivo (G.7.1+G.7.2+G.7.3+G.7.4=G.6.6)	€

H. CRONOGRAMMA TECNICO AMMINISTRATIVO

H.1. Temporizzazione dei termini di scadenza delle fasi del processo (ciascuna a partire dalla data del decreto ministeriale di assegnazione del cofinanziamento o, in caso di opzione affermativa di cui al punto G.8.1 del presente Modello, dalla data di presentazione della richiesta di cofinanziamento)

H.1.1	Aggiudicazione	gg.
H.1.2	Contratto di appalto	gg.
H.1.3	Consegna del cantiere	gg.
H.1.4	Verbale di inizio dei lavori	gg.
H.1.5	Ultimazione dei lavori	gg.
H.1.6	Collaudo	gg.
H.1.7	Piena funzionalità	gg.

H.2. Atto di acquisto (solo per gli interventi di tipologia C)

H.2.1	Giorni decorrenti dalla data del decreto ministeriale di cofinanziamento (o, in caso di opzione affermativa di cui al punto G.6.1 del presente Modello, dalla data di presentazione della richiesta di cofinanziamento)	gg.

H.3. Eventuali casi particolari

H.3.1	(massimo 2.000 caratteri)	

I. DOCUMENTAZIONE

I.1. Allegati

Firma legale rappresentante 7

I.1.1	Documentazione atta a dimostrare l'appartenenza alla specifica categoria (per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere i), j), k) del D.M. 26/2001)	s/n
I.1.2	Relazione tecnico illustrativa di sintesi dell'intervento e del progetto proposto (art. 4, comma 5, lettera b, D.M. 26/2011)	s/n
I.1.3	Progetto completo di documentazione (art. 4, comma 5, lettera c) e art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) D.M. 26/2011)	s/n
I.1.4	Dichiarazione del progettista di conformità del progetto ai requisiti espressi dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici	s/n
I.1.5	Documentazione atta a dimostrare la piena disponibilità dei beni immobili oggetto di intervento (art. 4, comma 5, lettera d) e art. 5, comma 1, lettera d) D.M. 26/2011)	s/n
I.1.6	Relazione e documentazione atta a dimostrare la rispondenza dell'intervento al fabbisogno presente nella località di realizzazione dello stesso (art. 4, comma 5, lettera g) D.M. 26/2011)	s/n
I.1.7	Documentazione attestante la copertura finanziaria della quota a carico del soggetto richiedente (art. 4, comma 5, lettera h) e art. 5, comma 1, lettera c) D.M. 26/2011)	s/n
I.1.8	Dichiarazione del rispetto degli standard minimi per tipologia di intervento (Allegato A, D.M. 27/2011), come documentato nel punto E del presente Modello	s/n
I.1.9	Documentazione attestante la congruità del costo previsto e la disponibilità anche sotto forma di acquisto (art. 4, comma 5, lettera i), D.M. 26/2011) (in caso di acquisto/esproprio)	s/n
I.1.10	Documentazione di impegno alla gestione in convenzione con organismo regionale o provinciale del diritto allo studio (art. 5, comma 3, lettera g) D.M. 26/2011)	s/n
I.1.11	Copia della ricevuta della raccomandata inviata alla Regione/Provincia Autonoma	s/n

I.2. Documentazione

I.2.1	Domanda completa di tutta la documentazione	s/n
I.2.2	In caso di domanda incompleta, il soggetto richiedente si avvale della facoltà di integrazione (art. 6, comma 9, D.M. 26/2011)	s/n
I.2.2.1	Progetto esecutivo	s/n
I.2.2.2	Documentazione relativa all'immediata realizzabilità dell'intervento..	s/n
I.2.2.3	Altro (specificare)	s/n

L. DICHIARAZIONE

L.1. Il legale rappresentante del soggetto richiedente dichiara espressamente la veridicità dei dati riportati nel presente Modello, la perfetta corrispondenza con i dati riportati negli elaborati tecnici di progetto e la completezza assoluta della documentazione presentata.
Il legale dichiara inoltre l'assoluta corrispondenza tra il progetto presentato per la richiesta di cofinanziamento e l'eventuale progetto concessionato/autorizzato.

8 Firma legale rappresentante ....

Note per la compilazione del modello informatizzato

A. INTESTAZIONI E DATI GENERALI

A.1. Destinazione

Indicare l'ente (Regione) competente per territorio in relazione alla localizzazione dell'intervento a cui verrà trasmessa una copia del Modello e il relativo indirizzo.

A.2. Oggetto

La richiesta deve essere formulata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con esplicitazione dell'ente, organismo e/o dell'istituzione abilitati per legge alla richiesta del cofinanziamento ed elencati nell'art. 2 del D.M. 26/2011.

B. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

B.1. Responsabile del procedimento

Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h), i), j), k) del D.M. 26/2011, indicare quale sarà la persona che svolgerà le funzioni assimilabili a quelle attribuite per legge al Responsabile del procedimento.

C. DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

C.1. Identificazione dell'intervento

Per intervento singolo si intende un intervento esteso su edificio o complesso unitario. Tutte le verifiche degli standard necessarie devono essere soddisfatte nell'ambito di detto intervento, compiutamente rappresentato nel progetto e nell'unico Modello CARSUTer di richiesta.

Per progetto/programma unitario (come citato dall'art. 5, comma 1, lettera d) del D.M. 26/2011) si intende un insieme di interventi che, compresi in una unica richiesta, nel loro complesso soddisfino i seguenti requisiti:

- numero di posti alloggio complessivi non inferiore a 40 e non superiore a 240;
- servizi integrati con alloggi distribuiti tra i diversi immobili che costituiscono l'intervento o concentrati in singolo immobile;
- distanza compatibile con la fruizione dei servizi in funzione integrata.

Per interventi che comprendono due o più tipologie d'intervento, come definite dall'art. 3, comma 1, ovvero nell'ipotesi prevista dall'art. 5, comma 1, lettera f), del D.M. 26/2011, devono essere previsti distinti modelli con diversi numeri progressivi, che potranno eventualmente fare riferimento a progetto ed allegati in un unico esemplare, ove questi siano validi per tutti gli interventi compresi nel programma. Ad esempio: se si tratta di un programma che interessi 3 edifici (per un numero di posti alloggio complessivi non inferiore a 40), con ciascun edificio interessato da 2 tipologie di interventi (ristrutturazione ed ampliamento), si dovranno compilare per ciascun edificio 2 schede per ciascuna delle tipologie di intervento, quindi 3 edifici x 2 schede = 6 schede.

D. LOCALIZZAZIONE RISPETTO ALLE SEDI UNIVERSITARIE

D.1. Elenco delle principali sedi di insegnamento universitario cui fa riferimento la residenza

Indicare solo le sedi i cui studenti possano gravitare sulla residenza oggetto dell'intervento.

D.2. Sintesi di congruità dell'intervento rispetto al fabbisogno locale

Riportare in forma sintetica quanto contenuto nell'allegato I.1.6 (art. 4, comma 5, lettera g) del D.M. 26/2011).

Firma legale rappresentante 9

E. DATI TECNICI DI PROGETTO

Tutte le superfici sono calcolate al netto delle murature.

In caso di intervento inserito in progetto/programma unitario compilare i punti E.3.-E.8. (compresi) in un unico esemplare per l'intero programma ed il punto E.9. per ogni intervento facente parte del programma.

E.4. Funzioni residenziali AF1

Nelle funzioni residenziali sono incluse le attività di igiene e cura personale, di preparazione e consumazione pasti, di relax/socializzazione mentre sono sempre escluse le funzioni di accesso e di distribuzione.

E.5.-E.8. Funzioni di servizio

Nelle funzioni di servizio sono sempre escluse le funzioni di accesso e di distribuzione.

G. QUADRO TECNICO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

G.3.2. Spese per arredi

Le spese per arredi sono cofinanziate sino ad un massimo di 2.400,00 euro per posto alloggio (art. 3, comma 2, D.M. 26/2011).

G.6.4. Totale cofinanziamento a carico dello Stato

L'importo del cofinanziamento richiesto, nel caso di apporto del valore dell'immobile superiore a quello del costo dell'intervento, non può essere superiore al costo totale dell'intervento.

G.7.5. Importo complessivo

L'importo risultante deve essere uguale a quello di cui al precedente punto G.6.6.

H. CRONOGRAMMA TECNICO AMMINISTRATIVO

H.1. Temporizzazione dei termini di scadenza delle fasi del processo

Ciascuna a partire dalla data del decreto ministeriale di assegnazione del cofinanziamento previsto dall'art. 7, comma 1, del D.M. 26/2011 (o, in caso di opzione affermativa di cui al punto G.8.1 del Modello CARSUTer, dalla data di presentazione della richiesta di cofinanziamento). Il tempo delle fasi va indicato riportando il numero dei giorni intercorrenti dalla data del decreto ministeriale di assegnazione del cofinanziamento (o, in caso di opzione affermativa di cui al punto G.8.1 del Modello CARSUTer, dalla data di presentazione della richiesta di cofinanziamento). I giorni devono essere espressi in successione ovvero ogni fase deve essere espressa nella quantità di giorni previsti sommati ai giorni ottenuti dalla fase precedente. Le date di inizio lavori, ultimazione dei lavori, piena funzionalità, sono impegnative ai fini del monitoraggio in corso d'opera.

H.1.4. Verbale di inizio lavori

Non più di 240 gg. (con inizio prorogabile entro il 30 settembre successivo per gli interventi di tipo A) (art. 6, comma 14, D.M. 26/2011).

H.2. Atto di acquisto

Non più di 240 giorni.

I. DOCUMENTAZIONE

In allegato al modello devono essere inviati al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il progetto e la documentazione specificata all'art. 4, comma 5, del D.M. 26/2011.

Indicare con una croce quale documentazione, tra quella in elenco, è stata allegata.

I.1.1 In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 26/2011 è obbligatorio presentare, a pena di esclusione:

- per i soggetti di cui alle lettere i), j), k) copia dello statuto e della do-

10 Firma legale rappresentante ....

cumentazione concernente la legittimazione del legale rappresentante;
- per i soggetti di cui alla lettera h), copia dell'atto costitutivo del consorzio e della documentazione concernente la legittimazione del legale rappresentante.

I.1.3 Quando l'intervento preveda anche l'acquisizione delle aree necessarie deve essere inoltre allegata la documentazione in cui si riporti: rappresentazione dell'area da acquistare, indicazione della superficie, particella catastale e tipo di procedura di acquisizione. Negli elaborati progettuali deve essere incluso il progetto degli arredi e delle attrezzature didattiche e scientifiche se richiesti nel finanziamento.

I.1.5 Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del D.M. 26/2011, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione.

I.1.7 Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del D.M. 26/2011, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione.

I.1.10 Allegare la documentazione relativa alla previsione della gestione della residenza in convenzione con l'organismo regionale o provinciale del diritto allo studio (per enti diversi da quelli di B.5).

I.2 Documentazione

La documentazione completa comprende oltre agli allegati di cui all'art. 4, comma 5, del D.M. 26/2011, un progetto di livello esecutivo ovvero definitivo, come definito dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, e l'eventuale documentazione relativa alla immediata realizzabilità degli interventi, consistente in una copia dei provvedimenti autorizzativi (concessione, autorizzazione, asseveramento, nulla osta, ecc.).

Entro il termine di duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Piano triennale (art. 6, comma 9, D.M. 26/2011) per gli interventi inseriti in tale piano i soggetti proponenti devono inviare l'eventuale documentazione integrativa e/o la documentazione relativa alla immediata realizzabilità degli interventi.

Indicare con una croce quale integrazione (progetto esecutivo e/o documentazione) sarà inviata in seconda fase.

Firma legale rappresentante 11

11A05269

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 gennaio 2011.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2010/4/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2010 recante aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2009/164/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 2010, n. 293»;

Vista la direttiva 2010/4/CE della Commissione del 1° febbraio 2010, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;

Acquisito il parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità con nota n. 26700 del 17 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato III della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni, sono apportate le modifiche riportate nell'Allegato del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto ad eccezione degli obblighi in materia di etichettatura figuranti alla voce 210, colonna f, non possono essere immessi sul mercato dai produttori dell'Unione e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o distribuiti al consumatore finale dell'Unione.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° novembre 2011 i prodotti cosmetici che non ottemperano agli obblighi in materia di etichettatura di cui alla voce 210, colonna f, dell'allegato III, parte prima, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata come da direttiva 2010/4/CE, non possono essere immessi sul mercato dai produttori dell'Unione e dagli importatori in essa stabiliti.

2. A decorrere dal 1° novembre 2012 i prodotti cosmetici che non ottemperano agli obblighi in materia di etichettatura di cui alla voce 210, colonna f, della'allegato III, parte prima, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata come da direttiva 2010/4/CE, non possono più essere venduti o distribuiti al consumatore finale dell'Unione.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 gennaio 2011

Il Ministro della salute: FAZIO

Il Ministro dello sviluppo economico: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 142

ALLEGATO

ALLEGATO

L'allegato III della legge 11 ottobre 1986 n. 713 è modificato come segue:

1. Nella parte prima sono aggiunte le seguenti voci:

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni: Campo di applicazione e/o uso	Restrizioni: Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Restrizioni: Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e	f
210	1-(beta-Aminoethyl) amino-4-(beta-hydroxyethyl)oxy-2-nitrobenzene e suoi sali HC Orange No.2 Numero Cas 85765-48-6 EINECS 416-410-1	Sostanza non ossidante impiegata nelle tinture per capelli	1,0%	- Non impiegare con sistemi nitrosanti - Tenore massimo di nitrosamine : 50 μg/kg - Conservare in recipienti esenti da nitriti	I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. Questo prodotto non è destinato ad essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia. Non tingere i capelli: - in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato; - se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; - se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero ».
211	2-[(2-Methoxy-4-nitrophenyl)amino]ethanol e suoi sali 2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole Numero CAS 66095-81-6 EINECS 266-138-0	Sostanza non ossidante impiegata nelle tinture per capelli	0,2%	- Non impiegare con sistemi nitrosanti - Tenore massimo di nitrosamine : 50 μg/kg - Conservare in recipienti esenti da nitriti	

2) nella parte seconda sono eliminate le voci corrispondenti ai numeri d'ordine 26 e 29.

11A05273

DECRETO 16 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Scibetta Sandra Sophia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 18 settembre 2008, con la quale la sig.ra Scibetta Sandra Sophia, nata a Brooklyn - New York (U.S.A.) il 24 settembre 1976, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Doctor in dental surgery», conseguito nella sessione di maggio 2003 presso la «New York University - United States of America», ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da cittadini non comunitari;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto dirigenziale in data 15 novembre 2010, con il quale il titolo denominato «Doctor in dental surgery», conseguito nella sessione di maggio 2003 presso la «New York University - United States of America», dalla sig.ra Scibetta Sandra Sophia, nata a Brooklyn - New York (U.S.A.) il 24 settembre 1976, cittadina italiana, è stato riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Vista la nota in data 30 novembre 2010, prot. n. 50953, con la quale questo Ministero ha provveduto a trasmettere alla sig.ra Scibetta Sandra Sophia il provvedimento in data 15 novembre 2010;

Visto il fax in data 27 gennaio 2011, con il quale l'interessata ha comunicato il mancato recapito del suddetto decreto;

Considerato che il decreto in questione non è stato restituito a questa Amministrazione;

Ravvisata, pertanto, la necessità dell'emanazione di un nuovo provvedimento di riconoscimento del titolo di odontoiatra, conseguito negli U.S.A. dall'interessata, ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra da parte della stessa;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del 15 novembre 2010, il titolo denominato «Doctor in dental surgery», conseguito nella sessione di maggio 2003 presso la «New York University - United States of America» dalla sig.ra Scibetta Sandra Sophia, nata a Brooklyn - New York (U.S.A.) il 24 settembre 1976, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Scibetta Sandra Sophia è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri – Albo degli odontoiatri – che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04641

DECRETO 9 marzo 2011.

Riconoscimento, al dott. Gjermeni Gentian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 4 febbraio 2008, con la quale il dott. Gjermeni Gentian, nato a Tirana (Albania) il 27 aprile 1975, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Diplomë Specializimi-Mjek Specialist Kardiolog», rilasciato, in data 8 giugno 2006, dall'Università di Tirana-Facoltà di Medicina, con sede a Tirana (Albania), al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, il comma 7 dell'art. 50 del predetto decreto n. 394/1999 che stabilisce che, con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 49 del decreto medesimo, relative al riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti da cittadini non comunitari in un Paese non appartenente all'Unione europea, il Ministero della salute provvede, altresì, al riconoscimento dei titoli accademici complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 16 giugno 2009 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 3 febbraio 2011 e in data 17 febbraio 2011, a seguito della quale il dott. Gjermeni Gentian è risultato idoneo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessato;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di specializzazione in cardiologia in possesso dell'interessato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Diplomë Specializimi-Mjek Specialist Kardiolog», rilasciato, in data 8 giugno 2006, dall'Università di Tirana-Facoltà di Medicina, con sede a Tirana (Albania), al dott. Gjermeni Gentian, nato a Tirana (Albania) il 27 aprile 1975, cittadino albanese, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare.

2. Il dott. Gjermeni Gentian, già iscritto all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Trapani, è autorizzato ad avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare, previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04635

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Houraiba Laila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista la legge n. 845/1978 «Legge-Quadro in materia di Formazione professionale»;

Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1 recante «Disciplina dell'attività di estetista»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 98, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio della professione, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244 recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 ed in particolare l'art. 1, comma 2, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2010, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2011, registro n. 1, foglio n. 142, con il quale è stato conferito l'incarico ad interim di direttore generale della Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Houraiba Laila, cittadina marocchina, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Profession Esthétique» conseguito in Marocco, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Udito il parere favorevole dei rappresentanti della Conferenza di servizi, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007, espresso nella seduta del 3 febbraio 2011;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente, la formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata nonché la congrua esperienza professionale svolta in qualità di dipendente, soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Articolo unico

Il titolo professionale di «Profession Esthétique» conseguito in Marocco, in data 10 aprile 2004 dalla sig.ra Houraiba Laila nata il 17 novembre 1979 a Mohammedia (Marocco), è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A04636

DECRETO 11 aprile 2011.

Aggiornamento del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti, con decorrenza gennaio 2011.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lett. *g)* del suddetto provvedimento che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto l'art. 1, comma 266, letta), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;

Visto l'art. 1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2010, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti, con decorrenza gennaio 2010;

Esaminato il rinnovo contrattuale del 15 ottobre 2009 stipulato tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL e UILM-UIL con decorrenza 1° gennaio 2010;

Accertato che il campo di applicazione del suddetto contratto comprende anche l'industria dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale; la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese; l'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal suddetto contratto;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, a valere dal mese di gennaio 2011;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attività, come individuate in premessa, è determinato, nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza gennaio 2011.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce;

b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva;

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) oneri derivanti da contrattazione aziendale;

e) oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;

f) oneri collegati alla utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità;

g) oneri derivanti dall'effettuazione di lavori fuori sede od officina.

Art. 3.

Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 aprile 2011

Il Ministro: SACCONI

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI (CCNL 15 OTTOBRE 2009)

NAZIONALE — OPERAI — GENNAIO 2011

	1°	2°	3°	4°	5°	5° S
A-Elementi retributivi annui						
Retribuzione tabellare	14.159.76	15.557.76	17.159.28	17.879.88	19.110.72	20.421.84
scatti biennali (3 scatti)	665.64	777.24	901.80	963.00	1.067.04	1.167.48
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123.96	123.96	123.96	123.96	123.96	123.96
Elemento retributivo di professionalità						
Elemento perequativo	455.00	455.00	455.00	455.00	455.00	455.00
TOTALE "A"	**15.404.36**	**16.913.96**	**18.640.04**	**19.421.84**	**20.756.72**	**22.168.28**
B-Oneri aggiuntivi						
Festivita' retribuite (n.3)	143.88	158.41	175.02	182.54	195.39	208.97
Tredicesima mensilita'	1.245.78	1.371.58	1.515.42	1.580.57	1.691.81	1.809.44
TOTALE "B"	**1.389.66**	**1.529.99**	**1.690.44**	**1.763.11**	**1.887.20**	**2.018.41**
C-Oneri previd. e assist.						
Inps (32,08%)	5.387.52	5.916.82	6.522.02	6.796.13	7.264.17	7.759.09
Inail (6,1%)	1.024.44	1.125.08	1.240.16	1.292.28	1.381.28	1.475.39
TOTALE "C"	**6.411.96**	**7.041.90**	**7.762.18**	**8.088.41**	**8.645.45**	**9.234.48**
Trattamento fine rapporto	1.210.30	1.332.51	1.472.26	1.535.55	1.643.62	1.757.90
Rivalutazione T.F.R.(2,935935%)	213.20	234.73	259.35	270.50	289.53	309.67
Fondo COMETA (adesione al 40%)	74.28	81.54	89.87	93.62	100.02	106.84
Contributo di solidarietà L.166/91 (10% del Fondo)	7.43	8.15	8.99	9.36	10.00	10.68
COSTO MEDIO ANNUO	**24.711.17**	**27.142.79**	**29.923.12**	**31.182.40**	**33.332.55**	**35.606.27**
COSTO MEDIO ORARIO	**15.29**	**16.80**	**18.52**	**19.30**	**20.63**	**22.03**
INCIDENZA IRAP (3,9%)	0.57	0.63	0.69	0.72	0.77	0.82
INCIDENZA IRES (27,5% IRAP)	0.16	0.17	0.19	0.20	0.21	0.23
TOTALE INCIDENZE	**0.73**	**0.80**	**0.88**	**0.92**	**0.98**	**1.05**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.)	**16.02**	**17.60**	**19.40**	**20.22**	**21.61**	**23.08**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.) (b)	**16.20**	**17.79**	**19.62**	**20.43**	**21.84**	**23.33**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (centro nord)(a)	**15.71**	**17.27**	**19.06**	**19.87**	**21.24**	**22.71**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (sud e isole)(a)	**15.57**	**17.13**	**18.92**	**19.73**	**21.10**	**22.55**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (centro nord)(b)	**15.81**	**17.39**	**19.18**	**20.00**	**21.40**	**22.86**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (sud e isole)(b)	**15.63**	**17.22**	**19.02**	**19.82**	**21.22**	**22.68**

Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	**2088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (9 giorni)	72
permessi annui retribuiti	104
assemblee, permessi sindacali,diritto allo studio	25
malattia, infort., maternita' (4,95%)	103
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. modif. (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	472
Ore annue mediamente lavorate	**1616**

Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:
1) Lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%
2) Lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%
3) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedi-venerdi): 7,50%
4) Lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedi-venerdi): 3,75%
5) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedi-sabato): 8,23%
6) Lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedi-sabato): 3,75%

(a) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge 296/2006 (art.1 c. 266) e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.

(b) Ai sensi della legge 266/2005, nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI (CCNL 15 OTTOBRE 2009)

NAZIONALE — IMPIEGATI — GENNAIO 2011

	2°	3°	4°	5°	5°s	6°	7°	Quadri
A-Elementi retributivi annui								
Retribuzione tabellare	15.557.76	17.159.28	17.879.88	19.110.72	20.421.84	21.916.68	23.796.96	23.796.96
scatti biennali (3 scatti)	777.24	901.80	963.00	1.067.04	1.167.48	1.310.76	1.474.56	1.474.56
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123.96	123.96	123.96	123.96	123.96	123.96	123.96	123.96
Elemento retributivo, Indennità di funzione							712.68	1.368.00
Elemento perequativo	455.00	455.00	455.00	455.00	455.00	455.00	455.00	455.00
TOTALE "A"	**16.913.96**	**18.640.04**	**19.421.84**	**20.756.72**	**22.168.28**	**23.806.40**	**26.563.16**	**27.218.48**
B-Oneri aggiuntivi								
Festivita' retribuite (n.3)	158.41	175.02	182.54	195.39	208.97	224.74	251.27	257.58
Tredicesima mensilita'	1.371.580	1.515.420	1.580.570	1.691.810	1.809.440	1.945.950	2.175.680	2.230.290
TOTALE "B"	**1.529.986**	**1.690.438**	**1.763.112**	**1.887.199**	**2.018.415**	**2.170.690**	**2.426.952**	**2.487.869**
C-Oneri previd. e assist.								
Inps (29,86%)	5.507.36	6.070.68	6.325.83	6.761.47	7.222.15	7.756.76	8.656.45	8.870.32
Inail (6,1%)	1.125.08	1.240.16	1.292.28	1.381.28	1.475.39	1.584.60	1.768.40	1.812.09
TOTALE "C"	**6.632.44**	**7.310.84**	**7.618.11**	**8.142.75**	**8.697.54**	**9.341.36**	**10.424.84**	**10.682.40**
Trattamento fine rapporto	1.332.51	1.472.26	1.535.55	1.643.62	1.757.90	1.890.53	2.113.71	2.166.77
Rivalutazione T.F.R.(2,935935%)	234.73	259.35	270.50	289.53	309.67	333.03	372.34	381.69
Fondo COMETA (adesione al 40%)	81.54	89.87	93.62	100.02	106.84	114.61	128.09	131.50
Contributo di solidarietà L.166/91 (10% del Fondo)	8.15	8.99	9.36	10.00	10.68	11.46	12.81	13.15
COSTO MEDIO ANNUO	**26.733.33**	**29.471.78**	**30.712.09**	**32.829.85**	**35.069.32**	**37.668.08**	**42.041.92**	**43.081.86**
COSTO MEDIO ORARIO	**16.54**	**18.24**	**19.01**	**20.32**	**21.70**	**23.31**	**26.02**	**26.66**
INCIDENZA IRAP (3,9%)	0.62	0.68	0.71	0.76	0.81	0.87	0.97	1.00
INCIDENZA IRES (27,5% IRAP)	0.17	0.19	0.20	0.21	0.22	0.24	0.27	0.28
TOTALE INCIDENZE	**0.79**	**0.87**	**0.91**	**0.97**	**1.03**	**1.11**	**1.24**	**1.28**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.)	**17.33**	**19.11**	**19.92**	**21.29**	**22.73**	**24.42**	**27.26**	**27.94**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.) (b)	**17.51**	**19.31**	**20.13**	**21.52**	**22.98**	**24.69**	**27.55**	**28.23**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (centro nord)(a)	**17.02**	**18.79**	**19.60**	**20.94**	**22.39**	**24.05**	**26.86**	**27.53**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (sud e isole)(a)	**16.87**	**18.64**	**19.44**	**20.79**	**22.22**	**23.90**	**26.71**	**27.37**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (centro nord)(b)	**17.14**	**18.93**	**19.72**	**21.10**	**22.54**	**24.23**	**27.07**	**27.73**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (sud e isole)(b)	**16.96**	**18.74**	**19.53**	**20.91**	**22.35**	**24.04**	**26.87**	**27.54**

Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	**2088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (9 giorni)	72
permessi annui retribuiti	104
assemblee, permessi sindacali,diritto allo studio	25
malattia, infort., maternita'	103
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. modif. (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	472
Ore annue mediamente lavorate	**1616**

Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:

1) Lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%

2) Lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%

3) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedi-venerdi): 7,50%

4) Lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedi-venerdi): 3,75%

5) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedi-sabato): 8,23%

6) Lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedi-sabato): 3,75%

(a)Per i lavoratori a cui viene applicata la legge 296/2006 (art.1 c. 266) e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.

(b) Al sensi della legge 266/2005, nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.

11A05399

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 marzo 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'articolo 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 20 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 101 del 3 maggio 2007 con il quale al laboratorio Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, ubicato in Ora (BZ), Via Laimburg n. 6 - Vadena è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 marzo 2011;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 febbraio 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, ubicato in Ora (BZ), Via Laimburg n. 6 - Vadena, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino all'8 febbraio 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2009 + 5.04mi10 Rev. 7 2010
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2009 + OIV-MA-AS312-01A R2009
pH	OIV-MA-AS313-15 R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009
Zuccheri riduttori	5.04mi10 Rev. 7 2010

11A05271

DECRETO 31 marzo 2011.

Autorizzazione al laboratorio «Bioqualità di Icardi Laura», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'articolo 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Vista la richiesta presentata in data 25 marzo 2011 dal laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, ubicato in Guarene (Cuneo), Corso Asti n. 27, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 febbraio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

il laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, ubicato in Guarene (Cuneo), Corso Asti n. 27, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

La Responsabile del laboratorio è Icardi Laura.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 luglio 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2011

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/Metodo
Numero di iodio (51-100)	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVI
Numero di Perossidi (< 20)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Acidi grassi liberi (< 2,0 % in acido oleico)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007

11A05270

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Sergio Casagrande, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig. Sergio Casagrande, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento dell'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratore autonomo come gestore di un'attività di ristorazione dal 15 aprile 2005 al 31 dicembre 2009 a Kufstein (Germania) per complessivi anni 4 anni e mezzo, per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», mediante il meccanismo di riconoscimento diretto previsto dagli articoli 27 e ss. del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 23 febbraio 2011, che ha ritenuto l'esperienza professionale maturata dall'interessato idonea ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confesercenti-FIEPET;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Sergio Casagrande, cittadino italiano, nato a Conegliano (Treviso) in data 2 luglio 1956, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, di cui al decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A04637

DECRETO 23 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sandrina Krijger, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività commerciale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sandrina Krijger, cittadina olandese, ha chiesto il riconoscimento dell'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratrice autonoma come gestore della ditta individuale «Gelateria Verona» in Eindhoven dal 25 giugno 2003 al 31 gennaio 2011, per l'esercizio in Italia dell'attività commerciale ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», mediante il meccanismo di riconoscimento diretto previsto dagli articoli 27 e ss. del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 23 febbraio 2011, che ha ritenuto l'esperienza professionale maturata dall'interessata idonea ed attinente sia all'esercizio dell'attività di commercio, ai sensi del decreto legislativo. n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confesercenti-FIEPET;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra sandrina Krijger, cittadina olandese, nata a Haarlem (Olanda) in data 5 marzo 1969, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività commerciale, di cui al decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 marzo 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A04640

DECRETO 24 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Leonardo Caramazza, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Leonardo Caramazza, cittadino italiano, diretta ad ottenere il riconoscimento del «Certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel en alternance» (Certificato di studi del sesto anno dell'insegnamento secondario professionale - Sezione parrucchiere) e relativo «Certificat de qualification» (Certificato di qualifica), conseguito presso il Centre Scolaire Eperonniers-Mercelis (Belgio), della durata di 12 anni complessivi di scolarità di cui 6 anni di insegnamento professionale secondario, indirizzo Coiffure-coiffeuse, nonché dell'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratore dipendente in Belgio per oltre 2 anni e in Italia per 6 mesi, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 23 febbraio 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle associazioni di categoria CNA - Benessere e Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Leonardo Caramazza, cittadino italiano, nato a Agrigento in data 19 settembre 1989, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 24 marzo 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A04638

DECRETO 24 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Delphine Marilene Magali Virgili, di titolo di studio estero abilitante in Italia all'iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Delphine Marilene Magali Virgili, cittadina francese, ha chiesto il riconoscimento del Diplôme du Baccalauréat de l'Enseignement du Second degree - économique et social, rilasciato dal Ministère de l'Éducation Nationale «Académie d'Aix Marseille» (Francia), della durata di 4 anni, per l'esercizio in Italia della professione di agente e rappresentante di commercio, ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204, recante «Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 23 febbraio 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio ai sensi della legge n. 204/1985 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confesercenti-FIEPET;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Delphine Marilene Magali Virgili, cittadina francese, nata a Avignon (Francia) in data 22 ottobre 1969, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per l' iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge n. 204/1985 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 24 marzo 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A04639

DECRETO 24 marzo 2011.

Scioglimento, senza nomina del liquidatore, di 52 società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009 prot. n. 0113447 di delega di firma al Dirigente della Divisione IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/90, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 13 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La Camera di Commercio competente, vorrà provvedere alla cancellazione delle cooperative dal Registro delle Imprese, dandone comunicazione alla scrivente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 marzo 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 16/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	GLOBAL SERVICE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FRANCAVILLA AL MARE (CH)	ABRUZZO	01874890690	10/02/1999	
2	M.D.R. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARUNCHIO (CH)	ABRUZZO	02021280694	05/09/2002	
3	COOPERATIVA EMMAUS CENTRO SERVIZI SOCIALI A R.L.	ORTONA (CH)	ABRUZZO	02016110690	13/06/2002	
4	MARGHERITA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VASTO (CH)	ABRUZZO	01895580692	30/08/1999	
5	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO LAVORO COMUNE A R.L.	FRANCAVILLA AL MARE (CH)	ABRUZZO	02055860692	08/07/2003	
6	COOPERATIVA DI GARANZIA FIDI PER PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI – PRO.FIDI	L'AQUILA	ABRUZZO	01461880666	20/05/1998	
7	CARONTE – SOCIETA' COOPERATIVA	TERAMO	ABRUZZO	00995770674	20/02/1998	
8	DEA – DIFFUSIONE E SVILUPPO EDILIZIA ABITATIVA – SOCIETA' COOPERATIVA	PESCARA	ABRUZZO	01834530683	12/06/2007	
9	SERRAL ARREDO – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTEL SAN GIORGIO (SA)	CAMPANIA	03759210655	19/02/2001	
10	SELECTION SERVIZI AUSILIARI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)	MARCHE	01613750445	10/06/1998	
11	P.I.K.S. EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FANO (PU)	MARCHE	02143960413	10/07/2003	
12	COOPERATIVA AGRICOLA CESANENSE SOC. COOP. A R.L.	SAN LORENZO IN CAMPO (PU)	MARCHE	00401590419	10/05/1977	
13	ACOOP-SOC. COOPERATIVA DI CONSUMO A R.L.	PESARO	MARCHE	00362510414	26/11/1977	
14	COOPERATIVA ALLEVATORI MONTEFELTRO C.AM.	PIETRARUBBIA (PU)	MARCHE	00194140414	29/06/1974	
15	MARCHE PROJECT 2003 P.S.C. A R.L.	CAMERINO (MC)	MARCHE	01485150435	07/03/2003	CCI
16	EDIL SERVICE CENTRO SUD - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTECASSIANO (MC)	MARCHE	01425330436	09/03/2001	UNCI
17	M.S.C. - MULTISERVICE CONDOMINI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PESARO	MARCHE	02108350410	05/07/2002	
18	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SEBECOOP A R.L.	ASCOLI PICENO	MARCHE	01655900445	28/06/2000	
19	POP ART – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CIVITANOVA MARCHE (MC)	MARCHE	01401400435	11/05/2000	CCI
20	RAGGIO DI SOLE SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	ASCOLI PICENO	MARCHE	01830900443	20/01/2005	
21	TREPONTI SCALACCIA SOC. COOP. A R.L.	PESARO	MARCHE	00374270411	02/12/1976	
22	LA MOSCA BIANCA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALE A R.L.	SAN COSTANZO (PU)	MARCHE	00676800410	10/08/1981	
23	CENTO SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	MONTEPRANDONE (AP)	MARCHE	01684120445	16/03/2001	
24	GARDEN-PET SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MACERATA	MARCHE	01399220431	22/05/2000	CCI
25	LA TEKNICA SOC. COOP. A R.L.	SAN LORENZO IN CAMPO (PU)	MARCHE	00815850417	30/03/1982	
26	OLIMARCA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	OSTRA VETERE (AN)	MARCHE	02017580420	15/03/2000	
27	MEDITERRANEA SOCIETA' COOPERATIVA	CHIARAVALLE (AN)	MARCHE	02204180422	27/05/2004	
28	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ACHILLE GRANDI	PESARO	MARCHE	80000810418	18/12/1974	
29	FLOWERS – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIVITANOVA MARCHE (MC)	MARCHE	01640170435	26/10/2007	UNCI
30	COOPERATIVA SOCIALE LIBERO ACCESSO SOC. COOP. A R.L.	FOLIGNANO (AP)	MARCHE	01700090440	05/09/2001	
31	IMPRESA SOCIALE – SOCIETA' COOPERATIVA	CINGOLI (MC)	MARCHE	01619170432	15/02/2007	
32	ADRIATICA COOP. EDILIZIA A R.L.	PESARO	MARCHE	00396910416	12/10/1978	
33	PROGETTO IMPRESA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)	MARCHE	01387070442	04/01/1994	
34	SOCIETA' COOPERATIVA ZOOTECNICA DI MONTE BOAGGINE	MONTECOPIOLO (PU)	MARCHE	80003510411	25/05/1972	
35	ARMIN – SOCIETA' COOPERATIVA	SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)	MARCHE	01929550448	15/05/2007	
36	TRIS – SOCIETA' COOPERATIVA	LORETO (AN)	MARCHE	01510090424	22/12/1997	
37	F.A.M.I.P. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ISERNIA	MOLISE	00808410948	12/12/2000	
38	COOPERATIVA DI CONSUMO E AGRICOLA DI COLLETORTO S.C.A.R.L.	COLLETORTO (CB)	MOLISE	00087700704	03/06/1920	UNCI
39	IL QUADRIFOGLIO – SOCIETA' COOPERATIVA	GUARDIAREGIA (CB)	MOLISE	01453900704	15/10/2001	
40	IL DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	TERMOLI (CB)	MOLISE	01548630704	30/12/2005	
41	ANASTASIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARPINONE (IS)	MOLISE	00393020946	24/06/1997	

42	IDEA LAVORO 98 – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTERODUNI (IS)	MOLISE	00401490941	03/07/1998	
43	LA MAGNOLIA – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ISERNIA	MOLISE	00078380946	18/10/1973	UNCI
44	L'ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ISERNIA	MOLISE	00078410941	18/10/1973	UNCI
45	VOLTURNO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ISERNIA	MOLISE	00078400942	15/11/1973	UNCI
46	COOPERATIVA DI SERVIZI PRODUZIONE E LAVORO ISCAM A R.L.	ISERNIA	MOLISE	00374580942	14/11/1995	
47	ALTILIA P.L. - PRODUZIONE LAVORO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SEPINO (CB)	MOLISE	00743290702	12/02/1988	UNCI
48	LENIRA SOCIETA' COOPERATIVA	SAN MASSIMO (CB)	MOLISE	01528550708	01/02/2005	
49	LA NUOVA COLLINA.COM SOCIETA' COOPERATIVA	FORNELLI (IS)	MOLISE	00838920940	11/05/2004	
50	MOLI-SANO DISTRIBUZIONE PRODOTTI DEL MOLISE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAMPOBASSO	MOLISE	00761540707	28/10/1988	
51	MAGLIERIA PENELOPE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LUCITO (CB)	MOLISE	01423900701	20/06/2000	
52	CAMPI VERDI – SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	MANFREDONIA (FG)	PUGLIA	02061710717	30/09/1994	

11A05274

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 aprile 2011.

Approvazione dei prezzi dei servizi a Network Cap dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa al servizio Wholesale Line Rental (WRL). (Deliberazione n. 27/11/CIR).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 6 aprile 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215;

Vista la delibera n. 217/01/CONS recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 152/02/CONS recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 giugno 2002, n. 153;

Vista la delibera n. 316/02/CONS recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 118/04/CONS recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 114/07/CIR recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2007 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 novembre 2007, n. 261;

Vista la delibera n. 48/08/CIR recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2008 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 agosto 2008, n. 190 - supplemento ordinario - n. 194;

Vista la raccomandazione della commissione, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007;

Vista la raccomandazione della commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

Vista la delibera n. 718/08/CONS recante «Approvazione della proposta di impegni presentata dalla società Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge n. 248/2006 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 dicembre 2008, n. 302;

Vista la delibera n. 719/08/CONS recante «Variazione dei prezzi dei servizi di accesso di Telecom Italia S.p.A. a partire dal 1° febbraio 2009», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 gennaio 2009, n. 4;

Vista la delibera n. 35/09/CIR recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 settembre 2009, n. 203 - supplemento ordinario - n. 161;

Vista la delibera n. 51/09/CIR recante «Modifiche alla delibera n. 35/09/CIR recante approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 novembre 2009, n. 259;

Vista la delibera n. 731/09/CONS recante «Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010, n. 15 - supplemento ordinario - n. 13;

Vista la delibera n. 15/10/CIR recante «Consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 giugno 2010, n. 129;

Vista la delibera n. 121/10/CONS recante «Consultazione pubblica concernente la definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. ed al calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 maggio 2010, n. 104;

Vista la delibera n. 260/10/CONS recante «Interpretazione e rettifica della delibera n. 731/09/CONS recante l'individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 giugno 2010, n. 135;

Vista la delibera n. 54/10/CIR recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 agosto 2010, n. 191 - supplemento ordinario - n. 193;

Vista la nota inviata da Telecom Italia, acquisita con prot. 53841 del 13 settembre 2010, con cui la Società ha comunicato la ripubblicazione dell'offerta di riferimento 2010 per il servizio Wholesale Line Rental in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera n. 54/10/CIR;

Vista l'offerta di riferimento 2010 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR) e i relativi servizi accessori, pubblicata da Telecom Italia in data 10 settembre 2010 ai sensi dell'art. 3, comma 1, della delibera n. 54/10/CIR;

Vista la delibera n. 578/10/CONS recante «Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 dicembre 2010, n. 292 - supplemento ordinario - n. 277;

Considerato che Telecom Italia S.p.A. ha, a seguito della notifica della delibera n. 578/10/CONS, ripubblicato la propria offerta di riferimento per il servizio Wholesale Line Rental (WLR) per l'anno 2010 in data 2 febbraio 2011, fissando i prezzi dei servizi a network cap precedentemente non quantificati nelle more dell'adozione della delibera suddetta;

Vista la nota inviata da Telecom Italia, acquisita con prot. 5110 del 2 febbraio 2011, con cui la società ha comunicato di aver predisposto i prezzi dei servizi a network cap della suddetta offerta di riferimento applicando, ai prezzi 2009 approvati dall'autorità con delibera n. 54/10/CIR, le variazioni percentuali, per ciascuno dei panieri del servizio WLR, così come definite nell'art. 3 della delibera n. 578/10/CONS;

Vista la nota inviata da Telecom Italia, acquisita con prot. 6861 dell'11 febbraio 2011, con cui la società ha comunicato, per i servizi soggetti a network cap, le quantità vendute nel periodo 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS;

Considerato quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della delibera n. 54/10/CIR in merito all'*iter* di approvazione dei prezzi dei servizi a network cap dell'offerta di riferimento 2010 relativa al servizio WLR;

Vista la comunicazione di avvio di procedimento relativo alla «Valutazione dei prezzi dei servizi a network cap dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa al servizio Wholesale Line Rental (WLR)», pubblicata sul sito web dell'autorità il 2 marzo 2011;

Sentite in data 24 marzo 2011 le società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

I. QUADRO REGOLAMENTARE

1. Si fa riferimento al quadro regolamentare, relativo ai servizi wholesale in oggetto, richiamato nelle sezioni I e II della delibera n. 54/10/CIR. Si fa altresì riferimento alle considerazioni riportate nella sezione III della stessa delibera.

2. Si richiama, in particolare, che l'art. 9 della delibera n. 731/09/CONS ha imposto a Telecom Italia l'obbligo di controllo dei prezzi per il WLR e per le relative prestazioni accessorie attraverso l'introduzione di un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi. L'art. 9, comma 2, lettere *c)* e *d)* della suddetta delibera prevede, in particolare, che per i servizi WLR, le prestazioni associate ed i relativi servizi accessori, Telecom Italia è sottoposta ad un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (Network *Cap)* per gli anni 2010, 2011 e 2012, che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei panieri, così come definiti nell'art. 65 della medesima delibera n. 731/09/CONS.

3. L'art. 65, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, inerente le condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi per i servizi Wholesale Line Rental venduti sia ai clienti residenziali che ai clienti non residenziali, prevede inoltre che il meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (IPC-X, Network *Cap)*, di cui all'art. 9 della stessa delibera, si applichi ai canoni ed ai contributi relativi al servizio WLR, alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori, così come specificati ai punti I e II del comma 4 dell'art. 13.

4. Per i servizi di cui al precedente punto 3 sono stati definiti, all'art. 65 comma 2 della delibera n. 731/09/CONS, n. 4 panieri, la cui composizione è riportata rispettivamente negli allegati 23, 24, 25 e 26 alla medesima delibera:

paniere A: canoni relativi al servizio WLR per la clientela residenziale e canoni relativi alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori;

paniere B: contributi una tantum relativi al servizio WLR per la clientela residenziale ed alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori;

paniere C: canoni relativi al servizio WLR per la clientela non residenziale e canoni relativi alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori;

paniere D: contributi una tantum relativi al servizio WLR per la clientela non residenziale ed alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori.

5. Secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 65 della delibera n. 731/09/CONS i valori dei vincoli di cap, da applicarsi ai panieri A, B, C e D per gli anni 2010-2012, sono definiti sulla base del modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo bottom-up di cui all'art. 73 del-

la stessa delibera. In particolare per il paniere A, di cui all'art. 65 comma 3 della delibera n. 731/09/CONS, è previsto lo stesso valore del vincolo (complessivo) di variazione dei prezzi fissato per i servizi di accesso disaggregato (paniere A di cui all'art. 60, comma 2).

6. Come specificato al punto 303 delle premesse alla delibera n. 578/10/CONS, l'autorità - data la sostanziale omogeneità dei costi sottostanti ai servizi WLR destinati alla clientela residenziale e a quella non residenziale - ha ritenuto opportuno fissare le variazioni percentuali annue previste per il paniere C del servizio WLR (canoni WLR per clienti non residenziali) in modo tale che il prezzo di tale servizio converga, nel 2012, al prezzo del servizio WLR residenziale risultante dal modello per il medesimo anno.

7. Si richiama altresì che, ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 54/10/CIR, l'autorità, con specifico procedimento, rivaluta le condizioni economiche dei servizi a Network Cap a seguito della approvazione del modello di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS. Le condizioni economiche così rivalutate decorrono dal 1° maggio 2010. I valori di partenza cui applicare le X, determinate dal modello di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS, sono i prezzi WLR approvati dall'Autorità per il 2009.

8. Le condizioni economiche, valide per il 2010, dei servizi WLR soggetti a network cap sono verificate dall'autorità tenendo conto dei volumi comunicati da Telecom Italia ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS.

9. Con delibera n. 578/10/CONS l'autorità ha svolto gli adempimenti di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS. L'art. 3 della delibera n. 578/10/CONS (Vincoli di cap ai prezzi dei servizi di Wholesale Line Rental) prevede che ai fini dell'applicazione del meccanismo di Network Cap di cui agli articoli 9 e 10 della delibera n. 731/09/CONS, i valori delle variazioni percentuali annuali dei singoli panieri dei servizi di Wholesale Line Rental di Telecom Italia, elencati nell'art. 65 della medesima delibera - tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 (della delibera 578/10/CONS) sono quelli indicati nella tabella sotto riportata. Tali valori sono applicabili dal 1° maggio 2010 fino al 31 dicembre 2012. Per quanto riguarda l'anno 2010, le variazioni sono applicate rispetto ai prezzi contenuti nelle offerte di riferimento 2009 relative ai medesimi servizi, come approvate dall'autorità.

Variazioni per percentuali annue per i servizi dei Wholesale Line Rental

	Paniere A	Paniere B	Paniere C	Paniere D
2010*	3,01%	1,13%	-13,34%	1,13%
2011	3,01%	1,13%	-13,34%	1,13%
2012	3,01%	1,13%	-13,34%	1,13%

**Dal 1° maggio 2010*

10. L'art. 5 della delibera n. 578/10/CONS prevede, al comma 1, che l'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi sono condizionate, per gli anni 2011 e 2012, all'esito di una verifica, da parte dell'autorità, circa la realizzazione di alcune condizioni specifiche relative alla qualità ed all'ammodernamento della rete di accesso di Telecom Italia. Per quanto richiamato non è condizionata alla verifica di dette condizioni l'applicazione delle variazioni percentuali relative al 2010 (con decorrenza dal 1° maggio) di cui alla soprastante tabella.

11. Alla luce del quadro normativo su richiamato l'autorità ha svolto la valutazione delle condizioni economiche dei servizi in oggetto sulla base dei prezzi e dei volumi comunicati da Telecom Italia. Si riportano nella seguente sezione gli esiti delle valutazioni svolte.

II. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 2010 RELATIVE AI SERVIZI A NETWORK CAP

Le osservazioni di Telecom Italia

12. Telecom Italia, con nota del 13 settembre 2010, ha rappresentato che a partire dal 1° maggio 2010 e nelle more dell'approvazione del modello BU-LRIC di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni economiche applicate per i servizi WLR sono quelle riportate nell'offerta di riferimento 2009 pubblicata il 4 settembre 2009. Successivamente alla definizione del modello BU-LRIC ed alla adozione del relativo provvedimento di approvazione, Telecom Italia avrebbe applicato, con decorrenza 1° maggio 2010, le condizioni economiche dei servizi a network cap approvate dall'autorità con specifico provvedimento.

13. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia ha comunicato, con nota prot. 6861 dell'11 febbraio 2011, le quantità vendute relative al periodo 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009.

14. Telecom Italia ha rappresentato di aver applicato, per i servizi del paniere C, una riduzione, rispetto ai prezzi dell'offerta di riferimento 2009, così come previsto all'art. 3, comma 1, della delibera n. 578/10/CONS, del 13,34%, per i servizi dei panieri B e D un aumento dell'1,13% e per i servizi del paniere A un aumento del 3,01%.

Le osservazioni degli Operatori

15. Gli operatori hanno rappresentato di non poter effettuare una verifica puntuale del rispetto da parte di Telecom Italia del network cap, non disponendo delle informazioni inerenti i volumi delle quantità vendute per ciascun servizio. Gli stessi operatori, pertanto, hanno ritenuto utile comunicare all'autorità, nell'ambito del procedimento istruttorio, alcuni elementi inerenti i trend di acquisto dei servizi in oggetto da parte degli OLO, che potrebbero risultare utili alla valutazione dei prezzi proposti da Telecom Italia.

16. In particolare diversi operatori hanno segnalato che, nel rispetto del vincolo di network cap definito per ciascun paniere, Telecom Italia potrebbe aver proposto, per alcuni servizi Wholesale che registrano un trend in crescita, delle variazioni percentuali in aumento superiori al cap previsto. Ciò, ad avviso degli operatori, determinerebbe un'incidenza reale sui propri costi superiore all'incremento medio conseguente alla prevista percentuale del

cap. Gli operatori ritengono pertanto che l'autorità debba tener conto di suddetto potenziale rischio.

17. Alcuni operatori non ritengono giustificata la differenza di prezzo, presente nella offerta di Telecom Italia per il WLR, tra il canone mensile per clienti non residenziali e il canone mensile per clienti residenziali. Gli stessi operatori hanno ribadito l'opportunità di rimuovere tale differenza, attesa l'analogia delle catene impiantistiche.

18. Alcuni operatori hanno evidenziato che il contributo di attivazione della linea non attiva (LNA) per il WLR risulta più elevato rispetto all'analogo contributo di attivazione della LNA nel caso di ULL, pur non essendoci, secondo gli operatori, differenze nelle attività sottostanti (gli operatori hanno richiamato che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS, il perimetro impiantistico dei servizi WLR è costituito dalla cartolina d'utente con l'aggiunta di ulteriori elementi impiantistici che coincidono con quelli relativi ai servizi di accesso disaggregato). Gli operatori hanno pertanto richiesto che il contributo di attivazione del WLR su LNA sia allineato a quello previsto per il servizio ULL su LNA.

19. Gli Operatori hanno richiesto una riduzione dei canoni dei servizi supplementari per i quali Telecom Italia ha previsto degli aumenti superiori al vincolo di cap, in modo da allinearli a quest'ultimo.

20. Alcuni operatori hanno rilevato un mancato ribaltamento, in discontinuità con quanto avvenuto negli ultimi anni, a livello Wholesale delle promozioni offerte da Telecom Italia a livello retail. A tal riguardo gli operatori hanno chiesto un intervento da parte dell'autorità al fine di preservare l'attuale assetto competitivo.

Le considerazioni dell'autorità

21. L'autorità, sulla base dei dati forniti da Telecom Italia in merito ai volumi di traffico venduti nel periodo 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009, ha effettuato le verifiche concernenti le condizioni economiche, per l'anno 2010, dei servizi soggetti al network cap, di cui all'art. 65 della delibera n. 731/09/CONS. Nello specifico, si evidenzia, come sopra richiamato, che Telecom Italia è tenuta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della delibera n. 578/10/CONS, ad applicare, per il 2010, al valore nominale dei panieri, di cui all'art. 65, comma 2, della su citata delibera, le seguenti variazioni percentuali annuali:

paniere A: 3,01%;

paniere B: 1,13%;

paniere C: -13,34%;

paniere D: 1,13%.

22. L'autorità richiama che, ai fini dell'approvazione dell'offerta di riferimento 2010, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, la variazione del valore economico di ciascun paniere è calcolata come differenza tra il valore del paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi vigenti (2009) ed il valore del medesimo paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi proposti (2010). A tal riguardo si rammenta che, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei vari panieri sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza.

23. L'applicazione di quanto sopra richiamato ai prezzi proposti da Telecom Italia nell'offerta di riferimento 2010 (del 2 febbraio 2011) ha consentito all'autorità di accertare, relativamente ai servizi di cui ai panieri A, B, C e D, il rispetto da parte di Telecom Italia dei vincoli di network cap imposti dalla delibera n. 578/10/CONS (art. 3, comma 1) per l'anno 2010.

24. Con riferimento all'osservazione degli operatori, di cui al precedente punto 16, l'autorità richiama che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, «Telecom Italia, contestualmente alla pubblicazione dell'offerta di riferimento, comunica all'autorità ogni anno le quantità vendute di ciascun paniere di servizi, distinte per semestri e riferite al periodo di dodici mesi che termina il 30 giugno di ciascun anno (periodo di riferimento)». Pertanto, ai fini dell'applicazione del network cap per l'anno 2010, le quantità di riferimento da considerare sono quelle relative al periodo intercorrente da luglio 2008 a giugno 2009. L'autorità evidenzia, altresì che il trend dei volumi nel corso degli anni è tenuto in conto intrinsecamente nel meccanismo di network cap. In particolare, laddove un servizio registri un trend di crescita dei relativi volumi, tale aumento viene tenuto in conto nella verifica del cap svolta nell'anno successivo. In tal modo, qualora nell'anno precedente fosse stato applicato, a tale servizio, un prezzo superiore al valore nominale del cap, ne conseguirebbe, a parità di condizioni degli altri servizi, una riduzione nell'anno successivo di tale prezzo, proprio a causa dell'aumento dei volumi succitato, al fine di garantire il rispetto del cap.

25. Con specifico riferimento alla richiesta di alcuni operatori di allineare il canone WLR per clientela non residenziale a quello previsto per la clientela residenziale, di cui al punto 17, l'autorità richiama quanto riportato al punto 6 delle premesse. La convergenza dei canoni per clientela residenziale e non residenziale è ottenuta tramite il meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi (network *cap)* di cui alla delibera n. 578/10/CONS.

26. Relativamente alla richiesta degli operatori, di cui al punto 18, di allineare il contributo di attivazione su LNA del WLR a quello dell'ULL, l'autorità richiama che la questione è stata già oggetto di analisi nell'ambito del procedimento di definizione del modello BU-LRIC. Si citano, a tal riguardo, i punti 297-301 della delibera n. 578/10/CONS.

27. Con riferimento alle osservazioni di cui al punto 19, appare opportuno a livello generale richiamare che il vincolo di cap viene applicato non al singolo servizio ma alla combinazione, pesata con i relativi volumi, di tutti i servizi appartenenti ad un dato paniere. Si ribadisce pertanto, come rappresentato al punto 23, il rispetto dei vincoli di cap previsti per i panieri contenenti i servizi supplementari (1) (A e *C)*. A tale ultimo riguardo ed a titolo meramente esemplificativo si osserva che sebbene gli aumenti, segnalati dagli Operatori, per i canoni dei servizi supplementari di cui al paniere A risultino essere superiori al vincolo di cap (3,01%), gli stessi consentono il rispetto di tale vincolo alla luce delle quantità di riferimento vendute e del fatto che altri servizi inclusi negli

(1) Cosiddette prestazioni associate e servizi accessori.

stessi panieri presentano variazioni di prezzo inferiori a detto vincolo.

28. Con riferimento alla richiesta degli operatori, di cui al precedente punto 20, si richiama che, ai sensi dell'art. 68, comma 6, della delibera n. 731/09/CONS, «in caso di offerte promozionali, l'autorità verifica, nell'ambito del test di prezzo, che l'offerta promozionale (ed anche eventuali proroghe della stessa) resti replicabile anche in assenza di un'analoga promozione a livello Wholesale». Pertanto esula dagli scopi del presente procedimento la questione relativa ad un eventuale ribaltamento a livello Wholesale delle promozioni praticate da Telecom Italia a livello retail.

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione dei prezzi dei servizi a network cap dell'offerta di riferimento 2010 di Telecom Italia per i servizi Wholesale Line Rental - WLR)

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della delibera n. 54/10/CIR, le condizioni economiche dei prezzi dei servizi a network cap dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa ai servizi WLR pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 2 febbraio 2011.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della delibera n. 54/10/CIR, le condizioni economiche dei servizi a network cap di cui all'art. 65, comma 2 della delibera n. 731/09/CONS, come specificati negli allegati 23, 24, 25 e 26 alla stessa, decorrono dal 1° maggio 2010.

2. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, e ripubblica l'offerta di riferimento 2010 per i servizi in oggetto entro 20 (venti) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'autorità.

Napoli, 6 aprile 2011

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: NAPOLI - SAVARESE

11A05493

DELIBERAZIONE 6 aprile 2011.

Approvazione dei prezzi dei servizi a Network Cap dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche (mercato 4) per il 2010. (Deliberazione n. 28/11/CIR).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 6 aprile 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;

Vista la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 152/02/CONS, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modifiche;

Vista la raccomandazione della commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007;

Vista la raccomandazione della commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 14/09/CIR, recante «Approvazione delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato

all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 11) per il 2009», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 4 giugno 2009 - supplemento ordinario - n. 85;

Vista la delibera n. 314/09/CONS recante «Identificazione ed analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della Raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata nel sito web dell'autorità in data 18 giugno 2009 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2009 - supplemento ordinario - n. 111;

Vista la delibera n. 731/09/CONS, recante «Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 - supplemento ordinario - n. 13;

Vista la delibera n. 121/10/CONS, recante «Consultazione pubblica concernente la definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. ed al calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2010;

Vista la delibera n. 53/10/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di collocazione (mercato 4) per il 2010», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 17 agosto 2010 - supplemento ordinario - n. 193;

Vista la delibera n. 260/10/CONS, recante «Interpretazione e rettifica della delibera n. 731/09/CONS recante l'individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010;

Vista la delibera n. 578/10/CONS, recante «Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2010 - supplemento ordinario - n. 277;

Vista l'offerta di riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di collocazione per l'anno 2010 che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della delibera n. 53/10/CIR, in data 13 settembre 2010;

Considerato che Telecom Italia S.p.A. ha, a seguito della notifica della delibera n. 578/10/CONS, ripubblicato la propria offerta di riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche per l'anno 2010 in data 28 gennaio 2011, fissando i prezzi dei servizi a network cap precedentemente non quantificati nelle more dell'adozione della delibera suddetta;

Vista la nota inviata da Telecom Italia in data 28 gennaio 2011 con cui la stessa ha comunicato di aver predisposto i prezzi dei servizi a network cap della suddetta offerta di riferimento applicando ai prezzi 2009, approvati dall'autorità con delibera n. 14/09/CIR, le variazioni percentuali, per ciascuno dei panieri dei servizi di accesso disaggregato, così come definite all'art. 1 della delibera n. 578/10/CONS;

Vista la nota inviata da Telecom Italia in data 11 febbraio 2011, con cui la stessa ha comunicato, per i servizi soggetti a network cap, le quantità vendute nel periodo 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS;

Considerato quanto disposto dall'art. 4, comma 2, della delibera n. 53/10/CIR in merito all'*iter* di approvazione dei prezzi dei servizi a network cap dell'offerta di riferimento 2010 relativa all'accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento relativo alla «Valutazione dei prezzi dei servizi a network cap dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa ai servizi di accesso disaggregato all' ingrosso alle reti e sottoreti metalliche (mercato 4)» del 2 marzo 2011;

Sentite in data 24 marzo 2011 le società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind telecomunicazioni S.p.A.;

Visti gli atti del procedimento istruttorio;

Considerato quanto segue:

I. QUADRO REGOLAMENTARE

1. Si fa riferimento al quadro regolamentare, relativo ai servizi di accesso fisico all'ingrosso, richiamato nelle sezioni I e II della delibera n. 53/10/CIR. Si fa altresì riferimento a quanto riportato nella stessa delibera, alla sezione III, relativamente alle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato soggetti a network cap.

2. In particolare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a, della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia è sottoposta ad un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (Network *Cap)* per gli anni 2010, 2011 e 2012, che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei relativi panieri, così come definiti all'art. 60 della stessa delibera. I prezzi dei servizi accessori sono orientati ai costi.

3. L'art. 60 della delibera n. 731/09/CONS, concernente le condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi e contabilità dei costi per i servizi di accesso fisico all'ingrosso, prevede che il meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (Network *cap)* si applica ai canoni ed ai contributi per i servizi di accesso disaggregato specificati ai punti I, II, III, IV del comma 4 dell'art. 11 della stessa delibera. Il successivo comma 2 dell'art. 60 sopra richiamato definisce, in dettaglio, i seguenti panieri:

paniere A: (full unbundling e sub loop unbundling), articolato nei servizi elencati nell'allegato 14 alla delibera n. 731/09/CONS;

paniere B: (shared access), articolato nei servizi elencati nell'allegato 15 alla delibera n. 731/09/CONS;

paniere C: (prolungamento dell'accesso con portante in fibra), articolato nei servizi elencati nell'allegato 16 alla delibera n. 731/09/CONS;

paniere D: (canale numerico), articolato nei servizi elencati nell'allegato 17 alla delibera n. 731/09/CONS;

paniere E: (unbundling virtuale), articolato nei servizi elencati nell'allegato 18 alla delibera n. 731/09/CONS.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della delibera n. 260/10/CONS «Sono eliminati dall'allegato 14 della delibera n. 731/09/CONS i punti XIII e XXV (contributi di qualificazione della coppia per full unbundling e sub loop unbundling) e dall'allegato 15 il punto V (contributi di qualificazione della coppia per shared access)».

5. In allegato A1 alla delibera n. 53/10/CIR è riportato l'elenco dei servizi soggetti a network cap, definito ai sensi della delibera n. 731/09/CONS e della delibera n. 260/10/CONS.

6. Ai sensi dell'art. 60, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, i vincoli di cap da applicarsi ai panieri sopra riportati per gli anni 2010-2012 sono definiti sulla base del modello bottom up di cui all'art. 73 della stessa delibera.

7. Si richiama, altresì, che ai sensi dell'art. 4, comma 2, della delibera n. 53/10/CIR l'autorità approva, con specifico procedimento, avviato a seguito della adozione del modello BU-LRIC di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a network cap. I valori di partenza cui applicare le variazioni percentuali, determinate dal modello di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS, sono i prezzi dei servizi di accesso disaggregato approvati dall'autorità per il 2009 con delibera n. 14/09/CIR.

8. Lo stesso art. 4, comma 4 della delibera n. 53/10/CIR precisa che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni economiche dei servizi a network cap, come approvate dal presente provvedimento, decorrono dal 1° maggio 2010.

9. Con delibera n. 578/10/CONS l'autorità ha svolto gli adempimenti di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS. L'art. 1 della delibera n. 578/10/CONS (Vincoli di cap ai prezzi dei servizi di accesso disaggregato all'ingrosso) prevede che «Ai fini dell'applicazione del meccanismo di network cap di cui agli articoli 9 e 10 della delibera n. 731/09/CONS, i valori delle variazioni percentuali annuali dei singoli panieri dei servizi di accesso disaggregato di Telecom Italia, elencati nell'art. 60 della medesima delibera - tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 (della stessa delibera n. 578/10/CONS) - sono quelli indicati nella tabella sotto riportata. Tali valori sono applicabili dal 1° maggio 2010, fino al 31 dicembre 2012. Per quanto riguarda l'anno 2010, le variazioni sono applicate rispetto ai prezzi contenuti nelle offerte di riferimento 2009 relative ai medesimi servizi, come approvate dall'autorità».

Variazioni percentuali annuali
per i servizi di accesso disaggregato

	Paniere A	Paniere B	Paniere C	Paniere D	Paniere E
2010*	2,47%	-11,62%	0,00%	0,00%	2,47%
2011	3,68%	-11,62%	0,00%	0,00%	3,68%
2012	2,68%	-11,62%	0,00%	0,00%	2,88%

* *Dal 1° maggio 2010.*

10. L'art. 5 della delibera n. 578/10/CONS prevede, al comma 1, che l'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi sono condizionate, per gli anni 2011 e 2012, all'esito di una verifica, da parte dell'autorità, circa la realizzazione di alcune condizioni specifiche relative alla qualità ed all'ammodernamento delle rete di accesso di Telecom Italia. Per quanto richiamato non è condizionata alla verifica di dette condizioni l'applicazione delle variazioni percentuali relative al 2010 (con decorrenza dal 1° maggio) di cui alla soprastante tabella.

11. Alla luce del quadro normativo su richiamato l'autorità ha svolto la valutazione delle condizioni economiche dei servizi in oggetto sulla base dei prezzi proposti da Telecom Italia per il 2010 e dei volumi dalla stessa comunicati in ottemperanza all'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS. Si riportano nella seguente sezione gli esiti delle valutazioni svolte.

III VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 2010 RELATIVE AI SERVIZI A NETWORK CAP

Le osservazioni di Telecom Italia

12. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia ha comunicato, con nota dell'11 febbraio 2011, le quantità vendute relative al periodo 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009. Si evidenzia, in particolare, che per i servizi di cui al paniere D, non sono state rilevate quantità vendute nel periodo di riferimento.

13. Telecom Italia ha rappresentato di aver applicato, per i servizi del paniere B, una riduzione, rispetto ai prezzi dell'offerta di riferimento 2009, così come previsto all'art. 1, comma 1, della delibera n. 578/10/CONS, del 11,62%, mentre per i servizi dei panieri A ed E un aumento del 2,47%, mantenendo invariati i prezzi dei servizi dei panieri C e D. Telecom Italia ha altresì rappresentato che il vincolo di network cap per i prezzi dei servizi a volume nullo sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza.

Le osservazioni degli operatori

14. Gli operatori, in via generale, hanno richiesto all'autorità di effettuare una verifica del rispetto da parte di Telecom Italia del network cap sulla base non solo delle quantità vendute nel periodo di riferimento (luglio 2008 - giugno 2009) ma anche sulla base dei più recenti trend dei volumi. Ciò anche al fine di evitare che Telecom Italia possa applicare, seppur rispettando i vincoli di cap, riduzioni inferiori per i servizi che presentano un trend in crescita, con conseguente aggravio dei costi sostenuti.

15. Alcuni operatori hanno evidenziato che il contributo di attivazione ULL su linea non attiva ha subito un aumento del 5,11%, pari a circa il doppio rispetto al vincolo di cap previsto per il relativo paniere (2,47%). Viene pertanto richiesto all'Autorità un intervento volto alla riduzione del contributo di attivazione ULL su linea non attiva proposto da Telecom Italia per il 2010.

16. Un operatore ha evidenziato come i contributi di attivazione su linea non attiva e disattivazione per singola coppia abbiano subito un incremento maggiore (circa il doppio rispetto al vincolo di cap del relativo paniere) rispetto ai medesimi contributi previsti per l'attivazione e la disattivazione di due coppie. Alla luce del fatto che la domanda di attivazione/disattivazione della singola coppia non attiva è molto più elevata rispetto a quella della doppia coppia viene chiesto all'autorità un intervento volto alla riduzione dello squilibrio su evidenziato, fermo restando l'opportunità di confermare la riduzione, effettuata da Telecom Italia, del 2,98% rispetto al valore del 2009 del contributo di attivazione su linea attiva.

17. Nello specifico e sempre con riferimento ai servizi afferenti il paniere A, gli operatori chiedono all'autorità un intervento volto alla riduzione dell'aumento applicato da Telecom Italia al contributo di disattivazione della singola coppia riportandolo almeno in linea con il vincolo complessivo di cap fissato per il paniere A (2,47%)(1)

18. Un operatore ha evidenziato come il contributo una tantum di disattivazione del servizio di accesso condiviso abbia subito un decremento del -4,01%, passando da 31,93 € a 30,65 € contro un vincolo di cap in riduzione sul paniere del -11,62%. L'operatore richiede pertanto all'autorità un intervento volto ad allineare la riduzione di tale contributo al vincolo di cap previsto per il paniere (-11,62%).

19. Alcuni operatori hanno segnalato come a pagina 43 dell'offerta di riferimento 2010 (del 28 gennaio 2011) sia riportato, nella tabella 17, per il contributo di disattivazione della coppia in shared access il valore di 30,65 € ma sempre nella stessa pagina sia scritto: «l'operatore che usufruisce del servizio di accesso disaggregato condiviso su una determinata linea invia a Telecom Italia un ordine di cessazione del servizio di accesso disaggregato condiviso per la medesima linea. A fronte di questa tipologia di ordine Telecom Italia disattiva il servizio di accesso disaggregato condiviso ed addebita all'operatore richiedente il contributo di disattivazione specifico riportato in tabella 4». Gli operatori evidenziano che nella tabella 4 è riportato il contributo di disattivazione dell'ULL, relativamente al quale il valore dal 1° maggio 2010 è di 33,60 €. Gli operatori richiedono pertanto all'autorità un intervento volto all'eliminazione di tale incongruenza in modo che per lo shared access si possa effettivamente fare riferimento al valore di 30,65 € come riportato nella tabella 17 dell'offerta di riferimento 2010.

20. Alcuni operatori evidenziano che il contributo di trasformazione da servizio VULL a ULL è stato aumentato, nell'offerta di riferimento 2010, del 12,64% rispetto al corrispondente valore 2009 contro un vincolo di cap, per il relativo paniere, del +2,47%. Gli operatori chiedono pertanto all'autorità un intervento volto alla riduzione dell'aumento di tale contributo, ritenuto eccessivo se confrontato con il vincolo complessivo di cap.

Le considerazioni dell'autorità

21. L'autorità, sulla base dei dati forniti da Telecom Italia in merito ai volumi di traffico venduti nel periodo 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009, ha effettuato le verifiche concernenti le condizioni economiche, per l'anno 2010 dei servizi soggetti al network cap, di cui all'art. 60 della delibera n. 731/09/CONS. Nello specifico, si evidenzia, come sopra richiamato, che Telecom Italia è tenuta, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della delibera n. 578/10/CONS, ad applicare, per il 2010, al valore nominale dei panieri, di cui all'art. 60, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS, le seguenti variazioni percentuali annuali:

paniere A: 2,47%;

paniere B: -11,62%;

paniere C: 0,00%;

paniere D: 0,00%;

paniere E: 2,47%.

Ai fini dell'approvazione dell'offerta di riferimento 2010, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, la variazione del valore economico di ciascun paniere è calcolato come differenza tra il valore del paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi vigenti (2009) ed il valore del medesimo paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi proposti (2010). A tal riguardo si rammenta che, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei vari panieri sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza. Ai sensi dell'art. 60, comma 5, della delibera n. 731/09/CONS, ai canoni mensili di ciascun servizio dei diversi panieri si applica, come vincolo di sub-cap, il vincolo di variazione percentuale relativo al paniere corrispondente.

L'applicazione di quanto sopra richiamato ai prezzi proposti da Telecom Italia nell'offerta di riferimento 2010 (del 28 gennaio 2011) ha consentito all'autorità di accertare, relativamente ai servizi di cui ai panieri A, B, C, D ed E, fatto salvo quanto indicato ai successivi punti, il rispetto da parte di Telecom Italia dei vincoli di network cap imposti dalla delibera n. 578/10/CONS (art. 1, comma 1) per l'anno 2010.

22. Le verifiche svolte hanno mostrato che il prezzo del «Contributo fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia attiva» del paniere A (pag. 21 dell'offerta di riferimento 2010 ripubblicata), per il quale è stato riportato il valore di 57,00 €, deve essere posto pari 56,50 € al fine di consentire la verifica del vincolo di sub-cap relativo a servizi a volume nullo (il valore approvato dall'autorità per il 2009 è pari a 55,14 €).

23. Con riferimento all'osservazione degli operatori di cui al precedente punto 14, l'autorità richiama che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, «Telecom Italia, contestualmente alla pubblica-

(1) Viene rilevata, l'applicazione da parte di Telecom Italia di un incremento, superiore al vincolo di cap, del contributo di disattivazione della singola coppia, il cui importo passa da 31,93 € a 33,60 € (aumento del 5,23%).

zione dell'offerta di riferimento, comunica all'autorità ogni anno le quantità vendute di ciascun paniere di servizi, distinte per semestri e riferite al periodo di dodici mesi che termina il 30 giugno di ciascun anno (periodo di riferimento)». Pertanto, ai fini dell'applicazione del network cap per l'anno 2010, le quantità di riferimento da considerare sono quelle relative al periodo intercorrente da luglio 2008 a giugno 2009. L'autorità evidenzia, altresì che il trend dei volumi nel corso degli anni è tenuto in conto intrinsecamente nel meccanismo di network cap. In particolare, laddove un servizio registri un trend di crescita dei relativi volumi, tale aumento viene tenuto in conto nella verifica del cap svolta nell'anno successivo. In tal modo, qualora nell'anno precedente fosse stato applicato, a tale servizio, un prezzo superiore al valore nominale del cap, ne conseguirebbe, a parità di condizioni degli altri servizi, una riduzione nell'anno successivo di tale prezzo, proprio a causa dell'aumento dei volumi succitato, al fine di garantire il rispetto del cap.

24. Con riferimento alle osservazioni degli operatori di cui ai precedenti punti 15, 16, 17, 18 e 20 appare opportuno, a livello generale, richiamare che il vincolo di cap viene applicato, fatto salvi i casi di sub-cap, non al singolo servizio ma alla combinazione, pesata con i relativi volumi, di tutti i servizi appartenenti ad un dato paniere. Si ribadisce pertanto, come rappresentato al punto 21, il rispetto dei vincoli di cap previsti per il paniere A, contente i contributi di attivazione e disattivazione ULL su linea attiva o non attiva, per il paniere B, contenente il contributo *una tantum* di disattivazione del servizio di accesso condiviso, e per il paniere E, contenente il contributo di trasformazione da servizio VULL a ULL. A tale ultimo riguardo ed a titolo meramente esemplificativo si osserva che, sebbene l'aumento del 12,64% previsto da Telecom Italia per il suddetto contributo di trasformazione risulti essere superiore al vincolo di cap del paniere E (2,47%), lo stesso consente il rispetto di tale vincolo alla luce delle quantità di riferimento vendute e delle riduzioni di altri servizi inclusi nello stesso paniere.

25. Con riferimento all'osservazione degli operatori di cui al precedente punto 19 l'autorità ha verificato che a pag. 43 dell'offerta di riferimento 2010, ripubblicata in data 28 gennaio 2011, il contributo una tantum di disattivazione della coppia simmetrica in rame in shared access è correttamente riportato in tabella 17 sebbene alla fine di detta pagina Telecom Italia rimandi, con riferimento a tale contributo, alla tabella 4 (relativa al contributo *una tantum* di disattivazione per servizio di full *ULL)* e non alla tabella 17. Si ritiene quindi che Telecom Italia debba riformulare il paragrafo presente alla fine di pag. 43 come di seguito indicato: «A fronte di questa tipologia di ordine Telecom Italia disattiva il servizio di accesso disaggregato condiviso ed addebita all'operatore richiedente il contributo di disattivazione specifico riportato in tabella 17».

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione dei prezzi dei servizi a network cap dell'offerta di riferimento 2010 di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della delibera n. 53/10/CIR, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3, le condizioni economiche dei prezzi dei servizi a network cap, di cui all'allegato A1 alla delibera n. 53/10/CIR, dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa ai servizi di accesso disaggregato pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 28 gennaio 2011.

2. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del «Contributo fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia attiva» ponendole pari a 56,50 euro.

3. Telecom Italia riformula l'ultimo capoverso del paragrafo, riportato alla fine di pag. 43 dell'offerta di riferimento 2010, inerente il contributo una tantum di disattivazione della coppia in shared access come di seguito indicato: «A fronte di questa tipologia di ordine Telecom Italia disattiva il servizio di accesso disaggregato condiviso ed addebita all'operatore richiedente il contributo di disattivazione specifico riportato in tabella 17».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all'art. 1 e ripubblica l'offerta di riferimento 2010 per i servizi relativi al mercato 4 entro venti giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

2. Le condizioni economiche dei servizi a network cap di cui all'allegato A1 alla delibera n. 53/10/CIR, come modificate ai sensi del comma 2 del precedente articolo, decorrono, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della delibera n. 53/10/CIR, dal 1° maggio 2010.

3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'autorità.

Napoli, 6 aprile 2011

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: NAPOLI - SAVARESE

11A05494

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Albunorm»

Estratto determinazione n. 2152/2011

Medicinale: ALBUNORM

Titolare AIC: Octapharma Ltd. The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M21AB UK

Confezioni:

«25%, 250 G/L, soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 50 ml - AIC n. 039187101/M (in base 10) 15CWNX (in base 32);

«25%, 250 G/L, soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 100 ml - AIC n. 039187113/M (in base 10) 15CWP9 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: Albunorm 25% è una soluzione contenente 250 g/l di proteina totale di cui almeno il 96% è albumina umana - un flacone da 50 ml contiene 12,5 g di albumina umana - un flacone da 100 ml contiene 25 g di albumina umana.

Eccipienti:

Acetiltriptofano 0,080 mmol/g proteine;

Acido caprilico0,080 mmol/g proteine;

Acqua per preparazioni iniettabili qba 1000 ml.

Elettroliti:

Sodio 144-160 mmol/l;

Potassio < 12,5 mmol/l.

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio:

Octapharma Pharmazeutika Produktionges m.b.H.;

Oberlaaer Strasse 235, 1100 Vienna Austria;

Octapharma S.A.S 72 rue du Marèchal Foch 67380 Lingolsheim Francia;

Octapharma AB 112 75 Stockholm Elersvägen 40 Svezia;

Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland mbH;

Eldagsener-Str. 38 31832 Springe Germania;

Confezionamento, controllo: Otto-Reuter-Str. 3 - 06847 Dessau-Rosslau Germania.

Indicazioni terapeutiche: Reintegro e mantenimento del volume del sangue circolante in presenza di chiara ipovolemia, e dove l'uso di un colloide risulta appropriato.

Di norma la scelta dell'albumina al posto del colloide artificiale dipenderà dalle condizioni cliniche individuali del paziente, in relazione alle raccomandazioni ufficiali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

«25%, 250 G/L, soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 50 ml - AIC n. 039187101/M (in base 10) 15CWNX (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A nota 15;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 32,29;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 53,29;

Prezzo massimo di cessione ospedaliera: € 41,38;

«25%, 250 G/L, soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 100 ml - AIC n. 039187113/M (in base 10) 15CWP9 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 82,75;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 136,57

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Albunorm è la seguente:

per la confezione classe di rimborsabilità A: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per la confezione classe di rimborsabilità H: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05263

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Leuprorelina Regiomedica»

Estratto determinazione n. 2155/2011

Medicinale: Leuprorelina Regiomedica.

Titolare AIC: Regiomedica GmbH - Teichstrasse 66 - 79539 Lörrach - Germania.

Confezioni:

«3,6 mg impianto» 1 impianto in siringa preriempita con ago - AIC n. 039814013/M (in base 10), 15Z0VX (in base 32);

«3,6 mg impianto» 2x1 impianto in siringa preriempita con ago - AIC n. 039814025/M (in base 10), 15Z0W9 (in base 32);

«3,6 mg impianto» 3x1 impianto in siringa preriempita con ago - AIC n. 039814037/M (in base 10), 15Z0WP (in base 32);

«3,6 mg impianto» 5x1 impianto in siringa preriempita con ago - AIC n. 039814049/M (in base 10), 15Z0X1 (in base 32);

«5 mg impianto» 1 impianto in siringa preriempita con ago - AIC n. 039814052/M (in base 10), 15Z0X4 (in base 32);

«5 mg impianto»2x1 impianto in siringa preriempita con ago - AIC n. 039814064/M (in base 10), 15Z0XJ (in base 32);

«5 mg impianto» 3x1 impianto in siringa preriempita con ago - AIC n. 039814076/M (in base 10), 15Z0XW (in base 32);

«5 mg impianto» 5x1 impianto in siringa preriempita con ago - AIC n. 039814088/M (in base 10), 15Z0Y8 (in base 32).

Forma farmaceutica: Impianto.

Composizione: Un impianto contiene:

Principio attivo: 3,6 mg, 5 mg di leuprorelina (come acetato);

Eccipienti: Acido polilattico.

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti: Jenahexal Pharma GmbH – Otto Schott Strasse 15 – 07745 Jena - Germania.

Irradiazione del prodotto finito:

BBF Sterilisation Service GmbH – Willy Rusch Strasse 10/1 – 71394 Kernen – Germania;

Gamma Service Produktbestrahlung GmbH – Juri Gagarin Strasse 15 – 01454 Radeberg – Germania.

Responsabile del confezionamento secondario: Famar S.A. Avlonas, 48th National road Athens-lamia, 19011 Avlonas, Grecia.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento palliativo dei pazienti con carcinoma della prostata ormone-dipendente in stadio avanzato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «3,6 mg impianto» 1 impianto in siringa preriempita con ago - AIC n. 039814013/M (in base 10), 15Z0VX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 51.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 89,55.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 147,80.

Confezione: «5 mg impianto» 1 impianto in siringa preriempita con ago - AIC n. 039814052/M (in base 10), 15Z0X4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 51.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 231,69.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 382,39.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Leuprorelina Regiomedica è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05264

Importazione parallela del medicinale «Zoviraxlabiale»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 536 del 28 marzo 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZOVIRAX cream 5% w/w 2g dalla Grecia con numero di autorizzazione 66748/16-10-2008, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: San Giorgio Pharma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Corso Perrone 47 G - 16152 Genova.

Confezione: ZOVIRAXLABIALE «5% crema» tubo da 2 g - codice AIC: 040790014 (in base 10), 16WTZY (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: Un grammo di crema contiene:

Principio attivo: aciclovir 50 mg;

Eccipienti: Polossamero 407, Alcool cetostearilico, Sodio laurilsolfato, Vaselina bianca, Vaselina liquida, Arlacel 165; Dimeticone 20; Glicole propilenico, Acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: Zoviraxlabiale 5% crema è indicato nel trattamento delle infezioni da virus herpes simplex delle labbra (herpes labialis ricorrente) negli adulti e negli adolescenti (di età superiore ai 12 anni).

Confezionamento secondario: È autorizzato riconfezionamento secondario presso le officine Emotec S.r.l., Via Statale Sud, 60 - 41036 Medolla (Modena); Pharma Partners S.r.l., Via Vittorio Locchi, 112 – 50100 Firenze.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Zoviraxlabiale «5% crema» tubo da 2 g - Codice AIC: 040790014;

Classe di rimborsabilità: «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Zoviraxlabiale «5% crema» tubo da 2 g - Codice AIC: 040790014; OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05265

Importazione parallela del medicinale «Travelgum»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 534 del 28 marzo 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TRAVELGUM medicated chewing gum 20 mg/gum dalla Grecia con numero di autorizzazione 28861/25-10-1994, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: San Giorgio Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in corso Perrone n. 47/G - 16152 Genova.

Confezione:

«Travelgum» 20 mg gomme da masticare medicate - 10 gomme; codice A.I.C. n. 040732012 (in base 10), 16V1CD (in base 32);

forma farmaceutica: gomme da masticare medicate.

Composizione: ogni gomma da masticare medicata contiene:

principio attivo: Dimenidrinato 20mg;

eccipienti: potassio fosfato monobasico, povidone 25, saccarina sodica, aspartame, Eudragit S 12.5, Eudragit S 100, titanio biossido E 171, destrosio (glucosio) liquido, diossido di silicio colloidale (Aerosil 200), mentolo, cera bianca, macrogol , magnesio stearato, Eudragit E, magnesio ossido, aroma di menta piperita, destrina, Witepsol E85, calcio carbonato, talco, sorbitolo, saccarosio, gomma base, cera E.

Indicazioni terapeutiche: «Travelgum» si usa nelle cinetosi (nausea e vomito dovuti a mal d'aria, d'auto, di treno e di mare).

Confezionamento secondario: è autorizzato riconfezionamento secondario presso le officine Emotec S.r.l., via Statale Sud n. 60 - 41036 Medolla (Modena); Pharma Partners S.r.l., via Vittorio Locchi n. 112 - 50100 Firenze.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «Travelgum» 20 mg gomme da masticare medicate - 10 gomme; codice A.I.C. n. 040732012; classe di rimborsabilità: «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: «Travelgum» 20 mg gomme da masticare medicate - 10 gomme; codice A.I.C. n. 040732012; OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05266

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Perindopril Pfizer»

Estratto determinazione n. 2156/2011

Medicinale: PERINDOPRIL PFIZER.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. - Via Isonzo, 71 - 04100 Latina.

Confezioni:

«4 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 040263016/M (in base 10), 16DRC8 (in base 32);

«4 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 040263028/M (in base 10), 16DRCN (in base 32);

«4 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 040263030/M (in base 10), 16DRCQ (in base 32);

«4 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 040263042/M (in base 10), 16DRD2 (in base 32);

«4 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 040263055/M (in base 10), 16DRDH (in base 32);

«4 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 040263067/M (in base 10), 16DRDV (in base 32);

«4 mg compresse» 112 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 040263079/M (in base 10), 16DRF7 (in base 32);

«4 mg compresse» 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 040263081/M (in base 10), 16DRF9 (in base 32).

Forma farmaceutica: Compressa.

Composizione: Ogni compressa contiene:

Principio attivo: 4 mg di perindopril sale di tert-butilammina equivalente a 3,338 mg di perindopril;

Eccipienti: Lattosio anidro - Silice colloidale anidra - Cellulosa microcristallina - Magnesio stearato.

Rilascio dei lotti:

Milpharm Limited - Ares, Odyssey Business Park, West End Road - South Ruislip HA4 6QD - Stati Uniti;

Pfizer PGM - Zone Industrielle, 29, route des Industries, 37530 Pocé-sur-cisse - Francia;

Pfizer Service Company BVBA - Hoge Wei 10,B – 1930, Zaventem, Vlaams Brabant - Belgio.

Controllo dei lotti:

Astron Research Limited - Sage House, 319 Pinner road, North Harrow - Middlesex, HAI 4UF - Regno Unito;

Zeta Analytical Limited - Unit 3, Colonial Way, Watford, herts, WD24 4YR - Regno Unito;

Pfizer PGM - Zone Industrielle, 29, route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse - Francia.

Produzione: Aurobindo Pharma Limited, Unit III - Survey No. 313, Bachupally village, Quthubullapur Mandal - Ranga Reddy District, Andhra Pradesh - India.

Produzione del principio attivo: Aurobindo Pharma Limited, Unit I - Survey Nos. 388 & 389, Borpatla Village, Hatnoora Mandal - Medak district, Andhra Pradesh - India.

Studi clinici sulla biodisponibilità o bioequivalenza:

APL Research Centre, Clinical Unit, Clinical Pharmacology Department - Plot No. 33 – 35, 2nd & 3rd floor, Mirra Multi-Speciality Hospital - Alluri Sitaramaraju Nagar, Opp. J.P.N. Nagar - Miyapur, Hyderabad – 500 050 - India;

APL Research Centre, Bioanalytical Unit, Clinical Pharmacology Department - Survey No. 313, Bachupally Village - Quthubullapur Mandal, Hyderabad – 500 090 - India.

Indicazioni terapeutiche:

Ipertensione - Trattamento dell'ipertensione;

Insufficienza cardiaca - Trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica;

Coronaropatia stabile - Riduzione del rischio di eventi cardiaci in pazienti con una anamnesi di infarto miocardico e/o rivascolarizzazione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «4 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 040263028/M (in base 10), 16DRCN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,64.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,71.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Perindopril Pfizer è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05278

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico sito nel comune di Trecate – ESSECO S.r.l.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2011/0000120 del 28 marzo 2011, è stata rilasciata alla Società Esseco S.r.l., con sede legale Trecate (Novara), Via S. Cassiano 99, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico sito nel Comune di Trecate, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

11A05276

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica di Pietrafitta sita nel comune di Piegaro – ENEL Produzione S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot.n. DVA/DEC/2011/0000121 del 28 marzo 2011, è stata rilasciata alla Società Enel Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica di Pietrafitta sita nel Comune di Piegaro (Perugia), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

11A05277

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 19 aprile 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4302
Yen	118,23
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,125
Corona danese	7,4576
Lira Sterlina	0,87800
Fiorino ungherese	266,88
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9785
Nuovo leu romeno	4,0885
Corona svedese	8,9210
Franco svizzero	1,2842
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7635
Kuna croata	7,3580
Rublo russo	40,4869
Lira turca	2,1936
Dollaro australiano	1,3622
Real brasiliano	2,2647
Dollaro canadese	1,3694
Yuan cinese	9,3399
Dollaro di Hong Kong	11,1240
Rupia indonesiana	12422,61
Shekel israeliano	4,9137
Rupia indiana	63,6220
Won sudcoreano	1557,28
Peso messicano	16,7398
Ringgit malese	4,3271
Dollaro neozelandese	1,8154
Peso filippino	61,973
Dollaro di Singapore	1,7835
Baht tailandese	42,992
Rand sudafricano	9,7827

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A05496

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 20 aprile 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4515
Yen	120,13
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,174
Corona danese	7,4576
Lira Sterlina	0,88670
Fiorino ungherese	264,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9723
Nuovo leu romeno	4,0873
Corona svedese	8,9011
Franco svizzero	1,2944
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7895
Kuna croata	7,3578
Rublo russo	40,8375
Lira turca	2,2056
Dollaro australiano	1,3611
Real brasiliano	2,2700
Dollaro canadese	1,3808
Yuan cinese	9,4716
Dollaro di Hong Kong	11,2843
Rupia indonesiana	12554,66
Shekel israeliano	4,9544
Rupia indiana	64,3450
Won sudcoreano	1567,35
Peso messicano	16,8795
Ringgit malese	4,3734
Dollaro neozelandese	1,8206
Peso filippino	62,680

Dollaro di Singapore	1,7988
Baht tailandese	43,472
Rand sudafricano	9,8519

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A05497

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 21 aprile 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4584
Yen	119,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,180
Corona danese	7,4573
Lira Sterlina	0,88130
Fiorino ungherese	263,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9493
Nuovo leu romeno	4,0868
Corona svedese	8,8885
Franco svizzero	1,2851
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7842
Kuna croata	7,3588
Rublo russo	40,7395
Lira turca	2,2102
Dollaro australiano	1,3562
Real brasiliano	2,2823
Dollaro canadese	1,3826
Yuan cinese	9,4708
Dollaro di Hong Kong	11,3313
Rupia indonesiana	12584,50
Shekel israeliano	4,9644
Rupia indiana	64,7060
Won sudcoreano	1578,34
Peso messicano	16,9360
Ringgit malese	4,3861
Dollaro neozelandese	1,8200
Peso filippino	62,912
Dollaro di Singapore	1,8019
Baht tailandese	43,621
Rand sudafricano	9,8383

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A05498

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Trasferimento dal demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area nel comune di Salerno

Con decreto del Ministero dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 28 gennaio 2011, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del Territorio - nel registro n. 2, foglio n. 146 in data 29 marzo 2011, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato le aree per complessivi mq. 665, ubicate nel comune di Salerno, in località Santa Teresa, riportate nel N.C.T. del medesimo Comune, al foglio di mappa n. 64/ B ed identificate con le particelle n. 2945 (di mq. 13), n. 2946 (di mq. 136) e n. 2947 (di mq. 516) ed indicate con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

11A05400

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «Carne De Vacuno del País Vasco/Euskal Okela»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 96 del 29 marzo 2011, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria – Carni (e frattaglie) fresche – «Carne de Vacuno del País Vasco/Euskal Okela».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche di competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione Generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A05272

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Accettazione delle dimissioni del commissario liquidatore della società «EURCO Fiduciaria Srl in l.c.a.», in Milano, e relativa sostituzione.

Con decreto ministeriale 1° aprile 2011, emanato dal Ministro dello sviluppo economico, sono state accettate le dimissioni dalla carica di commissario liquidatore della società EURCO Fiduciaria Srl in lca - codice fiscale n. 10517960158 con sede legale in Milano, presentate dal dott. Mario Piovano. Con il medesimo provvedimento è stata nominata in sostituzione la dott.ssa Fabiola Polverini, nata a Monterchi (Arezzo) il 30 luglio 1961, con studio in Città di Castello (Perugia), via Don Milani n. 9b.

11A05275

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooping Società Cooperativa», in Udine

Con deliberazione n. 619 datata 11 aprile 2011 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile, della cooperativa «Cooping Società Cooperativa» con sede in Udine, costituita addì 25 giugno 1999, per rogito notaio dott. Fabio Conte di Sedegliano ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Zuliani, con studio in Udine, via Nievo n. 4.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

11A05401

Sostituzione del liquidatore della «Consulting Service Società Cooperativa», in Pordenone

Con deliberazione n. 621 datata 11 aprile 2011 la Giunta regionale ha nominato l'avv. Francesco Ribetti, con studio in Pordenone, Vicolo delle Acque n. 2, liquidatore della cooperativa «Consulting Service Società Cooperativa» in liquidazione, con sede in Pordenone, in sostituzione del sig. Piergiorgio Covre.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

11A05402

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-097) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.